

22.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>ABBIATI DOLORES: Sul comportamento della ditta Fenotti e Comini di Nave (Brescia) nei confronti dei dipendenti (4-01148) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ABELLI: Per il rimborso IGE riscosso attraverso il discarico dell'IVA (4-02047) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p> <p>ALFANO: Sulla stasi del turismo estero in Italia (4-00890) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)</p> <p>ALFANO: Per la pubblicazione dei risultati del censimento della popolazione (4-01156) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p> <p>ALFANO: Sui criteri di scelta dei professori nelle sessioni di esami (4-01160) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p> <p>ALFANO: Limitazione a cinque anni del periodo di « fuori corso » per gli studenti universitari (4-02174) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p> <p>ALFANO: Inclusione negli organici di aziende parastatali e private, di invalidi civili, di profughi e delle altre categorie di cittadini previste dalla legge (4-02186) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ALLOCCA: Continuità del rapporto di lavoro del personale delle abolite imposte di consumo (4-02383) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p> <p>ARZILLI: Sulla vertenza sindacale in atto alla SOLVAY di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-01483) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>PAG.</p> <p>672</p> <p>673</p> <p>673</p> <p>674</p> <p>675</p> <p>675</p> <p>675</p> <p>676</p> <p>676</p>	<p>ASSANTE: Per l'inizio delle lezioni nelle scuole elementari di San Vittore del Lazio e Sant'Elia Fiume Rapido (Frosinone) (4-02044) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p> <p>ASSANTE: Per la corresponsione delle indennità dovute per i mesi estivi 1972 ai lavoratori della cartiera Silca di Cassino (Frosinone) (4-02045) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>ASSANTE: Sul trasferimento del dottor Capece Minutolo direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone (4-02318) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>BALDASSARI: Per la liquidazione agli statali dell'indennità integrativa speciale ricompresa nella tredicesima mensilità, in seguito alle recenti decisioni del Consiglio di Stato (4-02564) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i>)</p> <p>BALLARDINI: Per l'apertura del quinto corso della scuola alberghiera ENALC presso l'<i>hôtel</i> Belvue di Trento (4-01508) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>BERNARDI: Per una uniforme qualificazione giuridico-economica della categoria dei gommisti, da parte delle camere di commercio (4-02659) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>BIAMONTE: Per il riesame del trattamento previdenziale dei tabacchicoltori (4-00839) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>BIAMONTE: Per l'istituzione di una scuola materna in Pellare di Maio della Civitella (Salerno) (4-01603) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p> <p>BOFFARDI INES: Crisi delle industrie cartarie del comune di Mele (Genova) (4-00527) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>677</p> <p>678</p> <p>678</p> <p>679</p> <p>680</p> <p>680</p> <p>681</p> <p>681</p> <p>681</p>

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

PAG.	PAG.
<p>BOFFARDI INES: Per la concessione della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori delle cartiere in provincia di Genova, con particolare riferimento a quelli della Paragon (4-00528) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>D'ANGELO: Per l'erogazione da parte dell'INAM, dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale (4-01459) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>
681	687
<p>BOLOGNA: Sui voli Ati presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari di Trieste (4-01443) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p>	<p>D'AURIA: Per la concessione della pensione di reversibilità a Maria Ariola orfana di un ex dipendente del comune di Napoli (4-00856) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>
682	687
<p>CABRAS: Sugli infortuni mortali sul lavoro a Ceprano (Frosinone) e nel frusinate (4-01733) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>DEL DUCA: Sul concordato tra gli uffici finanziari di Villa Santa Maria (Chieti) e la ditta Mariano di Fallo di Civitaluparella (Chieti) (4-00926) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>
683	688
<p>CALABRÒ: Sulla posizione dei diurnisti di terza categoria dipendenti dell'ufficio imposte dirette di Siracusa (4-02088) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	<p>DE VIDOVICH: Sui collegamenti aerei, marittimi e ferroviari di Trieste (4-01709) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p>
684	689
<p>CATANZARITI: Per la concessione della riduzione delle tariffe ferroviarie agli studenti universitari maggiorenni, a carico dei dipendenti statali (4-02026) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>DI GIESI: Per la concessione della pensione sociale INPS a tutti gli aventi diritto (4-00371) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>
685	690
<p>CAVALIERE: Per l'inclusione di un rappresentante della Confederazione italiana sindacati mutilati ed invalidi nella commissione per il collocamento obbligatorio, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (4-02310) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>DI GIESI: Sull'erogazione del presalario agli studenti universitari (4-01179) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
685	690
<p>CESARONI: Sulla situazione occupazionale della fabbrica « Sorelle Fontana » di Ariccia (Roma) (4-00120) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>ERMINERO: Per l'utilizzazione della sede della nuova dogana di Verona (4-01957) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>
685	691
<p>CESARONI: Sui licenziamenti alla Leader di Pomezia (Roma) (4-01430) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>FLAMIGNI: Assegnazione della quarta classe sperimentale all'istituto professionale femminile di Stato Melozzo da Forlì di Forlì (4-01978) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
686	692
<p>COLUCCI: Per la stipula da parte dell'ENPAS e dell'ENPDEDP delle convenzioni, concernenti l'assistenza sanitaria diretta opzionale, con le organizzazioni professionali sindacali (4-01867) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>FLAMIGNI: Per la corresponsione dell'assegno di frequenza agli allievi dei corsi speciali di addestramento professionale per invalidi civili di Forlì (4-02023) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>
686	692
<p>CUSUMANO: Per lo sdoppiamento della IV classe dell'istituto professionale per il commercio di Trapani (4-01982) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>FLAMIGNI: Sul numero complessivo, ripartito per regioni e province, dei vigili urbani, delle guardie provinciali, delle guardie campestri e degli appartenenti ad eventuali altri corpi di polizia locale (4-02948) (risponde SARRI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>
687	692
	<p>FRACANZANI: Sui provvedimenti di chiusura delle industrie saccarifere, in seguito alla vertenza sindacale in atto nel settore (4-01558) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>
	693

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

PAG.		PAG.
593	FURIA: Sulla progettata chiusura delle officine di Sordevolo, nel comune di Occhieppo Superiore (Vercelli) (4-00146) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	697
693	GIOMO: Per il pagamento delle pensioni INPS mediante assegni circolari non trasferibili (4-01473) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	698
694	GIOMO: Per l'istituzione di una seconda sezione civile e penale presso il tribunale di Lodi (Milano) (4-01616) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	699
694	GIOVANNINI: Per l'approntamento dei corsi di informazione e di preparazione in materia di riforma tributaria (4-01737) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	700
695	GIRARDIN: Sulle agitazioni del personale alberghiero nelle zone termali della provincia di Padova in relazione al rinnovo del contratto (4-00751) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	700
695	GUARRA: Per la concessione della pensione IR a Iafrancesco Carminantonio di Benevento, residente all'estero (4-01399) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	701
696	GUARRA: Per la rivalutazione della pensione INPS n. 3630967/Vo in favore di Giovanni Napoli di Salerno (4-01717) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	701
696	IANNIELLO: Per l'ammissione dell'insegnante Armando Di Buono dell'istituto alberghiero di Napoli al corso abilitante per la classe 16 ^a di discipline e tecniche turistiche e alberghiere (4-01353) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	702
696	JACAZZI: Per l'intervento del direttore dell'UPLMO di Caserta per il rispetto della graduatoria nel collocamento dei lavoratori all'INDESIT di Teverola e alla SIEMENS di Santa Maria Capua Vetere (4-01284) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	702
697	LA BELLA: Per la liquidazione di un acconto sulle provvidenze per alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214 (4-02364) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	703
	LAFORGIA: Mancata approvazione della delibera INAM concernente il riconoscimento dei periodi di servizio prestatati dal personale in altri ruoli o fuori ruolo (4-01488) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	703
	LA MARCA: Per il decentramento dei corsi abilitanti per gli insegnanti fuori ruolo della provincia di Caltanissetta (4-01446) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	704
	LOBIANCO: Per la decorrenza dal 1° ottobre 1966 delle nomine degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4-00994) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	
	LOBIANCO: Per il pagamento degli assegni familiari ai coltivatori diretti delle province di Napoli e Caserta (4-02074) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	
	LUCCHESI: Mancato rinnovo del contratto provinciale di lavoro nella provincia di Livorno (4-01502) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	
	LUCCHESI: Per il godimento della pensione INPS di invalidità da parte di Cesare Bianchi, dipendente dell'ENEL a Livorno (4-01673) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	
	MACCHIAVELLI: Per la concessione della Cassa integrazione guadagni al personale interessato della Paragon di Genova (4-00340) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	
	MACCHIAVELLI: Per la concessione di assistenza e contributi per l'organizzazione di corsi di istruzione agli operatori economici, nell'imminenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria (4-01531) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	
	MAGGIONI: Sull'accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro telefonici iscritti al fondo di pensione (4-01623) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	
	MAGGIONI: Per il potenziamento del tribunale di Lodi (Milano) (4-01847) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	
	MAGGIONI: Per la liquidazione dell'indennità integrativa speciale con la tredicesima mensilità ai dipendenti civili e militari dello Stato (4-02739) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i>)	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

PAG.	PAG.
<p>MAINA: Per la restituzione agli ufficiali e sottufficiali dei bersaglieri della tradizionale « fiamma » sul berretto (4-02069) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p>	704
<p>MAMMI: Per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 441, concernente l'interpretazione del trattato di pace in materia di imposte per i cittadini italiani d'origine ebraica (4-01797) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	705
<p>MAROCCO: Sulla soppressione di talune linee aeree dell'ATI, facenti scalo all'aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste (4-01574) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p>	705
<p>MENICACCI: Per la costruzione del monumento ai caduti nella piazza del Popolo di Cittaducale (Rieti) (4-00888) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	706
<p>MENICACCI: Sulla carenza di personale presso le sedi provinciali INPS, in particolare a Perugia (4-01474) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	706
<p>MENICACCI: Sulla costruzione abusiva eretta sulla vecchia strada comunale per San Vito di Narni (Terni) (4-01476) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	707
<p>MENICACCI: Sugli eventuali abusi edilizi attuati dal sindaco di Narni (Terni) (4-01960) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	707
<p>MENICCHINO: Sulle condizioni di lavoro allo stabilimento SIMO del gruppo Danieli di Monfalcone (Gorizia) in relazione al ripetersi di incidenti anche mortali (4-01096) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	708
<p>MESSENI NEMAGNA: Per la tempestiva evasione delle domande di pensione per invalidità e infortunio sul lavoro (4-00809) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	709
<p>MICHELI PIETRO: Sulla ventilata revoca dei cantieri di lavoro e rimboschimento nei comuni montani della provincia di Parma (4-01890) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	709
<p>MORO DINO: Sulla vertenza sindacale in atto nel settore saccarifero (4-01486) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	710
<p>NICCOLAI CESARINO: Sull'arresto di due sindacalisti nel corso della vertenza sindacale alla « Quentin » di Sesto Fiorentino (Firenze) e sul procedimento giudiziario in atto nei confronti del sindaco e di taluni assessori del comune di Pontedera (Pisa) (4-01786) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	710
<p>NICCOLAI GIUSEPPE: Indagini sulla posizione del professor Scaglietti, in relazione alla pubblicazione del « Libro bianco » sulla università di Firenze (4-01519) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	711
<p>NICCOLAI GIUSEPPE: Sull'articolo del quotidiano <i>Roma</i> concernente il comportamento di Nicola d'Arienzo, avvocato generale di Genova (4-01969) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	711
<p>NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla sospensione dei corsi scolastici nel collegio di Castellaneta (Taranto), gestito dall'ENAOLI (4-02286) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	712
<p>NICCOLAI GIUSEPPE: Per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo in favore dei proprietari di stabilimenti balneari (4-02583) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	712
<p>PANDOLFO: Valutazione della laurea in scienze politiche ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie (4-01840) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	712
<p>PAZZAGLIA: Sulla nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di consiglieri di Stato (4-01366) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)</p>	713
<p>PAZZAGLIA: Sull'incompatibilità della carica di sindaco con le funzioni di collocatore comunale in riferimento al collocatore di Cuglieri (Nuoro) (4-02097) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	713
<p>PERANTUONO: Concessione con l'entrata in vigore della riforma tributaria dell'abbuono di 10 anni ai fini previdenziali e di anzianità ai dipendenti degli uffici di imposte di consumo in possesso di determinati requisiti (4-02202) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	714
<p>PEZZATI: Per l'istituzione di un ufficio distaccato dell'IVA a Prato (Firenze) (4-02754) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	714

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

PAG.	PAG.
POLI: Sull'ingiunzione di sfratto agli affittuari delle abitazioni dell'ENEL, nelle località di Serrazzano, Larderello, Castelnuovo di Val Cecina e Sasso Pisano (Pisa) (4-00360) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	SACCUCCI: Sulle discriminazioni nel pagamento del dazio fra talune categorie di produttori (4-02163) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
715	721
POLI: Per l'istituzione di un liceo-ginnasio a Pietrasanta (Lucca) (4-00917) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SACCUCCI: Sulle commesse industriali effettuate, dal 23 marzo 1971 ad oggi, dal Ministero della difesa alla società Aerostatica di Roma (4-02474) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
715	721
POLI: Sulla tensione in atto alla Solvay di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-01373) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	SANTAGATI: Applicazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega al Governo per la riforma tributaria (4-01370) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
716	721
POLI: Sulla vertenza sindacale in atto alla Solvay di Rosignano (Livorno) (4-01572) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	SIGNORILE: Sulla situazione occupazionale nella ditta NOMEF nel comune di Trepuzzi (Lecce) (4-01866) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)
716	723
POLI: Per il tempestivo rimborso dell'IGE agli esportatori di marmo della Versilia e della zona Apuana (4-02718) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	SISTO: Sul ventilato scioglimento dell'11° Reggimento fanteria Car di stanza a Casale Monferrato (Alessandria) (4-01977) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
717	723
PRETI: Carenze nell'organizzazione della Zecca (4-01631) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i>)	SKERK: Per l'istituzione della quarta classe presso l'Istituto professionale di Stato per il commercio con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia (4-01582) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
718	723
QUARANTA: Sul divieto di erogazione dei premi al personale trasferito o comandato presso le regioni (4-01463) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	SKERK: Sull'esclusione dalle norme speciali per il bando di concorso magistrale delle scuole slovene del Friuli-Venezia Giulia (4-01742) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
718	724
RAUTI: Sull'esposto presentato al Ministero della pubblica istruzione nel 1971 da professori del liceo scientifico di Lametia-Terme (Catanzaro) (4-01991) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SPONZIELLO: Sulla situazione occupazionale e produttiva dell'industria Federamenti di Galatina (Lecce) (4-01760) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)
719	724
RENDE: Sulla definizione delle modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza (4-01114) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i>)	SPONZIELLO: Definizione della pratica di liquidazione della pensione INPS a Domenico Cimini, ex dipendente del comune di Bolognano (Pescara) (4-01777) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
719	725
RIZZI: Per l'istituzione di borse di studio al nome di Filippo Turati per gli studenti universitari di scienze politiche (4-01220) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TOZZI CONDIVI: Sull'insufficienza di monete da lire 10 e lire 5 (4-01901) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i>)
719	725
RUSSO FERDINANDO: Per la realizzazione degli impianti di illuminazione di taluni quartieri popolari di Castelvetrano (Trapani) e in particolare del Rione Amari (4-02217) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	TRANTINO: Sull'attività della commissione di collocamento dell'ufficio provinciale del lavoro di Catania (4-01543) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)
720	726
RUSSO FERDINANDO: Per l'istituzione di corsi gratuiti per i cittadini in vista della entrata in vigore della riforma tributaria (4-02781) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	TRIPODI GIROLAMO: Sui metodi seguiti nel collocamento dei lavoratori di Ge-
720	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

	PAG.
race (Reggio Calabria) (4-01181) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	726
TROMBADORI: Per l'applicazione della legge 20 novembre 1971, n. 1062, in materia di garanzie per il regolare svolgimento del mercato d'arte (4-02079) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	727
VERGA: Sulla proroga dei termini per l'assegnazione di alloggi popolari per gli emigrati, disposta dalla Gescal e sul conseguente ritardo nella consegna degli alloggi di Milano e Magenta (4-00803) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	728
ZURLO: Per l'estensione dell'assistenza farmaceutica agli assistiti dell'ENPAS e dell'ENPDEDP nei comuni e nella provincia di Bari (4-01144) (risponde COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	729

ABBIATI DOLORES E TERRAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della ditta Fenotti e Comini di Nave (Brescia) per il suo comportamento antisindacale e contrario alle norme di legge (statuto dei lavoratori, sicurezza e igiene sul lavoro) e contrattuali, e per la violazione permanente degli accordi sindacali sottoscritti aziendali.

Presso la ditta Fenotti e Comini si registrano:

1) un elevato numero di infortuni (dei quali tre mortali in meno di tre anni);

2) la violazione di un accordo stipulato tra le parti dopo una lunga vertenza, il ripetuto taglio dei cottimi deciso unilateralmente, con conseguente riduzione dei guadagni orari degli operai e stimolo alla accelerazione dei ritmi di lavoro (causa non secondaria, questa, dei frequenti infortuni denunciati);

3) il licenziamento di un rappresentante sindacale nel mese di luglio (rientrato in seguito alla lotta dei lavoratori);

4) la pervicace violazione del diritto di assemblea (per la quale la magistratura ha già emesso due sentenze di condanna);

5) la chiusura dell'intero reparto « acciaieria » motivata con non meglio precisate esigenze di « riparazioni urgenti » senza garantire il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti sospesi, fatto che ha provocato

lo sciopero — tuttora in atto — dei lavoratori degli altri reparti.

Il comportamento illegale della ditta, che da oltre un anno non concede tregua ai dipendenti, dimostra senza possibilità di dubbio a chi vada attribuita la responsabilità della cosiddetta « conflittualità permanente » che si vorrebbe scaricare sui lavoratori. (4-01148)

RISPOSTA. — Si informa che l'ispettorato del lavoro di Brescia non ha mancato di svolgere accurate indagini dalle quali è emerso che la maggior parte degli infortuni presso la ditta Fenotti e Comini di Nave è dovuta a cause accidentali, ricorrenti soprattutto nei reparti acciaieria e laminazione, che comportano lesioni da ustioni con conseguenti assenze dal lavoro per inabilità temporanea dai 5 ai 20 giorni.

Per quanto concerne gli incidenti mortali di cui sono rimaste vittime gli operai Pasotti Umberto e Inverardi Giuliano, l'ispettorato del lavoro a suo tempo, in base agli accertamenti compiuti, ha inviato dettagliati rapporti alla competente autorità giudiziaria.

Per ciò che riguarda invece il decesso dell'operaio qualificato Agnoeli Luciano avvenuto il 26 maggio 1972, allo stato attuale dei fatti, non si hanno elementi validi per ritenerlo dovuto ad infortunio sul lavoro, non essendo stata ancora determinata la causa reale dell'evento mortale.

Circa il cottimo precedentemente pattuito, che aveva subito nel mese di maggio 1972 una prima riduzione ed una seconda nel successivo mese di giugno, è stato raggiunto un accordo in sede aziendale il 21 settembre 1972.

Il rappresentante sindacale licenziato nel mese di luglio 1972 è stato riassunto al lavoro dalla ditta.

I rappresentanti sindacali, a norma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, avevano chiesto alla direzione della azienda di poter effettuare il giorno 30 giugno 1972 una assemblea. Alla data prestabilita il signor Pasini Ultimo, in rappresentanza delle tre organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, si presentava all'ingresso dello stabilimento trovando l'opposizione del portinaio. I lavoratori presenti in azienda fecero comunque entrare il rappresentante sindacale provinciale e si tenne l'assemblea in un piazzale all'interno della ditta.

Il 25 luglio 1972 l'azienda ha fermato per due turni il reparto acciaieria, motivando tale decisione con la necessità di urgenti manutenzioni agli impianti di colata continua. Da

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

ciò l'astensione dal lavoro di tutti i dipendenti che per altro hanno ripreso il lavoro il giorno successivo.

Il Ministro: COPPO.

ABELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga possibile, anche in regime di IVA, effettuare i rimborsi IGE riscossi attraverso il discarico della stessa IVA, ciò allo scopo di non inserire ulteriori elementi di ritardo nel campo di tali rimborsi la cui esasperata lentezza già reca notevoli pregiudizi alle aziende, specie in questo momento di grave crisi economica.

In caso affermativo l'interrogante chiede che tale orientamento venga reso noto con assoluta urgenza dal momento che già in questi giorni le ditte interessate devono decidere se modificare o meno le loro richieste di rimborso. (4-02047)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, non prevede alcuna possibilità di recuperare, mediante detrazione dall'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'ammontare dell'IGE spettante alle imprese a titolo di ristorno per le esportazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regime impositivo.

Se, d'altra parte, tale eventualità fosse stata prevista e disciplinata con la normativa citata, essa avrebbe configurato verosimilmente un'ipotesi di eccesso di delega, con tutte le immaginabili implicazioni connesse a tale disposizione.

Alle enunciate considerazioni di ordine legislativo e giuridico-interpretativo, va quindi collegata l'impossibilità di provvedere con misure amministrative a risolvere il problema nel senso indicato dall'interrogante.

D'altronde, occorre aver presente che le esigenze degli esportatori non sono state sottovalutate: esse anzi risultano adeguatamente considerate nella predisposizione della normativa delegata in materia di IVA.

Soprattutto rilevante a questo riguardo è da ritenersi la possibilità concessa a tali operatori di continuare a fruire dei ristorni alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, per i prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ed esportati, senza trasformazione, entro il 30 giugno 1973.

Il Ministro: VALSECCHI.

ALFANO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se, in relazione alle notizie apparse sulla stampa in merito ad una accentuata stasi nell'apporto valutario alla nostra bilancia da parte del turismo estero, ritengano opportuno e necessario non solo invitare ma ottenere concretamente che gli organi periferici attuino un severo controllo sui prezzi praticati da ristoranti, alberghi, stabilimenti, luoghi di svago e così via.

Se ritengano necessario potenziare al massimo la sorveglianza delle auto e delle cose dei turisti stranieri che sono particolarmente oggetto delle attenzioni di male intenzionati.

Se ritengano rendere pubblicamente note, sia in Italia sia all'estero, queste iniziative di controllo e di sicurezza — con i mezzi ritenuti più idonei — al fine di contrastare e di contenere l'azione in atto da parte di centri turistici stranieri, che di questi fatti ed episodi si servono per dirottare dal nostro paese le correnti turistiche. (4-00890)

RISPOSTA. — Le notizie pessimistiche diffuse da fonti non ufficiali « in merito ad una accentuata stasi nell'apporto valutario alla nostra bilancia da parte del turismo estero » non hanno avuto riscontro nella realtà dei fatti, come risulta chiaramente dai dati che dalle sedi competenti stanno affluendo a questa amministrazione.

In relazione a tali dati, sia pure non definitivi, la bilancia valutaria turistica, riferita al periodo gennaio-settembre 1972, ha fatto registrare un saldo attivo pari a 585 miliardi e 80 milioni di lire, con un incremento del 17,7 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1971.

Ciò premesso, è da considerare che il contenimento delle tariffe alberghiere e dei prezzi degli altri pubblici esercizi (ristoranti, caffè e bar, locali di ritrovo e di divertimento, alberghi diurni e bagni pubblici, ecc.) ha permesso all'Italia di conservare le sue posizioni di primato — sia sotto il profilo dell'afflusso turistico estero in senso assoluto, sia sotto l'aspetto delle presenze alberghiere — e costituisce tuttora un cardine fondamentale dei programmi di politica turistica.

Alla stregua di detto principio, questo Ministero ha svolto e continua a svolgere una penetrante azione di orientamento nei riguardi della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT) e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

Sulla base dello stesso indirizzo programmatico e dietro specifiche istruzioni ricevute dal comitato interministeriale dei prezzi, gli appositi comitati provinciali, in sede di determinazione dei prezzi alberghieri per l'anno 1973, hanno applicato adattamenti tariffari, di limitata entità, contemperando le esigenze economiche delle aziende alberghiere con la necessità di mantenere le tariffe medesime ad un livello di concorrenzialità nei confronti di altri paesi, inclusi quelli del bacino mediterraneo.

In merito al controllo dei prezzi praticati dai pubblici esercizi, i competenti organi di polizia hanno esplicitato, anche in esecuzione di particolari disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, una energica azione di vigilanza.

Il problema della tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione e repressione delle attività criminose, con speciale riguardo ai centri maggiormente frequentati da turisti esteri, ha sempre formato oggetto di attente e sollecite cure da parte del Ministero dell'interno.

Sul piano pratico ed operativo, la predetta amministrazione provvede ogni anno a richiamare l'attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, affinché siano adottate tutte le misure atte a garantire il più confortevole soggiorno dei turisti.

In applicazione di tali direttive, le prefetture istituiscono, tra l'altro, apposite squadre di vigilanza, composte, all'occorrenza, oltre che da elementi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da personale appartenente all'arma dei carabinieri e alla polizia urbana.

Il Ministero dell'interno dispone, inoltre, per l'invio — presso i posti di polizia delle più rinomate e affollate località turistiche — di adeguati rinforzi in uomini e mezzi per la attuazione, durante il periodo di massimo afflusso di villeggianti nazionali ed esteri, di una più intensa e rigorosa azione di sorveglianza.

In tal modo, si riesce a rendere pressoché irrilevante il numero dei furti perpetrati ai danni dei turisti esteri, ai quali vengono distribuiti, all'atto del loro ingresso nel nostro paese, *dépliants* contenenti alcuni consigli di comportamento.

Si fa presente, altresì, che questa amministrazione ha impartito istruzioni all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), affinché siano rese pubblicamente note in Italia e all'estero, con i mezzi ritenuti più idonei, le iniziative adottate in tema di controllo e di sicurezza, a tutela dei turisti stranieri.

Infine, si comunica che il dirottamento verso altri centri di turisti destinati al nostro paese si è manifestato quasi inesistente, nonostante le campagne di interessato allarmismo, alimentate da fonti straniere.

Il Ministro: BADINI CONFALONIERI.

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora pubblicati i dati relativi alla situazione demografica attuale e se ritenga che per le prossime consultazioni amministrative venga conseguentemente mutato il sistema elettorale in quei comuni nei quali si è determinata una variazione della popolazione in base al recente censimento.

(4-01156)

RISPOSTA. — L'Istituto centrale di statistica ha reso noti in data 15 giugno 1972 i primi risultati provinciali e comunali sulla popolazione e sulle abitazioni.

I dati in questione sono per altro il risultato di contabilizzazioni effettuate in sede comunale e come tali sono da ritenersi provvisori, ossia suscettibili di modificazioni a seguito dello spoglio definitivo attualmente in corso; tale spoglio viene effettuato presso l'ISTAT, provincia per provincia, con i più moderni sistemi meccanografici nell'intento di ridurre al minimo i tempi tecnici occorrenti e presumibilmente potrà essere ultimato nel giro di circa sei mesi.

Pertanto, il dato definitivo concernente la popolazione legale dei comuni — la cui acquisizione presuppone la elaborazione dei dati dell'ultima provincia — non potrà essere pubblicato, per la totalità dei comuni, che nei primi mesi del prossimo anno.

Si fa presente, infine, che i dati provvisori già pubblicati come sopra detto, sono stati utilizzati per la determinazione del numero dei consiglieri comunali e provinciali da eleggere con la consultazione amministrativa del 26 novembre 1972, senza attendere la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei « dati definitivi » stante che le leggi elettorali vigenti — ad eccezione di quella recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (legge 27 febbraio 1958, n. 64) — non richiedono tale specifica formalità.

Analogo criterio, del resto, venne eseguito successivamente al censimento del 1951: sulla base della pubblicazione dell'ISTAT, riportando come « dati provvisori » i « primi risultati » del censimento stesso, vennero ef-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

fettuate, infatti, tutte le elezioni amministrative svoltesi negli anni 1952, 1953 e 1954, mentre i « risultati definitivi » del predetto censimento vennero pubblicati soltanto alla fine del 1954 (supplemento ordinario *Gazzetta ufficiale* del 15 dicembre 1954, n. 287).

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

ALFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere con quali criteri vengono scelti i professori nelle sessioni di esami, quando molti di quelli che vengono scelti declinano l'incarico e molti altri, desiderandolo, non possono ottenerlo, pur avendo fatto rituale e tempestiva domanda. (4-01160)

RISPOSTA. — La composizione delle commissioni di esami di maturità viene effettuata seguendo i criteri indicati dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che non stabilisce un ordine tassativo di priorità, ma precisa solo le categorie tra le quali si possono scegliere i presidenti e i commissari.

Premesso quindi che la presentazione delle domande da parte dei docenti per la partecipazione, quale commissari, agli esami di maturità non costituisce diritto per la nomina, si precisa che nel breve tempo a disposizione, i vari uffici ministeriali competenti provvedono, previo accertamento dei requisiti, alla nomina dei vari professori interessati, contemperando le esigenze del personale di ruolo e di quello abilitato, il quale ultimo conserva ancora un peso importante nel pubblico insegnamento.

Accade per altro che alcuni professori, per motivi personali, declinano l'incarico ricevuto; in tal caso i provveditori agli studi procedono alla loro sostituzione con quegli insegnanti che, non avendo ottenuto la nomina, si mettono a disposizione proprio per le eventuali sostituzioni dei rinunciari.

Il Ministro: SCALFARO.

ALFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se ritenga opportuno e necessario limitare a cinque anni il periodo di « fuori corso » per gli studenti universitari, con cessazione di ogni diritto alla prosecuzione dei corsi di studio dopo tale termine;

b) se condivida il parere che tale provvedimento sarebbe oltremodo utile ai fini di un riordinamento delle università, in quanto

dopo cinque anni di fuori corso ben raramente gli studenti conseguono la laurea ed in tal modo si eliminerebbero anche molte persone che, sotto l'etichetta di studenti, risultano essere fomentatori di disordini ostacolando il regolare corso di studi per coloro cui sta a cuore lo studio ed il celere conseguimento del diploma di laurea. (4-02174)

RISPOSTA. — L'articolo 149 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, prevede la decadenza dalla qualità di studente, per coloro che non sostengono esami per otto anni consecutivi; per cui, chi decade dalla qualità di studente, qualora intenda riprendere gli studi interrotti, è tenuto a rinnovare l'immatricolazione ai corsi, sostenendo *ex novo* le prove già superate.

La soluzione auspicata dall'interrogante, di limitare cioè a cinque anni il periodo di fuori corso per gli studenti universitari, potrà essere solo esaminata in sede legislativa, e in particolare in sede di riforma universitaria.

Il Ministro: SCALFARO.

ALFANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia vero il fatto che molte aziende sia parastatali sia private, non hanno inquadrato nei loro organici la percentuale di invalidi civili, profughi, orfani e di quelle altre categorie di cittadini previste dalla legge.

Se ritenga quindi doveroso intervenire energicamente per eliminare tali gravi violazioni di legge. (4-02186)

RISPOSTA. — L'applicazione non sempre puntuale della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel settore del pubblico impiego è stata determinata, tra l'altro, dalla possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, di accantonare — per quanto riguarda la carriera esecutiva, ausiliaria o equipollenti ed operaia — i posti disponibili.

Comunque, questo Ministero e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri non hanno tralasciato occasione alcuna per richiamare e sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e, per il loro tramite gli enti vigilati, sulla esigenza di dare completa attuazione alla legge in parola.

In particolare, è stata sottolineata la necessità che i posti vacanti nella carriera esecutiva, ausiliaria ed in quella operaia — conferibili per chiamata diretta — siano assegnati

ai beneficiari entro breve termine, così come quelli che dovessero mano a mano rendersi disponibili per effetto di eventuali ampliamenti di organici, collocamenti a riposo o altre cause.

Per quanto concerne il settore privato, questo Ministero non ha mancato, sin dalla entrata in vigore della legge n. 482, d'impartire le necessarie istruzioni agli uffici del lavoro ai fini di una concreta applicazione della legge stessa. Sono stati forniti opportuni chiarimenti per una migliore interpretazione della normativa, richiamando anche l'attenzione degli ispettorati del lavoro sulla esigenza di tempestivi interventi presso le aziende inadempienti agli obblighi di assunzione degli invalidi e degli altri aventi diritto.

I risultati conseguiti non hanno corrisposto completamente alle aspettative delle categorie interessate a causa della macchinosità delle procedure previste dalla legge di che trattasi.

Al fine di eliminare gli inconvenienti verificatisi è stato predisposto uno schema di disegno di legge attualmente all'esame delle altre amministrazioni interessate, contenente modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina giuridica.

Il Ministro: COPPO.

ALLOCCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda, prima ancora della pubblicazione dei decreti afferenti l'IVA, dare, con apposito ufficiale comunicato stampa, tranquillità e pace alle molte migliaia di impiegati delle imposte di consumo i quali, a poche settimane dal 1° gennaio 1973, non conoscono ancora ufficialmente se e da chi saranno assorbiti per proseguire nel loro impiego; se e quando riprenderanno lavoro dopo il 31 dicembre 1972; se e quando saranno loro assicurate la continuità del rapporto di lavoro e la prosecuzione delle carriere.

L'interrogante fa presente l'urgenza della risposta, atteso che una ditta appaltatrice delle imposte di consumo come la « Trezza » di Verona sin dal 22 agosto 1972 ha preannunciato ai suoi dipendenti la cessazione del rapporto di impiego con lettera del seguente tenore:

« Come sarà a sua conoscenza la legge del 24 luglio 1972, n. 321, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 24 luglio 1972, n. 191, ha prorogato al 31 dicembre 1972 la data della abolizione delle imposte di consumo e la conseguenziale scadenza degli appalti del servizio della loro riscossione.

Pertanto, in forza dell'articolo 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che salvaguarda il posto di lavoro del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e delle leggi delegate in corso di emanazione per la attuazione della riforma tributaria, la sua dipendenza economica e di impiego nei confronti della scrivente viene a cessare con il 31 dicembre 1972, pur continuando a tutti gli effetti il suo rapporto di lavoro con lo Stato e con gli enti che saranno indicati nelle leggi delegate.

Sarà nostra premura renderla edotta, tosto che possibile, degli incumbenti occorrenti come saranno previsti dai predetti emanandi provvedimenti legislativi di esecuzione.

La scrivente, nel farle presente a tutti gli effetti quanto sopra, tiene a ringraziarla per il lavoro svolto ed a formularle i migliori auguri per la sua futura attività. p.p. società « Trezza ».

(4-02383)

RISPOSTA. — Il supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292, ha pubblicato il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 649, con il quale sono state emanate norme concernenti anche la situazione del personale delle abolite imposte di consumo.

Inoltre, per la migliore ed uniforme attuazione delle suddette norme, l'amministrazione ha diramato la circolare del 6 dicembre 1972, n. 17, in cui sono state indicate le modalità di esecuzione della legge ed ogni altro adempimento inteso a facilitare al personale interessato la conoscenza delle varie disposizioni legislative nella soggetta materia.

Il Ministro: VALSECCHI.

ARZILLI E BERNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del ricattatorio atteggiamento assunto dalla direzione della società Solvay di Rosignano Marittimo (Livorno) nei confronti dei sindacati e delle maestranze in lotta (settore chimico) per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Se ritengano dover intervenire per indurre o imporre alla società Solvay di desistere da tale condannabile comportamento, considerandolo un vero e proprio attentato all'esercizio dei diritti di sciopero e sindacali, com'è dimostrato dalle sospensioni di lavoratori (circa 800 dopo il recente sciopero), nonché dalle pesanti pressioni esercitate nei con-

fronti di lavoratori e rappresentanti sindacali, minacce accompagnate da licenziamenti e riduzioni di personale (oltre mille in un anno), dall'effettiva riduzione dell'organico e dalla accumulazione di mansioni e competenze sul restante personale, unitamente all'aumento dei ritmi di lavoro e dello sfruttamento degli operai e dei tecnici, aggravandone così i già elevati pericoli per la loro salute e l'incolumità fisica.

Inoltre questo esasperante comportamento della società Solvay — che è disapprovato e stigmatizzato oltre che dai lavoratori e sindacati anche dalle forze politiche, dai settori amministrativi della zona e della stessa pubblica opinione — sembra rivolto ad ottenere dal Governo mezzi finanziari e agevolazioni che le consentano di potenziare i propri impianti e le proprie strutture produttive.

Pertanto gli interroganti, considerando che le giuste e miglioritarie richieste contrattuali; che l'esercizio del diritto di sciopero e dei diritti sindacali non possono essere condizionati dai propositi programmatici della direzione Solvay, ritengono fortemente motivata la richiesta d'intervento governativo, non solo per porre la società Solvay di fronte alle proprie responsabilità, ma per dimostrare che essa, come affermano le maestranze e i sindacati, può benissimo accogliere le richieste previste dal rinnovo contrattuale e provvedere, nello stesso tempo, alla ristrutturazione dei propri impianti investendo parte dei lauti profitti che ha sicuramente accumulato attraverso un positivo e costante andamento produttivo e di mercato. (4-01483)

RISPOSTA. — L'agitazione sindacale dei lavoratori dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo, nel quadro delle iniziative connesse al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore chimico, ha presentato aspetti particolari in ordine alla modalità degli scioperi.

La direzione aziendale ha sempre sostenuto che gli impianti a ciclo continuo (sodiera ed elettrolisi) non possono subire interruzioni durante gli scioperi, per il pericolo di guasto alle delicate apparecchiature. Di contro, i sindacati hanno sempre insistito perché il ritmo produttivo di detti impianti venisse congruamente ridotto, ad evitare la vanificazione degli scioperi stessi.

Per le astensioni dal lavoro verificatesi nel mese di agosto, le parti si erano accordate, anche a seguito degli interventi della prefettura e dell'ufficio del lavoro di Livorno, per

una riduzione di circa il 10 per cento della produzione della sodiera (da 2.000 a 1.800 tonnellate al giorno) e per una pari riduzione del numero dei dipendenti esonerati dallo sciopero ed addetti alla conduzione ed alla salvaguardia di tale impianto.

Invece, per lo sciopero indetto il 7 settembre 1972, mentre la direzione aziendale si dichiarava disposta a continuare ad attuare l'accordo suddetto, le organizzazioni sindacali comunicavano di non poter rispettare le intese precedentemente raggiunte, in relazione alla rottura delle trattative avutesi in sede nazionale, e chiedevano, pertanto, una riduzione dell'attività della sodiera nella misura del 40 per cento.

La direzione dello stabilimento respingeva tale richiesta e, dopo aver fatto presente di non poter diversamente garantire la sicurezza degli impianti, provvedeva alla totale fermata degli stessi ed alla sospensione dal lavoro di circa 800 dipendenti, successivamente posti in Cassa integrazione guadagni. Tale personale è stato, poi, gradualmente riassorbito, man mano che gli impianti riprendevano a funzionare.

In riferimento a tale situazione che aveva determinato un forte stato di tensione, in sede politica e sindacale, ed in previsione di un ulteriore sciopero programmato per il 28 settembre, il prefetto di Livorno è ancora una volta intervenuto nella vertenza tra le parti, le quali si sono accordate, dopo lunghe discussioni per una riduzione della produzione della sodiera su una misura aggirantesi tra il 12 per cento ed il 15 per cento (da 2.000 a 1.700-1.750 tonnellate al giorno).

Gli scioperi del 28 settembre e del 10 ottobre 1972 si sono svolti ordinatamente. Comunque, come è certamente noto, la questione deve oggi ritenersi superata, essendo intervenuto nella stessa giornata del 10 ottobre 1972 l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori chimici, che pone fine ad una lunga e complessa trattativa che ha interessato 300 mila lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare, con la massima sollecitudine, per consentire l'inizio delle lezioni nelle scuole elementari di San Vittore del Lazio e di Sant'Elia Fiume Rapido (Frosinone) i cui edifici sono tuttora inagibili. (4-02044)

RISPOSTA. — Tutte le scuole del comune di San Vittore del Lazio hanno avuto regolare inizio, per il corrente anno scolastico 1972-73, il 2 ottobre 1972.

Per quanto concerne l'edificio scolastico del capoluogo si fa presente che i lavori di radicale riparazione del tetto, degli intonaci e degli infissi sono stati iniziati fin dal mese di luglio; tuttavia l'inclemenza del tempo dell'estate scorsa non ne ha consentito l'ultimazione entro il 2 ottobre 1972.

La previsione della ultimazione dei lavori era per la fine del mese di dicembre.

Tutto ciò non ha impedito, comunque, la puntuale riapertura delle scuole anche nel suddetto plesso dal momento che le 9 classi interessate sono state provvisoriamente ben sistemate presso aule private, dove funzionano però, necessariamente col doppio turno di orario: 5 classi il mattino e 4 il pomeriggio.

Tali classi torneranno a funzionare tutte nel turno antimeridiano nell'apposito edificio, appena saranno stati ultimati i lavori di riparazione.

Per quanto concerne le scuole elementari di Sant'Elia Fiumerapido capoluogo e Portella, si precisa che in tali plessi scolastici non è stato possibile far iniziare le lezioni il 2 ottobre 1972 per i seguenti motivi:

a) a Sant'Elia Fiumerapido capoluogo permaneva da circa 10 anni, nel piazzale esterno annesso all'apposito edificio scolastico, un serio pericolo per gli alunni sia alla entrata della scuola, sia all'uscita, sia nella ricreazione all'aperto, costituito da tondini di ferro di circa 2 metri di lunghezza, arrugginiti e senza alcuna protezione, sporgenti dai cordoli di cemento armato della palestra in corso di ultimazione, nonostante che la cosa fosse stata reiteratamente fatta presente al comune da parte delle autorità scolastiche locali.

b) nella scuola di Portella, la scala esterna di accesso all'edificio appositamente costruito era priva da vari anni di ringhiera di protezione, il che costituiva un continuo grave pericolo per gli alunni.

Le lezioni nelle suddette scuole hanno avuto inizio rispettivamente il giorno 9 ottobre per Sant'Elia capoluogo e il 23 ottobre per Sant'Elia Portella, dopo che il comune ha provveduto a recingere con una palizzata di protezione la costruenda palestra scolastica del capoluogo e ad applicare una ringhiera in legno alla scala di accesso della scuola di Portella.

Il Ministro: SCALFARO.

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali ai lavoratori della cartiera Silca di Cassino (Frosinone), posti in cassa integrazione guadagni, non sono state ancora corrisposte le indennità dovute per i mesi di giugno, luglio e agosto 1972; se intenda dare disposizioni perché tali indennità siano versate ai lavoratori stessi nel più breve tempo possibile, soprattutto in considerazione del loro stato di assoluto bisogno. (4-02045)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 15 novembre 1972 è stato prorogato a sei mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal decreto interministeriale 21 agosto 1972 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore carte e cartone operanti in provincia di Frosinone, sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 1° febbraio 1972. Tra tali lavoratori sono compresi anche i dipendenti della ditta Silca di Cassino.

Il Ministro: COPPO.

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali del tutto imprevedibilmente e di autorità è stato trasferito ad altra sede il dottor Capece Minutolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone.

Se siano vere le notizie fornite dalla cronaca provinciale di un quotidiano di Roma secondo le quali il trasferimento sarebbe stato determinato dal fatto che il dottor Capece Minutolo « s'era messo in testa di combattere contro i collocatori disonesti, di smascherare il *racket* dei posti di lavoro, di non consentire la pratica delle assunzioni preferenziali con il trucco della « lettera di passaggio » « valorizzando a tal fine anche le commissioni comunali di collocamento previste dallo statuto dei lavoratori ».

(4-02318)

RISPOSTA. — Il trasferimento del dottor Capece Minutolo dall'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone al Ministero è stato disposto in relazione all'obiettivo esigenza di potenziamento dell'ufficio ispettivo — al quale il funzionario è stato assegnato — che esercita il controllo sull'attività degli uffici regionali e provinciali del lavoro e delle loro sezioni.

Le diverse cause cui si è inteso ricollegare il trasferimento sono destituite di fondamento e comunque il trasferimento stesso non recherebbe pregiudizio al buon funzionamento di quell'ufficio provinciale.

Il Ministro: COPPO.

BALDASSARI, GUGLIELMINO, CERAVOLO E SCIPIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

a) il Consiglio di Stato con decisione del 28 agosto 1970, n. 596 e del 15 giugno 1971, n. 638, ha dichiarato: « ai sensi del decreto-legge 25 ottobre 1946, n. 263, la tredicesima mensilità non costituisce un assegno che viene corrisposto a titolo di gratificazione, bensì, viene considerata emolumento fisso ricorrente e di natura non diversa da quella dello stipendio, del quale è accessorio necessario e inscindibile »;

b) i dipendenti della pubblica amministrazione hanno finora percepito la tredicesima mensilità senza che in essa fosse compresa l'indennità integrativa speciale — quali disposizioni siano state impartite ai vari Ministeri affinché agli aventi diritto siano corrisposti la tredicesima mensilità aumentata dell'indennità integrativa speciale e gli arretrati relativi. (4-02564)

RISPOSTA. — In ordine alla questione posta dagli interroganti giova premettere che la tredicesima mensilità, istituita a favore del personale statale con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263, è commisurata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 767 — secondo comma dell'articolo 7 — ad un dodicesimo dell'importo annuo lordo dello stipendio, paga o retribuzione in godimento al 16 dicembre di ogni anno, « con esclusione di qualsiasi altro assegno ».

Il chiaro dettato di quest'ultima norma non aveva dato adito a dubbi circa l'esclusione del diritto del personale statale al computo in detta mensilità di altri emolumenti fissi percepiti mensilmente, diversi dallo stipendio.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con le decisioni del 28 agosto 1970, n. 596 e del 15 giugno 1971, n. 638, alle quali gli interroganti fanno riferimento, ha affermato che la tredicesima mensilità costituisce un assegno fisso e ricorrente di natura non diversa da

quella dello stipendio, del quale si considera un accessorio necessario.

Con tale puntualizzazione il predetto consesso ha soltanto ritenuto di poter stabilire che l'assegno personale, previsto dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, che viene corrisposto ai dipendenti pubblici per differenza fra lo stipendio in godimento e quello eventualmente inferiore spettante in caso di passaggio da una altra carriera, debba essere considerato ai fini della determinazione della tredicesima mensilità. Ciò, d'altra parte, a conferma di sua precedente giurisprudenza.

Non può negarsi che le predette decisioni appaiono giustificate, considerando che l'assegno *ad personam* ha lo scopo di evitare che, nel menzionato caso di passaggio di carriera, il dipendente subisca una decurtazione dello stipendio in godimento, costituente l'emolumento fondamentale, e che analoga decurtazione si verificherebbe sulla tredicesima mensilità se con essa non venisse liquidato lo stesso assegno.

Ciò chiarito, non si può ora non evidenziare che le cennate decisioni, spiegando efficacia soltanto per le questioni di diritto messe in discussione con i ricorsi che ad esse hanno dato origine, non avevano affatto l'obiettivo di includere nella tredicesima mensilità l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la quale presenta peculiari caratteristiche che la diversificano da quelle proprie dell'assegno personale. Essa, infatti, varia annualmente in relazione all'evoluzione dell'indice del costo della vita e viene attribuita in misura unica per tutto il personale e quindi non subisce modifiche nel caso in cui il dipendente cambi carriera o amministrazione. Inoltre, a differenza dell'assegno personale e dello stipendio non è pensionabile.

Appare perciò chiaro che dalle decisioni in parola non può ricavarsi un principio generale informatore che dia la possibilità di considerare detta indennità ai fini della liquidazione della tredicesima mensilità, tanto più che una siffatta interpretazione non trova alcun sostegno nell'ordinamento positivo.

Del resto, proprio in considerazione delle esposte caratteristiche della indennità integrativa, la stessa IV sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 30 ottobre 1963, n. 660, aveva espressamente escluso la possibilità che l'indennità in parola potesse es-

sere considerata ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, avuto riguardo alla precisa esclusione espressamente prevista dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 1955, n. 767.

Concludendo, si informa che la questione trattata ha formato oggetto di un quesito da parte dell'amministrazione dei trasporti alla quale, con telegramma di questo Ministero in data 16 novembre 1972, esteso, per conoscenza, a tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono state rese ufficialmente note le considerazioni sopra esposte.

Il Ministro: MALAGODI.

BALLARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi non si è ancora iniziato il quinto corso della scuola alberghiera ENALC dell'Hotel *Belvue* di Trento, benché l'albergo sia disponibile, i fondi anche e da tempo, ed il numero degli alunni iscritti non sia inferiore a quello del primo corso. (4-01508)

RISPOSTA. — Il quinto corso della scuola alberghiera ENALC dell'Hotel *Belvue* di Trento non ha potuto avere regolare inizio prima per ragioni di carattere organizzativo e, successivamente, per la obiettiva difficoltà di ottenere la frequenza di un adeguato numero di allieve, molte delle quali erano impegnate nella stagione turistica.

Si assicura, comunque, che l'inizio del corso in questione è avvenuto nella corrente stagione autunnale.

Il Ministro: COPPO.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se risponda a verità quanto recentemente rilevato in un congresso della categoria dei gommisti circa la pluralità delle qualificazioni giuridico-economiche con cui le camere di commercio designano gli addebiti al settore (che effettuano la rivendita, la vulcanizzazione, il montaggio, la calibratura delle gomme di auto ed altre operazioni).

Risulta infatti che alcune camere di commercio qualificano i gommisti come artigiani, altre come commercianti, altre ancora come piccoli commercianti.

Ad evitare la suddetta disparità di valutazioni, che potrebbe anche risolversi in un regime di notevole ineguaglianza contributivo-

tributaria, soprattutto in relazione alla imminente entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto, l'interrogante chiede se sia il caso che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, impartisca disposizioni ai dipendenti uffici periferici perché nei confronti dei gommisti sia usato un metro uniforme di valutazione su tutto il territorio nazionale. (4-02659)

RISPOSTA. — L'attività di gommista può essere qualificata commerciale o artigiana, a seconda che la vendita di gomme sia o non prevalente rispetto a quella di vulcanizzazione, montaggio, calibratura ecc. delle gomme.

Nella prima ipotesi il rivenditore di gomme è soggetto all'obbligo dell'iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali, in base alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (modificata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1088), ai fini dell'assicurazione contro le malattie e di quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

Ove invece l'attività prevalente non sia quella della rivendita di gomme, l'interessato può chiedere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, per poter poi fruire dell'assistenza di malattia della Cassa mutua provinciale per gli artigiani e della pensione erogata dall'INPS.

La determinazione dell'attività prevalente compete, per i commercianti, alle commissioni provinciali per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 luglio 1960, n. 1397 e, per gli artigiani, alle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

In caso di contrasto tra le decisioni delle due commissioni, con circolare 29 gennaio 1968, n. 1955, è stato disposto perché le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscano appositi comitati misti per giungere a conclusioni accettabili dai due organi predetti.

Comunque, ove gli interessati contestino la determinazione dell'attività prevalente, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, i loro ricorsi sono decisi, in via definitiva, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro: FERRI MAURO.

BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intenda prossimamente riesaminare le condizioni previdenziali dei lavoratori del tabacco il cui rapporto di lavoro non può essere configurato fra quello degli stagionali e soggetto quindi al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.

L'estensione della integrazione alle industrie del tabacco renderebbe certamente organico il provvedimento annunziato dal Consiglio dei ministri e garantirebbe un equo trattamento previdenziale ad una numerosa categoria di lavoratori. (4-00839)

RISPOSTA. — L'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, ha esteso in favore dei lavoratori dipendenti dalle industrie del tabacco le norme in materia di integrazione salariale.

Beninteso, l'applicazione di tali norme è subordinata alla esistenza dei presupposti dell'istituto della integrazione salariale, con esclusione quindi delle sospensioni ricorrenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

BIAMONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda disporre l'istituzione di una scuola materna in Pellare di Moio della Civitella (Salerno).

L'istituzione di tale scuola aiuterebbe fra l'altro l'avvilita popolazione cilentana ad educare e istruire i loro figli ora abbandonati per le strade del paese. (4-01603)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta di istituzione di sezioni di scuole materne statali per l'anno scolastico 1972-73 è stata inoltrata dal comune di Moio della Civitella.

A tale proposito si precisa che la legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente l'ordinamento della scuola materna statale, contempla, quale condizione preliminare per l'istituzione di dette scuole, proprio le richieste dei comuni.

D'altra parte, considerato il fatto che nella frazione Pellara funziona già una scuola materna parrocchiale la quale soddisfa attualmente le esigenze della popolazione in età prescolastica ivi residente, un eventuale intervento statale in materia sarebbe in contrasto con lo spirito della citata legge n. 444, secondo la quale la scuola materna statale

intende affiancarsi e non sostituirsi alle attività che in tale campo si svolgono, proprio allo scopo di realizzare un effettivo ampliamento della scolarità.

Il Ministro: SCALFARO.

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della crisi nell'industria cartaria del comune di Mele (Genova) che ha creato profondo disagio e fondati timori e preoccupazioni in tutta la classe operaia ad essa interessata.

La crisi nel settore ha determinato la chiusura di tre fabbriche causando il licenziamento di 41 lavoratori, il che è fatto assai grave tenendo presente che la popolazione del comune assomma a circa 2.800 abitanti; oltre cartiere operano ormai da tempo a ciclo ridotto di tre giorni alla settimana.

L'interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di estendere le provvidenze di cui alla legge n. 1115, a queste industrie cartarie per ridurre i disagi determinati dalla situazione economica attuale che colpisce duramente i lavoratori cartai e le loro famiglie.

L'interrogante chiede inoltre che per incrementare l'industria locale di questo comune si vogliano concedere opportune determinate agevolazioni creditizie in favore dei locali imprenditori al fine di creare benefici atti a salvaguardare l'occupazione operaia. (4-00527)

RISPOSTA. — Il decreto che dichiara la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova, per gli effetti della legge n. 1115 è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 20 ottobre 1972, n. 274.

Il Ministro del lavoro e previdenza sociale: COPPO.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiedere se sia a conoscenza della situazione in cui versano i lavoratori cartai della provincia di Genova a causa della persistente crisi del settore e quali provvedimenti intenda prendere, anche a favore di quelli della Paragon di Genova, affinché possano

usufruire del trattamento speciale di integrazione della legge n. 1115.

L'interrogante sollecita l'emissione del decreto relativo alla operatività della legge n. 1115, tenuto conto ed in considerazione della insostenibile condizione in cui versano le maestranze liguri e genovesi in particolare. (4-00528)

RISPOSTA. — Il decreto che dichiara la sussistenza delle condizioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paragon di Genova, per gli effetti della legge n. 1115, è stato perfezionato e trasmesso il 28 settembre 1972 al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il decreto che dichiara la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta, cartone e pasta per carta operanti in provincia di Genova, per gli effetti della citata legge, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 20 ottobre 1972, n. 274.

Il Ministro: COPPO.

BOLOGNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda intervenire al fine di far annullare o, almeno, ragionevolmente ridurre il numero di voli che l'ATI ha già progettato di sopprimere a partire dal 1° novembre (orario invernale 1972-73) in partenza e in arrivo, a Trieste, aeroporto di Ronchi dei Legionari.

La soppressione di detti voli, specialmente, dei voli *BM302/303* da Ronchi per Roma e viceversa, *BM370/371* da Ronchi per Milano e viceversa, non appare affatto giustificata e finisce con il ridurre e quasi dimezzare il numero delle toccate aeree dell'aeroporto regionale di Ronchi. Pur con la buona volontà di comprendere le ragioni economiche che probabilmente hanno indotto la compagnia aerea ATI a prendere gli annunciati provvedimenti, l'interrogante fa tuttavia presente al ministro, perché ne voglia tenere il debito conto nel suo auspicato intervento, che alcune soppressioni non si giustificano, in prospettiva, neppure sotto il profilo economico e che, infine, le soppressioni decise ai danni della regione Friuli-Venezia Giulia sono molto più numerose e pesanti di quelle programmate per altri scali. (4-01443)

RISPOSTA. — All'interesse dell'ATI per lo incremento delle frequenze ed il miglio-

ramento delle comunicazioni riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia non ha corrisposto, per gli anni trascorsi, un concreto riscontro di frequentazione, da parte degli utenti, del servizio aereo di quella regione.

A quanto sopra si aggiungono le limitazioni al movimento degli aerei, imposte dal controllo del traffico aereo sugli scali di Linate e Fiumicino allo scopo di ridurre, entro termini di tollerabilità, il ritardo negli arrivi e nelle partenze degli aeromobili e di fronteggiare la congestione, cui come è noto soggiacciono i suddetti aeroporti.

L'ATI, pertanto, si è trovata nella necessità di programmare un ridimensionamento della propria rete, sacrificando quei servizi che, meno di altri, hanno mostrato di riscuotere le preferenze del pubblico.

Tuttavia, a seguito dell'interessamento di questa amministrazione, la società stessa ha in parte ridimensionato le proprie determinazioni, e ha reinserito alcuni collegamenti in aggiunta a quelli già programmati.

Per quanto concerne in particolare la soppressione dei voli *BM302/303* e *BM370/371* lamentati dall'interrogante, si fa presente che il volo *BM302/303* della direttrice Roma-Trieste e viceversa, è stato temporaneamente sospeso per aver registrato una occupazione media di appena il 20 per cento dei posti disponibili, occupazione che, particolarmente nella stagione invernale, può essere assorbita dai due voli rimasti inalterati sulla stessa linea.

La soppressione del volo *BM 370/371* è stata invece evitata e, pertanto, i collegamenti Trieste-Milano e viceversa saranno assicurati per il periodo invernale da due frequenze giornaliere operate con *DC 9S* e da una frequenza trisettimanale (appunto il volo *BM 370/371*) operata con *F 27*.

In conclusione, dal 1° novembre 1972 i collegamenti da e per Trieste sono i seguenti:

a) la direttrice Roma-Trieste e viceversa avrà due frequenze giornaliere operate con *DC 9S*;

b) i collegamenti Trieste-Milano e viceversa saranno come già detto assicurati, per il periodo invernale, da due frequenze giornaliere operate con *DC 9S* e da una frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operate con *F 27*;

c) la direttrice Trieste-Genova e viceversa resterà invariata;

d) la linea dorsale adriatica (Trieste-Venezia-Ancona-Bari) che non sarà più soppressa, avrà frequenza settimanale.

Comunque, la questione dei collegamenti aerei facenti capo all'aeroporto di Ronchi dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

Legionari, è seguita con interesse da questo Ministero e sarà senz'altro riesaminata con l'entrata in vigore dei prossimi orari.

Il Ministro: BOZZI.

CABRAS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative urgenti e concrete, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Governo intenda prendere di fronte alla tragica sequela di infortuni mortali sul lavoro in provincia di Frosinone tenendo conto che nei soli ultimi due mesi se ne sono verificati dieci.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere i risultati dell'inchiesta dell'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone in merito all'infortunio occorso a Ceprano ove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito ad una frana prodottasi in una trincea approntata per la costruzione della rete fognaria dalla ditta Coes di Roma appaltatrice dei lavori per conto del consorzio degli Aurunci.

L'interrogante chiede l'assicurazione di precise garanzie di rispetto delle norme antinfortunistiche e di controlli costanti da parte dell'ispettorato del lavoro e chiede di conoscere quali direttive siano state impartite in merito agli organi periferici del Ministero perché le popolazioni del Frusinate e i lavoratori in genere non debbano seguire a sopportare un intollerabile costo umano nei luoghi di lavoro a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e dell'insufficienza di controlli

ispezioni effettuate	454	401	251
lavoratori interessati	9.648	31.864	9.196
controlli effettuati	2.708	2.426	1.245
provvedimenti adottati	908	1.171	712

Il volume degli interventi sarà di certo accresciuto allorché verranno definiti i numerosi concorsi regionali per il reclutamento di laureati in ingegneria, che consentirà la loro assegnazione agli uffici dell'ispettorato del lavoro nelle cui sedi più evidente si manifesta il fenomeno infortunistico.

A parte l'indispensabile azione amministrativa, una più completa ed adeguata tutela dei lavoratori potrà conseguirsi attraverso uno strumento legislativo più idoneo che conferisca all'ispettorato del lavoro, nei casi di gravi ed accertate irregolarità, la potestà della immediata sospensione dei lavori con inasprimento delle sanzioni penali ed amministrati-

conferendoci un mortificante primato fra tutte le nazioni del Mercato comune europeo.

(4-01733)

RISPOSTA. — Gli infortuni sul lavoro hanno assunto in questi ultimi tempi, in cifre assolute, alti indici di frequenza sì da riproporre, in primo luogo ed in termini di urgenze attuali, la necessità di una revisione legislativa delle vigenti norme in materia di prevenzione, adeguata alla esigenza di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Il Ministero del lavoro, che aveva a suo tempo avvertito la gravità di tale fenomeno, si era reso promotore, nella trascorsa legislatura, di una iniziativa legislativa per la revisione, l'aggiornamento e l'adeguamento delle vigenti disposizioni in materia infortunistica alle nuove tecnologie industriali che incidono sulla frequenza degli infortuni.

La mancata approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge non ha consentito al Ministero di svolgere un'azione di vigilanza adeguata alle nuove situazioni di rischio; tuttavia, gli uffici centrali e periferici, pur nella persistente carenza di uomini e di mezzi, non hanno mancato di esercitare una assidua azione di coordinamento e di controllo per la prevenzione e di repressione delle violazioni accertate in materia.

In particolare, l'attività di vigilanza dell'ispettorato del lavoro nella provincia di Frosinone si compendia nelle seguenti cifre riferite ai periodi sottoindicati:

	1970	1971	1° sem. 1972
ispezioni effettuate	454	401	251
lavoratori interessati	9.648	31.864	9.196
controlli effettuati	2.708	2.426	1.245
provvedimenti adottati	908	1.171	712

ve per le infrazioni più gravi o ricorrenti, e che estenda la normativa ad altri settori di attività, ora esclusi (agricoltura, costruzioni riparazioni e demolizioni navali; lavori portuali di carico e scarico). A queste misure dovrà, beninteso, corrispondere un potenziamento dell'organico dell'ispettorato del lavoro, nonché il rafforzamento ed il coordinamento dell'organizzazione pubblica della prevenzione mediante l'armonizzazione dell'azione dell'ispettorato con quella dell'ENPI e dell'INAIL.

Conviene anche ricordare che oggi possono collaborare concretamente all'azione preventiva gli istituti della organizzazione aziendale

della sicurezza, previsti dallo statuto dei lavoratori, che si avvalgono della partecipazione diretta dei rappresentanti dei lavoratori.

Il Ministero del lavoro sta completando gli studi per la ripresentazione del disegno di legge sul controllo e la tutela del lavoro. Inoltre, in sede di ristrutturazione del Ministero, si prevede la istituzione di una direzione generale della sicurezza del lavoro la quale possa meglio dedicarsi, sul piano della ricerca scientifica e dell'organizzazione, alla tutela del lavoro, mentre si cercherà di accelerare per quanto possibile tutti i concorsi attualmente in fase di espletamento e di assumere sul lavoro citati nell'interrogazione, l'ispettorato del lavoro, organo indispensabile per garantire una migliore tutela dei lavoratori.

Per ciò che concerne, infine, gli infortuni sul lavoro citati nell'interrogazione, l'Ispettorato del lavoro di Frosinone ha svolto, con la massima tempestività, accurate indagini, le cui risultanze sono state immediatamente trasmesse all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Il Ministro: COPPO.

CALABRÒ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda disporre una ispezione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa per accertare i seguenti fatti:

1) se abbia avuto esatta applicazione la legge 19 luglio 1962, n. 959, per cui i diurnisti di terza categoria, in possesso del diploma richiesto e in relazione alle mansioni svolte, avrebbero dovuto essere inquadrati tra i diurnisti di seconda categoria;

2) come mai mentre in tutta Italia pare che la legge citata abbia esatta applicazione, presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa non tutti i beneficiari della legge hanno potuto godere delle disposizioni previste ed alcuni di essi siano stati soggetti a discriminazioni;

3) se il direttore dell'ufficio distrettuale di Siracusa abbia dichiarato il falso in atto pubblico, assumendo che non tutti i diurnisti di terza categoria abbiano svolto mansioni di concetto;

4) se voglia — a riprova del terzo punto — riesaminare la posizione di tutti i diurnisti di terza categoria dell'ufficio suddetto e la documentazione da essi prodotta. (4-02088)

RISPOSTA. — La regolarità delle procedure seguite dall'amministrazione in applicazione

della legge del 19 luglio 1962, n. 959, consente di escludere la eventualità di autonome riconsiderazioni delle decisioni già adottate, in materia di inquadramento nelle categorie non di ruolo del personale diurnista assunto con carattere di temporaneità ed in base ad esigenze straordinarie dei diversi settori finanziari.

Si ricorda a tal fine che gli impiegati interessati, pur essendo stati reclutati per l'assolvimento di compiti di natura esecutiva, sono stati anche adibiti, laddove le esigenze di servizio lo hanno richiesto ed inoltre vi corrispondevano le attitudini individuali, a mansioni proprie della carriera di concetto.

Sicché in sede di attuazione della citata legge, dovendosi procedere all'accertamento dei requisiti congiunti stabiliti dalla norma, quello cioè delle mansioni di concetto prevalentemente svolte dal personale interessato e quello del titolo di studio di scuola media di secondo grado, hanno potuto conseguire l'inquadramento nella seconda categoria dei diurnisti unicamente coloro che sono risultati in possesso dei due requisiti anzidetti.

Non tutti gli impiegati straordinari, quindi, che erano in possesso del diploma superiore hanno ottenuto il collocamento nella seconda categoria, anche perché, quelle esigenze di servizio che avevano determinato in alcuni uffici distrettuali l'utilizzo di personale straordinario nelle mansioni di concetto, non si erano uniformemente manifestate presso altri uffici del territorio nazionale.

D'altra parte, va tenuto presente che ai sensi della richiamata legge n. 959, il collocamento del personale straordinario nelle varie categorie non di ruolo richiede l'accertamento di determinati requisiti, la cui valutazione non è rimessa al solo giudizio del capufficio. Questi anzi, esaurisce la sua partecipazione alla formazione del provvedimento amministrativo espresso dal decreto conclusivo con la sola compilazione del rapporto informativo, nel quale vengono indicate le mansioni cui è stato addetto l'impiegato straordinario nel periodo di tempo considerato.

Intervengono successivamente nel procedimento anche l'intendenza di finanza e l'ispettorato compartimentale competenti per territorio, i quali controllano i contenuti del suddetto rapporto e ne riscontrano la conformità con le risultanze di loro conoscenza.

Va ad ogni modo ricordato che nella sua qualità di atto amministrativo, il decreto di inquadramento può essere impugnato da ciascun interessato che si assumesse leso dal prov-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

vedimento in questione, con ricorso ai comuni mezzi di tutela previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Il Ministro: VALSECCHI.

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga assurdo che agli studenti universitari figli, a carico dei dipendenti statali, che hanno superato il 21° anno di età mentre vengono riconosciuti i diritti assistenziali e previdenziali (aggiunta di famiglia, assistenza malattia...), non vengono accordati benefici di riduzione ferroviaria.

Per conoscere se sia nell'intenzione del Governo modificare tale situazione. (4-02026)

RISPOSTA. — Per la concessione della riduzione ferroviaria anche ai figli maggiorenni che siano studenti universitari occorre apposita norma che innovi l'attuale legislazione.

La questione non può, tuttavia, trovare soluzione nell'ambito delle competenze di questo Ministero, dal momento che investe anche attribuzioni proprie di altre amministrazioni dello Stato.

Il Ministro: SCALFARO.

CAVALIERE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno e giusto raccomandare ai prefetti che, nel nominare la commissione prevista dall'articolo 16 della legge n. 482 del 1968, per il collocamento obbligatorio, includano un rappresentante della Confederazione italiana sindacati mutilati ed invalidi (CISMI) la quale è da considerarsi la più rappresentativa delle categorie di lavoratori minorati, cui la citata legge si riferisce, e come tale la più qualificata, sia per gli adempimenti di cui all'articolo 17 sia per la tutela dei diritti dei minorati lavoratori, previsti dall'articolo 20 della ricordata legge n. 482. (4-02310)

RISPOSTA. — L'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che fissa la composizione delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio attribuisce agli enti ed istituzioni con personalità giuridica di diritto pubblico, indicati nella legge stessa, o ad altre istituzioni espressamente menzionate, la rappresentanza delle singole categorie di lavoratori minorati in seno alle commissioni medesime.

Poiché la CISNI non è compresa tra gli enti suindicati, la richiesta dell'interrogante è insuscettibile di accoglimento.

Il Ministro: COPPO.

CESARONI E POCHELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i proprietari della fabbrica Sorelle Fontana sita in Ariccia (Roma) dopo aver ottenuto, nel mese di aprile 1972, un ulteriore finanziamento per 250 milioni di lire per la ripresa dell'attività produttiva e la riassunzione graduale di tutta la manodopera (circa 140 unità) non solo non hanno riassunto tutta la manodopera (solo 50 unità circa), ma oggi costringono questi a lavorare ad orario ridotto e minacciano una ulteriore riduzione della manodopera.

La fabbrica delle Sorelle Fontana sorta nel 1964 con i benefici della Cassa per il mezzogiorno fu occupata dalle maestranze il 3 gennaio 1972 a seguito del mancato rispetto da parte della direzione dello stabilimento di accordi sottoscritti in precedenza con la commissione interna ed i sindacati.

Oggi, nuovamente, le Sorelle Fontana, dopo aver ottenuto un ulteriore finanziamento, calpestando gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali e assunti di fronte ai rappresentanti del Governo ed in modo arrogante affermano che l'unico loro obiettivo nella gestione dell'azienda è quello di ottenere non solo elevati profitti dallo sfruttamento della manodopera, ma anche sempre nuove sovvenzioni agevolate da parte dello Stato.

Di fronte a tale scandaloso ed arrogante atteggiamento quali provvedimenti si intendano adottare per imporre alle Sorelle Fontana il rispetto degli impegni assunti e per assicurare a tutte le maestranze la possibilità di riprendere l'attività produttiva. (4-00120)

RISPOSTA. — In base all'accordo scaturito dalla vertenza che ha interessato le maestranze della ditta Sorelle Fontana, l'azienda ha riammesso al lavoro 70 unità lavorative; tale forza si è ridotta, per dimissioni, a circa 50 unità, di cui 35 destinate all'attività produttiva e le rimanenti occupate nel centro vendite istituito presso lo stabilimento.

I dipendenti attualmente occupati osservano il normale orario di lavoro, mentre, per quanto concerne i lavoratori sospesi, è in cor-

so l'istruttoria tecnica per l'eventuale proroga della concessione dei benefici della Cassa integrazione guadagni.

Secondo notizie comunicate dal Ministero dell'industria, nei confronti della società in parola è stata autorizzata recentemente la concessione di due finanziamenti per complessivi 350 milioni. L'impresa è in procedura di amministrazione controllata, e i finanziamenti accordati sono attualmente congelati in quanto destinati a garantire un concordato giudiziario che dovrebbe consentire il risanamento dell'azienda in vista del rilancio dell'attività produttiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

CESARONI, FIORIELLO E CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.*

— Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che negli scorsi giorni a tutte le maestranze della Leader (136 unità), fabbrica di camicie con sede in Pomezia (Roma), è pervenuta, datata 30 agosto 1972, lettera di licenziamento a partire dal 4 settembre giorno in cui, dopo la sospensione per ferie, doveva essere ripresa l'attività.

La motivazione addotta dalla società per azioni Leader è che « a causa della sempre più grave situazione del nostro settore industriale, la nostra società purtroppo non è più in grado di sostenere gli elevati e sempre crescenti oneri di produzione ». La lettera di licenziamento termina con l'affermazione che si « spera di poter riattivare in futuro lo stabilimento con nuovi programmi ».

Va sottolineato che la motivazione della direzione della fabbrica è assolutamente falsa.

Infatti la Leader è una fabbrica, sorta nel 1958 con il contributo della Cassa per il mezzogiorno e ampliata nel 1969 sempre con il contributo dello Stato. Ha avuto una attività in costante espansione.

Le lavoratrici, che sono la quasi totalità, sono passate da 36 a 135. Nel corso di questi anni non si è avuto mai un licenziamento e quasi sempre si è reso necessario il lavoro straordinario.

Inoltre in data 26 luglio 1972, pochi giorni prima della chiusura della fabbrica per ferie, di fronte ad alcune voci, secondo le quali la fabbrica dopo le ferie sarebbe stata chiusa, rispondendo a precisi quesiti posti in tal

senso dalla commissione interna, la direzione rispondeva in un documento sottoscritto dalle parti che si trattava di voci infondate e che la « direzione fa sapere che dal 1° aprile 1973 il nostro stabilimento passerà ad un altro proprietario, ma il lavoro proseguirà come sempre ». Terminava il documento con l'augurio della direzione di « buone ferie a tutto il personale »;

2) di fronte a tali fatti che rappresentano un nuovo colpo alla occupazione nella provincia di Roma ed a tale inammissibile procedura, non si ritiene opportuno intervenire per ottenere la revoca immediata dei licenziamenti e la prosecuzione della attività così da evitare un aggravamento della situazione economica ed un grave arbitrio e beffa nei riguardi delle lavoratrici da parte di chi, servendosi dell'intervento finanziario dello Stato e del lavoro delle maestranze, ha ricevuto nel corso di questi anni forti vantaggi economici. (4-01430)

RISPOSTA. — Il licenziamento del personale della Leader di Pomezia è stato giustificato dalla direzione aziendale con la crisi di mercato che investe il settore della camiceria. Le maestranze si sono opposte a tale decisione procedendo, lo stesso giorno, all'occupazione della fabbrica.

L'ufficio provinciale del lavoro di Roma non ha mancato di intervenire nella vertenza, convocando le parti in data 13 settembre 1972: in tale incontro, però, non è stato raggiunto alcun accordo, avendo la società Leader ribadito, come risulta anche dal verbale finale sottoscritto dalle parti, la cessazione definitiva dello stabilimento di Pomezia per grave e irreversibile crisi produttiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la mancata stipulazione da parte dell'ENPAS e dello ENPDDEP delle apposite convenzioni previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate ha reso finora parzialmente inoperante la legge in questione, impedendo — con evidente, grave disagio della massa degli assistiti — l'erogazione dell'assistenza medica generica, ambulatoria-

le e domiciliare, in forma diretta: con il risultato di vanificare una delle più importanti provvidenze sancite da tale legge e, in tal modo, l'obiettivo stesso da questa perseguito di adeguare le prestazioni fornite dai due enti al livello dell'assistenza da anni erogata dai principali istituti mutualistici; e quali misure si propongono in conseguenza di adottare, al fine di assicurare il pieno adempimento, nel più breve tempo, dell'intero disposto della legge. (4-01867)

RISPOSTA. — A seguito dell'emanazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sul diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENP-DEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale, il Ministero del lavoro è immediatamente intervenuto per sollecitare i contatti ed il raggiungimento di un accordo tra gli enti mutualistici interessati e la classe medica, ai fini della stipula delle apposite convenzioni previste dalla legge stessa.

A conclusione delle numerose riunioni, nel corso delle quali le iniziative del Ministero del lavoro sono state determinanti per il superamento dei divergenti punti di vista delle parti, si è raggiunto, in data 18 ottobre 1972, un accordo che fissa i seguenti punti, che dovranno essere recepiti dalle convenzioni:

- 1) erogazione dell'assistenza medico-geriatrica con il sistema del « ciclo di malattia »;
- 2) istituzione di un libretto sanitario e di tagliandi di prestazione;
- 3) definizione dell'atto medico - non visita;
- 4) facoltà di multiprescrizione e pluriprescrizione;
- 5) albi provinciali e commissioni di controllo provinciali e centrale;
- 6) rapporti economici tra gli enti e i medici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

CUSUMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero la decisione presa dalla preside dell'istituto professionale per il commercio di Trapani con la quale non si accetta la frequenza di 18 alunni della IV classe perché esuberanti rispetto al numero prescritto dal regolamento per ogni classe.

Per sapere altresì quali provvedimenti intenda adottare per garantire agli alunni di cui sopra il diritto allo studio e quindi la

frequenza regolare; e se ritenga opportuno intervenire per autorizzare lo sdoppiamento della classe. (4-01982)

RISPOSTA. — Su conforme parere della commissione di esperti prevista dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali, è stato assegnato all'istituto professionale per il commercio di Trapani un secondo corso sperimentale *post-qualifica*.

Il Ministro: SCALFARO.

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato in ordine ai motivi in base ai quali non sono state ancora impartite le opportune disposizioni alle sedi provinciali dell'INAM per l'erogazione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale (e ai familiari a carico) di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, protraendo così una condizione di disagio per migliaia di cittadini di età avanzata e senza reddito, ai quali il Parlamento della Repubblica ha riconosciuto, da oltre un mese, il diritto alla assistenza anzidetta con l'approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267.

Per conoscere, inoltre, gli interventi urgenti che saranno adottati per ovviare alla ingiustificata carenza e, infine, per disporre il rimborso delle spese per malattia sostenute dai cittadini in parola in conseguenza della suesposta e non disposta moratoria. (4-01459)

RISPOSTA. — L'INAM ha impartito immediate istruzioni alle proprie sedi periferiche con circolare del 5 settembre 1972, n. 114, per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1972, n. 267 - entrata in vigore il 10 settembre 1972 - concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati sociali.

Il Ministro: COPPO.

D'AURIA. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora è stata conclusa l'istruttoria della richiesta concessione della pensione di reversibilità della signorina Ariola Maria, nata l'11 ottobre 1932, orfana maggiorenne invalida dell'ex dipendente del comune di Napoli Ariola Antonio, posizione n. 336003.

Per sapere, inoltre, se ritengano sia giusto operare per una sua sollecita definizione

in considerazione del fatto che fin dalla morte della madre, Spiezia Carmela, avvenuta il 14 aprile 1970, l'Ariola ha presentato l'istanza in questione e che da allora è priva di ogni e qualsiasi sostentamento. (4-00856)

RISPOSTA. — Gli atti di conferimento e di pagamento relativi alla pensione concessa alla signorina Ariola Maria quale orfana maggiorenne invalida di Antonio Ariola, ex dipendente del comune di Napoli, sono stati spediti rispettivamente al comune di Arzano e alla direzione provinciale del tesoro di Napoli (iscrizione n. 6253124) in data 25 luglio 1972.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PICARDI.

DEL DUCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo giudizio arrecato agli interessi del comune di Civitaluparella (Chieti), dall'incredibile atteggiamento degli uffici finanziari del comune di Villa Santa Maria, i quali avrebbero concordato con la ditta Mariano di Fallo, esercente la cava di proprietà comunale « Pastine » in territorio di Civitaluparella, un pagamento irrisorio ai fini sia della ricchezza mobile sia dell'IGE.

Infatti, il comune di Civitaluparella, con delibera consiliare del 13 gennaio 1967, n. 4, ha concesso alla ditta Fratelli Mariano di Fallo una cava di pietra in località « Costa della Taverna » per il canone annuo fisso di lire 500 mila e con un ulteriore prezzo mobile di lire 50 al metro cubo di pietra estratta.

La ditta in questione, pur avendo estratto oltre 500 mila metri cubi di pietra, venduti al prezzo di lire 900 a metro cubo, e metri cubi 150 mila al prezzo di lire 1.400 al metro cubo, rifiuta di pagare qualsiasi compenso al comune, trincerandosi dietro i concordati fatti con i precedenti uffici delle imposte e del registro di Villa Santa Maria, i quali avrebbero addirittura accertato che l'estrazione non ha superato i 10 mila metri cubi all'anno. (4-00926)

RISPOSTA. — Talune affermazioni che si rinvencono nella interrogazione necessitano di precisazioni, mentre altre vanno in qualche modo rettificare, ai fini della formulazione di un giudizio che appare assai semplicistico poter concludere nel senso indicato dall'interrogante.

Non si vede, innanzitutto, in base a quale solida considerazione la definizione del rapporto giuridico d'imposta eventualmente intervenuta tra la ditta concessionaria e l'amministrazione finanziaria possa fondatamente assumersi come fattore di grave pregiudizio agli interessi del comune di Civitaluparella.

Se l'ente ritiene, agli effetti del regolamento dei rapporti che discendono dal provvedimento di concessione, di attingere utili indicazioni dai risultati della definizione anzidetta, tale circostanza non ha certamente carattere di necessità, avendo il comune la possibilità di procedere anche ad accertamenti diretti, ai fini della determinazione del volume di materiale estratto in ciascun anno dalla ditta concessionaria.

A prescindere, per altro, da questa considerazione, occorre stabilire quali siano i concordati fiscali ai quali si collega il rifiuto della ditta Mariano di corrispondere al comune i compensi aggiuntivi fissati nell'atto di concessione.

L'interrogante a tale proposito accenna a pagamenti irrisori concordati dal concessionario con gli uffici finanziari di Villa Santa Maria, ai fini sia della ricchezza mobile sia dell'IGE.

Ebbene, relativamente a quest'ultimo tributo, osservasi che le entrate derivanti dalle vendite dei materiali provenienti dall'escavazione, seppure sono soggette all'imposta nei modi e termini normali, non comportano alcun rapporto tributario diretto con l'ufficio impositore, vigendo per esse il sistema dell'autotassazione, la cui regolarità e congruità è controllabile solo in sede di verifica delle attività commerciali imponibili.

Devesi quindi escludere la possibilità di esistenza di un concordato in questo campo.

Quanto all'imposta di ricchezza mobile, i dati a disposizione indicano che la ditta in questione ha definito soltanto la dichiarazione dei redditi dell'anno 1967, e che tale definizione ha comportato un accertamento di ricavi lordi calcolati induttivamente dall'ufficio in base all'unico elemento concreto disponibile in quel primo periodo di attività della ditta, rappresentato dal contratto di concessione.

Per l'esercizio della cava negli anni successivi a quello iniziale, nessuna definizione è invece tuttora intervenuta, ma i ricavi annualmente dichiarati dalla ditta concessionaria sono già sufficienti a far considerare che la potenzialità reale dell'industria è venuta assumendo nel tempo dimensioni che sono notevolmente al di sopra della produzione minima presa a base della determinazione del

canone minimo da corrispondersi al concedente.

Anche a tale riguardo, quindi, riesce veramente difficile comprendere in qual modo si sia potuto concretare il pregiudizio affermato nella interrogazione, posto che, ad eccezione del primo anno di attività, le dichiarazioni dei successivi periodi d'imposta prodotte dalla ditta Mariano non sono state ancora definite dal competente ufficio distrettuale.

Il Ministro: VALSECCHI.

DE VIDOVICH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere il suo dicastero in ordine alla decisione delle linee aeree nazionali di ridurre drasticamente i voli facenti capo all'aeroporto regionale giuliano per Milano, Roma e l'Italia meridionale, in concomitanza con la decisione delle linee di preminente interesse nazionale di ridimensionare il numero delle linee marittime facenti capo al porto di Trieste.

L'interrogante fa presente che in tal modo l'intera regione Friuli-Venezia Giulia viene fortemente danneggiata nei suoi interessi economici a causa del sostanziale isolamento nel quale viene posta. L'interrogante chiede inoltre di sapere per quale ragione i treni che collegano Trieste con il resto dell'Italia non hanno subito alcuna sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza nonostante l'introduzione del secondo binario Trieste-Venezia, la cui attesa realizzazione viene così a frustrare una legittima aspettativa dell'intera rete. (4-01709)

RISPOSTA. — All'interesse della società ATI per l'incremento delle frequenze ed il miglioramento delle comunicazioni riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia non ha corrisposto un concreto riscontro di occupazione da parte degli utenti del servizio aereo di quella regione.

Allo scarso incremento cui si è accennato, vanno aggiunte le limitazioni al movimento degli aerei imposte dal controllo del traffico aereo sugli scali di Fiumicino e di Linate allo scopo di ridurre, entro limiti di tollerabilità, il ritardo negli arrivi e nelle partenze degli aerei in conseguenza della congestione che vi si verificava.

L'ATI si è trovata quindi nella necessità di dover attuare un ridimensionamento dei propri servizi eliminando quelli che, con la scarsa occupazione dei posti offerti, avevano di-

mostrato di non interessare eccessivamente gli utenti giuliani.

Tuttavia, a seguito dell'interessamento di questa amministrazione, la società ha in parte ridimensionato il programma di riduzione dei voli, cui si riferisce l'interrogante.

In conclusione, dal 1° novembre 1972 i collegamenti da e per Trieste sono i seguenti:

a) la direttrice Roma-Trieste e viceversa avrà due frequenze giornaliere operate con DC.9S;

b) i collegamenti Trieste-Milano e viceversa saranno assicurati, per il periodo invernale, da due frequenze giornaliere operate con DC.9S e da una frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operata con F.27;

c) la direttrice Trieste-Genova e viceversa resterà invariata;

d) la linea dorsale adriatica (Trieste-Venezia-Ancona-Bari) che non sarà più soppressa, avrà frequenza settimanale.

Comunque, la questione dei collegamenti aerei con l'aeroporto di Ronchi dei Legionari è seguita con il massimo interesse da questo Ministero e sarà riesaminata con l'entrata in vigore dei prossimi orari estivi.

Si fa infine presente che con il completamento del raddoppio della linea Trieste-Venezia si sono conseguiti vantaggi nella percorrenza dei treni, di più sensibile entità per le relazioni a carattere locale, la cui impostazione d'orario e, in particolare, il loro effettivo andamento erano in precedenza maggiormente condizionati dai vincoli tecnici derivanti dal semplice binario.

Infatti, da un confronto fra l'orario 1968-1969, riferentesi all'epoca in cui il raddoppio era limitato al tratto Cervignano-Trieste, e gli orari più recenti, si rilevano soprattutto per i treni locali, guadagni di percorrenza attorno ai 10-15 minuti.

Per altro è da considerare che generalmente le relazioni celeri a lungo percorso (treni rapidi e direttissimi) anche sulle linee a binario unico sono impostate secondo orari ottimali, appositamente studiati per evitare i perditempi dovuti alla minore potenzialità degli impianti e quindi, nei casi di attivazione dei raddoppi, non ne derivano necessariamente sostanziali riduzioni dei tempi di percorrenza.

Tali realizzazioni, comunque, oltre ad apportare un notevole vantaggio nella regolarità di marcia dei convogli, hanno reso possibile anche dei miglioramenti nelle comunicazioni fra i due capoluoghi e le altre località, mediante l'istituzione di nuovi servizi viaggiato-

ri, che è stato possibile inserire nella circolazione della tratta, senza pregiudizio per i treni già esistenti.

Il Ministro: BOZZI.

DI GIESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che diverse persone anziane ultrasettantenni prive di qualsiasi fonte di reddito, e tra queste i signori Santonastaso Biagio e Mingione Maria Celeste, hanno chiesto da oltre tre anni alla direzione provinciale INPS di Caserta la pensione sociale senza aver ottenuto nessuna risposta, nonostante le continue sollecitazioni degli interessati, a causa di dubbi sorti sulla interpretazione della legge.

Per sapere a tale proposito se risponda a verità che la predetta sede provinciale in data 23 gennaio 1970 ha rivolto quesito alla direzione generale INPS, del quale è tuttora in attesa di conoscere l'esito.

Per sapere inoltre se risponda a verità che in merito al ricordato quesito l'ufficio legale dell'istituto di previdenza si è espresso per l'accoglimento delle richieste dei privati e che nonostante tale favorevole parere la direzione generale si sia rivolta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la soluzione del caso.

Per essere informato infine se gli risulta che da oltre sedici mesi il predetto Ministero non ha ancora preso in esame la questione per una sua adeguata definizione.

Se le notizie anzidette fossero esatte, si chiede di conoscere come concili tale situazione con quanto da lui stesso affermato nell'ultima parte della risposta data alla interrogazione n. 4-13015 del deputato Tozzi Condivi nel corso della quinta legislatura, nella quale affermava « di aver invitato nuovamente i responsabili dell'istituto ad attuare una uguaglianza di buon trattamento nei confronti di tutti gli aventi diritto alle erogazioni assistenziali ».

(4-00371)

RISPOSTA. — Le situazioni segnalate dall'interrogante rientrano nel novero di casi che, in sede di applicazione dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno fatto sorgere presso alcune sedi dell'INPS dubbi interpretativi sulla esistenza del requisito essenziale per aver diritto alla corresponsione della pensione sociale. E ciò in relazione alla circostanza che taluni richiedenti la pensione, già proprietari di immobili o usufruttuari,

hanno provveduto, in epoca prossima alla presentazione della domanda o successivamente a questa, a vendere o a donare gli immobili stessi o a rinunciare ai diritti di usufrutto.

Questi atti di liberalità potevano apparire, infatti, un espediente posto in essere dagli interessati allo scopo di privarsi della titolarità di redditi, preclusiva per il diritto alla prestazione.

Sulla questione la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dopo aver sentito i propri uffici legali, ha chiesto il parere di questo Ministero che, in data 25 agosto 1972, ha espresso l'avviso che non costituiscono motivo di preclusione alla concessione della pensione sociale gli atti di donazione di immobili o di rinuncia ai diritti usufrutto, salvo a stabilire la decorrenza della prestazione al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti di legge nei casi in cui gli atti in parola siano intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, ma nelle more della istruttoria.

Per quanto concerne i casi di vendita degli immobili da parte dei richiedenti è stato precisato che non dovrà essere preso in considerazione il capitale ricavato dalla vendita, bensì il reddito che, presumibilmente, gli interessati possano dedurre, da calcolarsi, in mancanza di elementi concreti, al tasso legale del 5 per cento.

Qualora in questi casi il reddito degli interessati dovesse risultare inferiore alle lire 156 mila annue previste dal citato articolo 26 della legge n. 153 e, a decorrere dal 1° luglio 1972, alle lire 234 mila annue previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, l'importo della pensione sociale sarà ridotto in misura corrispondente a quello del reddito percepito.

Il richiedenti, che risulteranno invece titolari di un reddito pari o superiore agli importi suindicati, potranno essere ammessi a beneficiare della pensione sociale qualora, trascorso un anno dalla compravendita, rinnovino la domanda dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il Ministro: COPPO.

DI GIESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per impedire che errori, irregolarità e speculazioni rendano

ancora più caotica la erogazione del presalario agli studenti universitari.

In questi giorni si concludono le operazioni preliminari relative all'erogazione del presalario per l'anno accademico 1971-72 e molti studenti risultano « idonei non vincitori per esaurimento dei fondi » e ciò appare una ingiustizia.

Ciò si aggiunge al fatto che spesso la documentazione richiesta dalle opere universitarie (gli organismi preposti alla erogazione del presalario) non rispecchia la realtà per cui molto spesso l'assegno viene erogato a chi non ne ha diritto e negato ai giovani che versano in condizioni di effettivo bisogno.

L'interrogante, mentre preannunzia una iniziativa legislativa che assicuri l'erogazione dell'assegno di studio a tutti i giovani capaci e meritevoli, chiede un immediato e severo intervento per un controllo democratico sulla erogazione del presalario.

Si suggerisce all'uopo, come già richiesto dalla Confederazione studentesca dell'università di Bari, che vengano pubblicati a cura delle Opere, gli elenchi degli studenti assegnatari del presalario per il 1971-72, e che gli elenchi siano affissi negli albi pretori dei comuni di residenza degli studenti.

L'interrogante suggerisce altresì che ove non sia possibile reperire in bilancio le somme necessarie ad assicurare a tutti gli idonei il presalario, ai giovani ritenuti « idonei non vincitori per esaurimento dei fondi » sia concesso l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi. (4-01179)

RISPOSTA. — La somma stanziata in bilancio nell'anno 1972 per l'assegno di studio universitario non è stata sufficiente per corrispondere il presalario a tutti gli aventi diritto. Il Ministero del tesoro, su sollecitazione di questa amministrazione, fin dal luglio 1972 ha manifestato l'intendimento di concedere un ulteriore stanziamento sul capitolo 2406 del bilancio di previsione di questo Ministero per l'anno 1972, quale integrazione del fondo destinato all'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72. Ove la suddetta integrazione venisse approvata dal Parlamento con apposita legge di variazione di bilancio, si potrà procedere alla ripartizione della somma disponibile fra le singole università in proporzione alle necessità di ciascuna di esse. Un ulteriore contingente di studenti potrebbe così beneficiare del presalario relativamente all'anno accademico 1971-72.

Per quanto riguarda gli accertamenti sulle condizioni economiche degli studenti aspiran-

ti alla concessione del presalario si fa presente che le opere universitarie si avvalgono, secondo le vigenti disposizioni, dei certificati degli uffici distrettuali delle imposte dirette (da cui risultano la dichiarazione dei redditi del capo famiglia ed eventualmente di altri membri della famiglia, ai fini della imposta complementare, della imposta di ricchezza mobile, della imposta sui terreni e della imposta sui fabbricati), della dichiarazione del capo famiglia attestante la sua posizione di lavoratore con l'indicazione della qualifica rivestita ed infine delle eventuali ulteriori informazioni che ritengano opportuno chiedere alla amministrazione finanziaria dello Stato.

Si comunica, inoltre, che le opere universitarie provvedono alla pubblicazione, nell'albo delle università, degli elenchi dei beneficiari per ciascuna facoltà, suddivisi per corso di laurea e per anno di corso. Parimenti vengono pubblicate le graduatorie di merito compilate quando le somme disponibili sono insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto.

Infine, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge dell'11 dicembre 1969, numero 910, l'esonero dal pagamento delle tasse soprattasse e contributi è consentito solo per gli studenti che effettivamente fruiscono dell'assegno di studio e non anche per coloro che, pur avendone diritto, non ne possono beneficiare per mancanza di fondi.

Il Ministro: SCALFARO.

ERMINERO, FONTANA e SBOARINA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la zona agricola industriale (ZAI) di Verona sta versando notevoli interessi passivi nonché onerose spese di custodia e manutenzione per la sede della nuova dogana di Verona, tuttora non utilizzata dal 6 aprile 1971, data della costruzione definitiva dell'opera. Ciò in quanto, in base alla richiesta del compartimento doganale di ispezione di Venezia (in data 19 settembre 1966, foglio n. 5628) alla ZAI di Verona, quest'ultimo ente si impegnava a cedere la nuova dogana, dopo averla costruita; all'amministrazione finanziaria per trent'anni contro il pagamento di un adeguato canone.

La decorrenza del canone (già concordato) per la parte di competenza del Ministero delle finanze è fissata dal giorno in cui l'immobile passerà agli istituti di previdenza (Ministero del tesoro).

Si chiede pertanto di conoscere quali azioni i ministri intendano svolgere per ovviare

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

alla sinora mancata utilizzazione dell'immobile e agli altri inconvenienti citati.
(4-01957)

RISPOSTA. — È tuttora intendimento dell'amministrazione doganale trasferire la dogana di Verona dalla vecchia sede demaniale di via Filippini nei nuovi locali costruiti dal Consorzio zona agricolo-industriale del menzionato capoluogo.

Fin dallo scorso anno è stata comunicata alla direzione generale degli istituti di previdenza la suddetta disponibilità dell'amministrazione ad assumere in affitto i locali occorrenti, con l'intesa che il relativo contratto sarebbe stato stipulato ad avvenuto perfezionamento, da parte dei menzionati istituti, dell'atto di acquisto degli stabili costruiti dal suddetto consorzio.

A quest'ultimo proposito il Ministero del tesoro ha riferito che la questione è ora all'esame del consiglio di amministrazione della su citata direzione generale, cui spetta ogni decisione circa il perfezionamento dell'operazione di acquisto dell'immobile.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio creato dall'istituto professionale femminile di Stato Melozzo da Forlì e del profondo malcontento creatosi fra genitori, allievi e docenti a seguito della improvvisa comunicazione del 21 settembre 1972, con cui la direzione generale dell'istruzione professionale revocava la decisione ministeriale del 24 giugno 1972 che concedeva l'apertura di una quarta classe sperimentale con finanziamento a carico della cassa scolastica.

Per conoscere se intenda ripristinare con urgenza la precedente autorizzazione in considerazione anche del lavoro preparatorio svolto dall'istituto che ha raccolto le iscrizioni e provveduto all'organizzazione di tutti i preliminari per l'apertura della quarta classe sperimentale.
(4-01978)

RISPOSTA. — Su parere conforme della commissione di esperti prevista dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754 sulla sperimentazione negli istituti professionali, è stato assegnato all'istituto professionale femminile di Forlì il corso richiesto.

Il Ministro: SCALFARO.

FLAMIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se abbia deciso di corrispondere l'assegno di frequenza, previsto dall'articolo 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche agli allievi frequentanti i corsi speciali di addestramento professionale per invalidi civili organizzati dall'amministrazione provinciale di Forlì e autorizzati con decreto del 1° ottobre 1970, n. 80121, per le qualifiche di « argenterie » e « tessitore ». Tale assegno dovrebbe essere corrisposto agli aventi diritto per l'anno addestrativo 1970-71, dal 1° maggio, data di decorrenza dei benefici stabiliti dalla citata legge, al 16 dicembre 1971, data di chiusura dei corsi.

L'interrogante precisa, anche in riferimento alla risposta fornita all'interrogazione n. 4-00930 (allegato al Resoconto della seduta del 2 ottobre 1972), che tutti gli allievi frequentanti i corsi speciali di addestramento professionale gestiti dall'amministrazione provinciale di Forlì erano in possesso del certificato di invalidità civile, rilasciato dalla competente commissione sanitaria provinciale. Infatti i verbali di invalidità degli allievi che frequentarono i corsi di primo anno per le qualifiche di argenterie e tessitore sono da tempo in possesso dell'ufficio provinciale del lavoro di Forlì.
(4-02023)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Forlì ha comunicato che gli allievi dei corsi 8 e 9 autorizzati con decreto interministeriale dell'ottobre 1970, n. 80121 sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per il riconoscimento della qualifica di invalidi civili.

Pertanto, il Ministero ha impartito disposizioni al predetto ufficio, affinché provveda sollecitamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'assegno giornaliero di frequenza agli allievi in parola.

Il Ministro: COPPO.

FLAMIGNI, DONELLI E MENICHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) il numero complessivo e ripartito per regioni e per province degli appartenenti ai corpi dei vigili urbani;

2) il numero complessivo ripartito per regioni e province delle guardie provinciali;

3) il numero complessivo e ripartito per regioni e province delle guardie campestri;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

4) il numero complessivo e ripartito per regioni e province degli appartenenti ad eventuali altri corpi di polizia locale. (4-02948)

RISPOSTA. — Quanto richiesto dall'interrogante rende necessaria una indagine assai complessa e capillare, da esperirsi in tutti gli enti territoriali nazionali.

Questo Ministero, nonostante si tratti di dipendenti degli enti locali, in ordine ai quali deve considerarsi ora, anche la sussistenza di una competenza regionale, si ripromette di far luogo a tale accertamento statistico che per essere completato abbisogna, com'è ovvio, di un certo lasso di tempo.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

FRACANZANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali adeguati e urgenti provvedimenti abbiano adottato di fronte al grave ed anticostituzionale provvedimento di serrata attuato dai proprietari di zuccherifici, serrata che reca così gravi danni ai lavoratori di tali aziende ed agli agricoltori delle zone interessate. (4-01558)

RISPOSTA. — La vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti all'industria saccarifera ha richiesto una lunga e laboriosa trattativa per la sua conclusione.

Il nuovo accordo prevede un aumento salariale di lire 15 mila mensili per tutte indistintamente le categorie di lavoratori, nonché altri miglioramenti economici e normativi con particolare riferimento all'integrazione del salario nei casi di infortunio sul lavoro e di cure balneo-termali, agli scatti di anzianità, alle ferie annuali, alla Cassa di previdenza, ai diritti sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

FURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la direzione delle officine di Sordevolo, comune di Occhieppo Superiore (Vercelli) ha deciso la liquidazione dell'azienda ed il conseguente licenziamento dei 90 dipendenti a partire dal 16 giugno 1972.

Tale decisione appare tanto più ingiustificata per il fatto che l'azienda metalmeccanica

in questione ha sempre lavorato a pieno ritmo e risulta fornita di abbondanti commesse. Essa solleva gravi problemi umani per i lavoratori interessati, contribuisce ad accentuare la degradazione economica della Valle dell'Elvo ed è in netto contrasto con la esigenza di una diversificazione industriale del Biellese.

Per sapere, inoltre, in quale modo il Governo intenda intervenire al fine di impedire la minacciata chiusura dello stabilimento.

(4-00146)

RISPOSTA. — Secondo notizie fornite dall'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli, interessato dal Ministero in merito alla questione prospettata dall'interrogante, il nuovo gruppo finanziario che ha rilevato le officine di Sordevolo — dopo la cessazione della vecchia gestione avvenuta il 16 giugno 1972 con il licenziamento di 90 unità — ha ripreso l'attività produttiva il 21 luglio 1972, riassorbendo 53 ex dipendenti, di cui 12 hanno però rinunciato alla offerta di occupazione.

L'attuale situazione degli altri lavoratori licenziati è la seguente:

a) 10 unità sono occupate presso altre aziende della zona;

b) 18 unità hanno 35 anni di effettivo servizio ed hanno quindi maturato il diritto al pensionamento;

c) 9 unità saranno riammesse al lavoro dalla direzione aziendale, non appena le condizioni di mercato e l'andamento produttivo lo consentiranno.

Si assicura, comunque, che le sezioni dell'ufficio del lavoro competenti sono state interessate per agevolare, per quanto possibile, la rioccupazione delle maestranze interessate.

Il Ministro: COPPO.

GIOMO E QUILLERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali iniziative s'intendano adottare affinché il pagamento delle pensioni INPS venga fatto a mezzo assegni circolari non trasferibili anziché presso gli sportelli degli uffici postali come attualmente avviene.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che i titolari delle pensioni in questione nella maggior parte dei casi non sono in condizioni fisiche tali da poter sostare in piedi, a volte per ore in lunghe file, davanti agli sportelli degli uffici postali. (4-01473)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha posto in atto le possibili

misure per evitare agli interessati il disagio delle lunghe file agli sportelli postali per la riscossione delle pensioni.

Infatti, i pensionati possono chiedere di riscuotere la pensione, oltre che presso gli uffici postali, anche presso gli sportelli dei principali istituti di credito, ovvero, se correntisti, mediante accredito sui conti correnti postali o bancari.

Inoltre, l'INPS provvede, a richiesta dell'interessato, alla corresponsione della pensione a domicilio, con assegni circolari emessi all'ordine del beneficiario della rendita.

Comunque, l'istituto stesso ha in corso di approfondimento l'adozione di sistemi di pagamento più perfezionali.

Il Ministro: COPPO.

GIOMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se — considerato il sensibilissimo e costante aumento della pendenza delle cause civili e penali davanti al tribunale di Lodi (Milano), la competenza territoriale del quale copre una zona che va dal Po sino alle porte di Milano; considerata la carenza dell'organico conseguente al trasferimento contemporaneo di tre magistrati da detto tribunale ad altre sedi, carenza aggravata dalla scarsità di personale che si riscontra anche nelle cancellerie e nel servizio di dattilografia; considerata pertanto la necessità di creare una seconda sezione civile e penale presso il tribunale di Lodi, al fine di prevenire una inevitabile paralisi giudiziaria — ritenga necessario adottare solleciti provvedimenti per ovviare alla situazione sopra lamentata e quali. (4-01616)

RISPOSTA. — Premesso che spetta, tra l'altro, al Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, deliberare sulle assegnazioni di sedi ai magistrati, si informa, circa le vacanze degli organici dei magistrati del tribunale di Lodi, che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 ottobre 1972, ha deliberato la copertura di due dei tre posti di giudice vacanti nel tribunale predetto, destinandovi i dottori Mario Gentile e Giuseppe Stabile.

Per quanto riguarda il terzo posto di giudice, si è in attesa della relativa deliberazione da parte del Consiglio. Tale posto è per altro ancora occupato dal dottor Giuseppe Tibis — trasferito a domanda alla pretura di Capri con funzioni di pretore — avendo il Ministe-

ro, proprio per venire incontro alle esigenze di servizio del tribunale di Lodi, disposto la proroga di tre mesi (sino al 17 marzo 1973) per la presa di possesso del detto magistrato nella nuova sede.

Per quanto poi riguarda il personale di cancelleria, è vacante un solo posto sui sei previsti dalla pianta organica; alla copertura di esso potrà provvedersi soltanto in sede di destinazione dei vincitori del prossimo concorso, essendo in atto una situazione di particolare carenza di tale personale, dato che non è stato possibile bandire i concorsi in relazione ai provvedimenti delegati sulle carriere dei dipendenti statali.

Alla copertura del terzo posto di dattilografo, vacante perché di nuova istituzione (decreto ministeriale 11 agosto 1972), potrà farsi luogo nei primi mesi del prossimo anno quando, presumibilmente, saranno portati a termine i concorsi in via di espletamento.

In conclusione la situazione del tribunale di Lodi non pare così grave come segnalato nella interrogazione, ove si tenga conto del fatto che il personale è quasi al completo e che, a quanto risulta dai dati in possesso di questo Ministero, esistono altri tribunali i quali, pur avendo una dotazione organica inferiore a quella di Lodi, fanno fronte ad un maggior carico di lavoro senza eccessivi inconvenienti (ad esempio Pordenone, Chivari, Enna, Biella, Vigevano, Aosta).

Il Ministro: GONELLA.

GIOVANNINI, VESPIGNANI E RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se in base alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, il Ministero delle finanze abbia già disposto per l'approntamento, nei centri periferici che ne abbiano fatta richiesta o ove, comunque, se ne renda necessario, dei corsi di informazione e di preparazione fiscale sui problemi della riforma stessa.

Ciò si rende urgente ed indispensabile per preparare, appunto, tempestivamente, tutti i contribuenti sui complessi problemi della riforma in questione, specialmente, ora, per le categorie dei piccoli operatori — commercianti, artigiani, ecc. — su quelli inerenti le imposte indirette in generale e l'IVA in particolare, la quale, a seguito del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito in legge con legge 24 luglio 1972, n. 321, dovrà

entrare, senz'altro, in applicazione il 1° gennaio 1973, cioè a nemmeno, ormai, tre mesi di distanza. (4-01737)

RISPOSTA. — È in atto da tempo l'impegno governativo di portare avanti la riforma del sistema tributario con metodi che consentano una adeguata conoscenza del fenomeno impositivo.

L'attività intrapresa dall'amministrazione finanziaria in questo campo, si basa su un'incisiva azione di divulgazione e di propaganda dei contenuti e delle modalità applicative dei nuovi tributi ed interessa precipuamente l'imposta sul valore aggiunto, le cui caratteristiche tecniche richiedono maggiore approfondimento ed una più dettagliata spiegazione.

Partecipazione a seminari, a convegni ed a tavole rotonde; organizzazioni di corsi e diffusione di opuscoli illustrativi ed informativi, sono già aspetti abbastanza significativi della cennata azione, che mira innanzitutto a far conoscere la natura, la metodologia e la finalità della nuova imposta affinché essa sia compresa e gestita con senso di responsabilità e di collaborazione.

Ovviamente l'attività finora svolta ha potuto riguardare solo le linee generali del provvedimento, in mancanza del testo definitivo del decreto delegato istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Con l'avvenuta pubblicazione di quest'ultimo provvedimento, l'amministrazione ha ulteriormente intensificato la propria azione attraverso una vasta e capillare opera di divulgazione e di insegnamento, di comprensione e di uso del nuovo tributo, con lo scopo di facilitare ai contribuenti la conoscenza dei criteri tecnici che sono alla base degli adempimenti previsti dalla normativa delegata.

A tal fine si è fatto ricorso anche al mezzo televisivo e a quello radiofonico, e sono stati inoltre autorizzati appositi corsi di informazione fiscale da tenersi presso le sedi periferiche, di maggiore interesse, in cui operano i dipendenti uffici finanziari.

Merita d'essere annotato con soddisfazione che anche la stampa collabora efficacemente a questa vasta opera di pubblicizzazione della riforma, la quale registra positivamente l'apporto altrettanto proficuo dato dalle associazioni private di categoria.

A queste organizzazioni, in particolare, il Governo intende esprimere la sua gratitudine per lo sforzo anche finanziario che esse spontaneamente compiono, con il solo intento

di illustrare agli associati le caratteristiche tecnico-applicative della nuova imposta.

Si ha fiducia che esse continueranno utilmente sulla strada intrapresa e che altre associazioni ancora seguiranno lo stesso esempio in questa azione di appoggio allo sforzo governativo, che intende assicurare una difesa efficiente dei cittadini e dei contribuenti contro i rischi della disinformazione.

Il Ministro: VALSECCHI.

GIRARDIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di agitazione in atto, nelle zone termali della provincia di Padova, dei lavoratori dipendenti d'albergo a causa del mancato accordo fra le parti per il rinnovo del contratto di lavoro, dovuto particolarmente all'irrigidimento dell'associazione albergatori.

L'interrogante nel far presente che tale situazione può compromettere il buon andamento della stagione termale, con inevitabili riflessi negativi sull'economia locale, chiede quali iniziative intendano prendere per facilitare la soluzione della vertenza. (4-00751)

RISPOSTA. — La vertenza degli alberghieri delle zone termali di Abano Terme, Montegrotto Terme e Teolo, per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro, è stata positivamente risolta con la firma dell'accordo raggiunto, in data 24 ottobre 1972, tra i rappresentanti delle parti presso l'ufficio provinciale del lavoro di Padova.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;* — Per conoscere i motivi per i quali al signor Iafrancesco Carminantonio non viene ancora corrisposta la pensione IR da parte della sede centrale dell'INPS, a cui è stato trasmesso il fascicolo della pratica da parte dell'INPS di Benevento, essendo il predetto Iafrancesco residente all'estero. (4-01399)

RISPOSTA. — La pensione n. 1270147/Ir, di cui è titolare il signor Iafrancesco Carminantonio, viene posta in pagamento per le rate correnti con gli elenchi del quarto trimestre dell'anno 1973 per il tramite del *Department of Health and Social Security*

— *Overseas Group - Newcastle upon Tyne*, mentre per gli arretrati maturati a tutto il 30 settembre 1972 si è provveduto a disporre l'erogazione con ordinativo singolo, in data 14 ottobre, per il tramite del Banco di Napoli.

Secondo quanto risulta al Ministero il ritardo lamentato è da addebitarsi in larga parte a mero errore materiale della sede INPS di Benevento.

Il Ministro: COPPO.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali ancora non è stato provveduto da parte dei competenti uffici alla rivalutazione della pensione INPS n. 4640967/Vo in favore del signor Napoli Giovanni nato a Salerno il 14 gennaio 1903 ed ivi domiciliato. (4-01717)

RISPOSTA. — La pensione di categoria Vo n. 4640967, di cui è titolare il signor Napoli Giovanni, è stata regolarmente rivalutata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Detta pensione, liquidata con decorrenza 1° febbraio 1963, è stata ricostituita, con decorrenza 1° febbraio 1968, per la liquidazione di un supplemento e, con decorrenza 1° maggio 1969, per il riconoscimento di ulteriori periodi utili a pensione.

Il relativo importo mensile attuale, comprensivo della quota di maggiorazione di lire 4.160 per la moglie a carico, è di lire 47.910, determinato in funzione di un importo mensile base di lire 392.

A favore del predetto pensionato, è stato già predisposto l'ordinativo per il pagamento dell'acconto di lire 30 mila di cui all'articolo 23-duodecies aggiunto al decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485.

I miglioramenti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge citato saranno corrisposti al signor Napoli Giovanni, come per tutti gli altri titolari di pensione della stessa categoria, con la rata bimestrale gennaio-febbraio 1973.

Il Ministro: COPPO.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per l'ammissione dell'insegnante teorico-pratico Di Buono Armando dell'istituto alberghiero di Stato di Napoli al corso abilitante speciale per la

classe 16^a di discipline e tecniche turistiche e alberghiere.

Sembra, infatti, che il predetto sia stato escluso dal corso con provvedimento del sovrintendente regionale della Campania per mancanza di titolo di studio valido.

Tale motivazione appare quanto meno discutibile considerato che:

1) il Di Buono fu nominato insegnante teorico pratico a tempo indeterminato proprio con provvedimento del provveditorato scolastico regionale fin dal 22 aprile 1965 in applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 354;

2) l'insegnante è il fondatore della scuola alberghiera di bordo e della scuola tecnica alberghiera di bordo di Napoli ed ha oltre 30 anni di insegnamento.

Il mancato riconoscimento del titolo di diploma dell'istituto tecnico nautico appare quindi del tutto ingiustificato in quanto il corso abilitante speciale per la classe 16^a consiste appunto in un corso teorico-pratico (esercitazioni di bordo per il quale non vi potrebbe essere, ad avviso dell'interrogante, titolo di studio di secondo grado più idoneo data la specificità della disciplina. (4-01353)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha esaminato il ricorso presentato dall'insegnante tecnico pratico Armando Di Buono avverso la esclusione disposta nei suoi riguardi dal sovrintendente scolastico di Napoli dalla partecipazione al corso abilitante speciale per la classe 16^a (discipline e tecniche turistiche e alberghiere); la esclusione è stata confermata in quanto l'interessato non ha i requisiti di cui agli articoli 5 e 8 della legge n. 1074.

Infatti il Di Buono non è fornito del titolo di studio richiesto dai precedenti o dal presente ordinamento (laurea); né può applicarsi in suo favore il disposto dell'articolo 8 della già citata legge che ammette ai corsi abilitanti anche gli aspiranti forniti di titolo di studio di grado inferiore; infatti pur avendo il predetto 30 anni d'insegnamento, non presta servizio quale docente di materie tecnico-professionali, ma quale insegnante tecnico-pratico.

Il Ministro: SCALFARO.

IACAZZI E RAUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intenda operare presso il direttore dell'UPLMO di Caserta per indurlo ad intervenire perché gli uffici di collocamento vogliano rispettare nel modo più assoluto le graduatorie (e la loro compilazione avvenga

senza favoritismo o discriminazioni) degli aspiranti all'avviamento al lavoro, in particolare presso il complesso INDESIT di Teverola e la fabbrica SIEMENS di Santa Maria Capua Vetere e perché in tutta la provincia non vi siano limitazioni dovute all'età od al sesso: stranamente il direttore dell'UPLMO ha dato disposizioni nel senso richiesto solo per una parte della provincia. (4-01284)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Caserta ha assicurato di essere intervenuto più volte per indurre le competenti commissioni comunali di collocamento ad attenersi strettamente ai criteri fissati dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per il rispetto delle graduatorie di precedenza predisposte per gli avviamenti della manodopera.

Per quanto riguarda in particolare gli avviamenti al lavoro presso gli stabilimenti INDESIT di Carinano e SIT-SIEMENS di Santa Maria Capua Vetere, gli organi preposti al collocamento hanno osservato le graduatorie di precedenza predisposte dalle competenti commissioni comunali, determinate in base agli elementi di valutazione previsti dal citato articolo 15 della legge n. 264.

Solo nel caso di difficoltà di accertamento di determinati requisiti e in specie della consistenza della situazione economica e patrimoniale degli iscritti, le commissioni comunali hanno ritenuto di formulare le graduatorie predette secondo l'anzianità di iscrizione nelle liste dei disoccupati e, nell'ambito della stessa anzianità, secondo il carico familiare.

Circa, infine, le discriminazioni collegate all'età ed al sesso, cui accenna l'interrogante, è emerso che il predetto ufficio provinciale del lavoro ha, con apposita circolare del 16 marzo 1972, impartito disposizioni alle sezioni di collocamento perché, negli avviamenti al lavoro non sia dato rilievo ai requisiti suddetti, a meno che gli stessi non incidano — per disposizione di legge o per accertate esigenze tecnico-produttive — sulla categoria e sulla qualifica professionale dei lavoratori interessati.

Il Ministro: COPPO.

LA BELLA E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se ritengano necessario predisporre con urgenza un provvedimento che conceda almeno un acconto ai beneficiari della legge 31 marzo 1971, n. 214, avente per oggetto « provvidenze per alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa », che

abbiano ottenuto l'approvazione della loro domanda di pensione dalla commissione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 214, atteso che la Corte dei conti ritarda, data la mole di nuovo lavoro cui è stata investita, la registrazione dei singoli decreti *ad personam* già emessi dal Ministro competente e che tra i beneficiari trovansi lavoratori in assoluto stato di bisogno e disoccupati. (4-02364)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'articolo 10 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, la pensione provvisoria è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio del dipendente statale allo scopo di evitare soluzione di continuità tra la percezione dello stipendio e il godimento della pensione definitiva.

Tale esigenza non si presenta per il personale previsto dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, il quale è cessato dal servizio da moltissimi anni e il cui diritto a pensione è subordinato a complessi accertamenti, definiti i quali può provvedersi alla liquidazione della pensione definitiva.

L'amministrazione si rende conto della legittima attesa degli interessati e procede allo espletamento del lavoro con ogni possibile sollecitudine, nell'intento di pervenire alla definizione delle pratiche entro un ragionevole lasso di tempo.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

LAFORGIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi della mancata approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie del 2 luglio 1971, relativa al « Riconoscimento, ai fini degli sviluppi di carriera, dei periodi di servizio prestati dal personale in altri ruoli o in posizione non di ruolo ».

Il provvedimento citato fu deliberato a seguito della non approvazione della precedente deliberazione del 24 maggio 1968, riguardante analoghi benefici di carriera, con la motivazione: perché « conteneva disposizioni contrastanti con il sistema normativo vigente, alla data del 3 marzo 1969, per i dipendenti civili dello Stato ».

Però a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, tale motivazione è costituita di ogni fondamento; infatti gli articoli 41

e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, citato, prevedono, per il personale civile dello Stato, benefici di carriera analoghi a quelli contenuti nella deliberazione del 2 luglio 1971 di che trattasi.

Il silenzio dei ministri vigilanti, giuridicamente assurdo ed ingiustificato, è lesivo delle legittime aspettative di numerosi dipendenti dell'INAM già inquadrati regolarmente nei diversi ruoli che, con l'intento di migliorare la propria posizione d'impiego, hanno affrontato e superato impegnativi pubblici concorsi. Invece gli interessati hanno subito danni di carriera e gravi decurtazioni al proprio trattamento economico goduto all'epoca del passaggio di ruolo, in evidente violazione delle norme vigenti in materia di pubblico impiego che, in ogni caso, tutelano la conservazione del trattamento economico e giuridico acquisito.

(4-01488)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il consiglio di amministrazione dell'INAM nella seduta del 2 luglio 1971, ha annullato il precedente provvedimento del 24 maggio 1968, deliberando una nuova disciplina in materia di riconoscimento di precedenti periodi di servizio più aderente all'attuale ordinamento delle carriere presso le amministrazioni dello Stato.

Per altro, il Ministero del tesoro non ha ritenuto di poter dare la propria adesione alla delibera, osservando che « l'INAM, pur riferendosi ai benefici in materia previsti per i dipendenti statali dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ne ha notevolmente ampliata la portata », ed ha rappresentato la propria disponibilità ad una nuova iniziativa diretta ad estendere a favore del personale interessato i benefici consentiti dalle norme citate.

Per quanto riguarda in particolare l'osservazione secondo cui il personale interessato all'anzidetto provvedimento, mutando la propria posizione di impiego, avrebbe subito danni di carriera, è da rilevare che tale personale ha avuto modo di valutare — all'atto della partecipazione ai concorsi — la convenienza del passaggio nel nuovo ruolo, per cui è da escludere che si siano potute verificare in seguito situazioni dannose.

Inoltre, non appare fondata l'asserzione in base alla quale il personale predetto starebbe subendo « gravi decurtazioni al proprio trattamento economico goduto all'epoca dei passaggi di ruolo ».

Infatti, l'Istituto assicura di aver sempre applicato il principio generale di diritto che stabilisce la non riducibilità del trattamento economico dei pubblici dipendenti e consente la conservazione della differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione a titolo di assegno *ad personam*.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

LA MARCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente fra gli insegnanti fuori ruolo della provincia di Caltanissetta a causa della irrazionale scelta delle sedi dei corsi abilitanti.

Su 13 corsi istituiti nella provincia infatti ben 11 sono stati assegnati al capoluogo e solo 2 a Gela, costringendo gli insegnanti di questa città, per abitanti e per popolazione scolastica più grande della stessa Caltanissetta, a trasferirsi nel capoluogo o a viaggiare percorrendo 180 chilometri di strada impossibile perché in gran parte dissestata, senza tenere conto che l'ubicazione di comuni come Niscemi, Mazzarino, Mutera e Riesi, tra i più grossi della provincia e più vicini a Gela anziché a Caltanissetta, avrebbe dovuto suggerire un criterio più razionale nella scelta delle sedi dei corsi allo scopo di venire incontro alla esigenza di agevolare, quanto più possibile, il compito dei frequentatori dei corsi e degli stessi docenti.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, se il ministro intenda intervenire per far rivedere l'ubicazione dei corsi secondo un più razionale criterio di decentramento dei corsi stessi per evitare agli insegnanti gli enormi disagi ai quali sono costretti attualmente.

Più in generale si chiede, infine, di sapere:

a) come il ministro intenda venire incontro alle esigenze di quegli insegnanti che stanno seguendo i corsi abilitanti nelle rispettive province di insegnamento e che in seguito a trasferimenti o ad assegnazioni in province diverse, corrono il rischio di dovere interrompere la frequenza dei corsi per la impossibilità di trasferirsi dalla nuova sede di insegnamento a quella dei corsi quando si tratta di lunghe distanze come facilmente potrà verificarsi in caso di trasferimenti o assegnazioni da una regione all'altra del paese;

b) quali disposizioni intenda dare per favorire i necessari passaggi da sede a sede.

(4-01446)

RISPOSTA. — Le sedi dei corsi abilitanti speciali sono state prescelte, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4 della stessa legge, in ottemperanza a precise istruzioni ministeriali in base alle quali doveva essere attuato il massimo possibile decentramento e tenuto conto della provenienza dei partecipanti.

Si fa presente che la commissione regionale per la Sicilia ha accolto le proposte del provveditore agli studi di Caltanissetta relative all'ubicazione dei corsi speciali, considerando:

- 1) la disponibilità dei locali scolastici;
- 2) la reperibilità dei commissari docenti;
- 3) il numero dei corsisti in relazione al comune di insegnamento;
- 4) la disponibilità dei mezzi di trasporto che convergono con maggiore frequenza nel capoluogo.

In particolare si fa presente per le varie classi di abilitazione:

classe 2^a 1: si è istituito un corso a Caltanissetta, tenuto conto che dei 50 candidati 21 provenivano da Gela e i rimanenti (29): dal comune di Caltanissetta 15; da San Cataldo 12, da Sommatino 1, da Mussomeli 1.

Sarebbe stato estremamente disagiata per i 29 candidati di Caltanissetta e dei paesi vicini recarsi a Gela anche per le difficoltà dei mezzi di collegamento.

classe 35: si è istituito un corso a Caltanissetta tenuto conto che dei 49 aspiranti soltanto 22 provenivano dai comuni di Gela, Butera e Niscemi, mentre i rimanenti provenivano dai comuni di Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina, Serradifalco, Sommatino, Valledlunga e Villalba, comuni che non potevano in alcun caso essere collegati alla sede di Gela;

classe 37: è stato istituito un corso a Caltanissetta capoluogo tenuto conto che degli 83 candidati della provincia soltanto 33 provenivano da Gela e dai comuni vicini, Niscemi, Butera e Mazzarino, mentre i rimanenti 50 provenivano da Caltanissetta e dagli altri comuni della provincia più facilmente collegati con il capoluogo;

classe 50 e 51: è stato istituito un corso unico a Caltanissetta tenuto conto che dei 54 candidati soltanto 18 provenivano dai comuni di Gela e Niscemi; tutti gli altri provenivano da Caltanissetta (26), Delia (1), Montedoro (1), Mussomeli (3), Riesi (2), Serradifalco (1);

classe 38: si sono tenute presenti le esigenze dei 57 partecipanti provenienti da Gela e dai comuni vicini con l'istituzione di un corso a Gela. Gli altri due corsi sono stati istituiti a Caltanissetta per i 120 partecipanti del capoluogo e dei rimanenti comuni più vicini;

classe 39: analoghi criteri sono stati seguiti nel proporre l'istituzione a Gela di un corso, tenute presenti le esigenze dei 65 aspiranti dei comuni di Gela, Niscemi e Butera; due corsi sono stati istituiti nel comune capoluogo per i 164 aspiranti di Caltanissetta e comuni rimanenti.

Per quanto riguarda i corsi regionali e interprovinciali, istituiti a Caltanissetta, si precisa che si è dovuto tener conto del fatto che solo nel capoluogo potevano essere reperiti i locali idonei al funzionamento dei medesimi. I 6 candidati di questa provincia per la classe 44, 4 provenivano da scuole funzionanti a Caltanissetta e dei 33 candidati della classe 52 soltanto 7 provenivano da Gela e paesi vicini.

Per quanto concerne infine quegli insegnanti trasferiti dal 1° ottobre in altra sede, si fa presente che, con circolare telegrafica del 4 ottobre 1972, n. 2335, sono state impartite a tutte le sovrintendenze scolastiche e ai provveditorati agli studi disposizioni con le quali è stato autorizzato il passaggio da una regione all'altra, in modo da consentire agli interessati di frequentare il corso, relativo alla stessa classe, funzionante per gli abilitandi della nuova sede.

Il Ministro: SCALFARO.

LOBIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo cui le nomine degli insegnanti inclusi nelle graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, non avranno effetto giuridico dal 1° ottobre 1966.

Sembra superfluo richiamare l'articolo 8 della suddetta legge, il quale stabilisce che « le nomine di ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge ». (4-00994)

RISPOSTA. — Non è ancora attuale il problema della sistemazione degli insegnanti da immettere nei ruoli ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Infatti si è in attesa di utilizzare le graduatorie formulate ai sensi del predetto articolo 7 non appena tali

graduatorie saranno registrate dalla Corte dei conti, si potrà procedere alla nomina di tutti i professori di materie letterarie (7 mila aspiranti), di matematica (5 mila aspiranti) e di parte di quelli di inglese e di francese, di applicazioni tecniche maschili e femminili.

Si precisa, comunque, che, effettivamente, il problema cui si riferisce l'interrogante sussiste, in quanto possono sorgere alcune perplessità circa la letterale interpretazione dell'articolo 8 della legge suddetta.

Difatti, gli insegnanti in questione debbono essere immessi nei ruoli dopo la sistemazione degli insegnanti inclusi ultimamente nelle graduatorie nazionali ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 603 e delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748; e l'immissione in ruolo di detti insegnanti non ha luogo contemporaneamente per tutti gli aspiranti, ma a seconda della disponibilità delle cattedre.

Conseguentemente questo Ministero ritiene che la decorrenza giuridica della nomina degli insegnanti di cui all'articolo 7 della legge n. 603 e degli insegnanti di cui alle leggi n. 327 e n. 748 citate debba aver luogo a seconda delle annuali disponibilità di posti da conferire agli insegnanti medesimi nei contingenti previsti e quindi le nomine dovrebbero essere retrodatate per contingenti a partire dal 1966 ad oggi.

Considerati tuttavia anche i notevoli riflessi finanziari di tale soluzione e tenuto conto che una diversa interpretazione degli organi di controllo potrebbe comportare fra l'altro un ritardo nella definitiva adozione dei provvedimenti di nomina degli interessati, verrà richiesto sull'argomento il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro: SCALFARO.

LOBIANCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione dei coltivatori diretti nelle province di Napoli e Caserta per il mancato pagamento degli assegni familiari relativi al primo semestre 1972 e relativi ai figli studenti per i periodi precedenti.

L'interrogante fa presente che tale ritardo si è ormai consolidato in una prassi costante che mortifica e lede gli interessi della categoria. (4-02074)

RISPOSTA. — In via preliminare, va osservato che per la liquidazione della prima rata semestrale degli assegni familiari entro il 30

giugno, gli interessati dovrebbero far pervenire all'INPS le relative domande in tempo utile, e cioè entro i primi mesi dell'anno cui si riferiscono gli assegni stessi.

Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che alle sedi dell'INPS di Caserta e Napoli le domande dei coltivatori diretti relative all'anno in corso sono pervenute per il tramite dello SCAU, nelle seguenti date:

sede di Caserta:

24 giugno 1972 . . .	domande n.	4.330
20 agosto 1972 . . .	»	241
11 settembre 1972 . . .	»	463
19 settembre 1972 . . .	»	336
25 settembre 1972 . . .	»	339
30 ottobre 1972 . . .	»	400

È stato preannunciato l'arrivo di altre 1.800 domande.

sede di Napoli:

29 giugno 1972 . . .	domande n.	1.745
28 luglio 1972 . . .	»	3.919
7 settembre 1972 . . .	»	1.031
16 ottobre 1972 . . .	»	793

Le relative operazioni di liquidazione, già in fase avanzata, saranno quanto prima definite.

Contestualmente la sede di Napoli farà luogo al completamento delle operazioni di liquidazione degli assegni familiari per figli studenti relative al decorso secondo semestre 1971 la cui definizione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre è stata subordinata alla preventiva presentazione della documentazione scolastica aggiornata, allo scopo di evitare il verificarsi delle indebite erogazioni — largamente riscontrate in passato presso la suddetta provincia — il cui conseguente recupero comporta notevole disagio per gli stessi lavoratori.

Per quanto concerne la sede di Caserta, non è stato riscontrato alcun arretrato di pagamento relativo ai figli studenti.

Il Ministro: COPPO.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai nella città e provincia di Livorno non è stato ancora provveduto al rinnovo del contratto provinciale di lavoro che doveva andare in vigore fin dal 1969, come è avvenuto in tutte le altre province della Repubblica.

(4-01502)

RISPOSTA. — Il contratto integrativo per i portieri della provincia di Livorno non ha potuto essere finora stipulato, in quanto la locale Unione provinciale della proprietà edilizia, nonostante i ripetuti inviti della prefettura e dell'ufficio provinciale del lavoro, non ha inteso iniziare alcuna trattativa con la controparte, ritenendo eccessivamente onerose le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali.

Non si mancherà di svolgere ulteriori interventi ai fini di una possibile soluzione della vertenza.

Il Ministro: COPPO.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai l'INPS, senza che l'assicurato signor Bianchi Cesare, residente a Livorno in via Cattaneo 10, abbia fatto l'apposita domanda come prescrive la legge, ha provveduto a trasferire sul fondo ENEL, dal quale ente il predetto dipende da qualche anno, i fondi relativi ai versamenti fatti prima alle dipendenze di ditte private, gli ha tolto la pensione di invalidità della quale era in godimento e intende vedersi restituite le quote di detta pensione già riscosse.

L'interessato ritiene che ciò non sia giusto in quanto egli ha sempre inteso ed intende fruire della pensione già concessa, salvo il successivo ragguaglio della stessa, quando andrà in definitiva quiescenza, in base ai versamenti fatti come dipendente dell'ENEL.

(4-01673)

RISPOSTA. — La legge 25 novembre 1971, n. 1079, di modifica alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, ha avuto origine nell'accordo di categoria in data 7 novembre 1969, successivamente integrato da un verbale sottoscritto il 30 luglio 1970.

L'articolo 3 di tale legge dispone, fra l'altro, il riconoscimento, ai fini dell'anzianità contributiva presso il fondo di previdenza elettrici, dei periodi coperti di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria IVS anche se hanno dato luogo a liquidazione di pensione, con la seguente discriminante:

a) riconoscimento, a richiesta dell'iscritto, dei periodi che hanno dato luogo a pensione di vecchiaia;

b) riconoscimento, in via obbligatoria, dei periodi che hanno dato luogo a pensione di invalidità.

Il riconoscimento dei periodi di cui sopra comporta il trasferimento dei contributi dall'assicurazione generale del fondo, nonché il recupero, da parte del fondo stesso, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito dall'assicurazione generale.

La discriminante come sopra riassunta porta a trattamenti ineguali, ponendosi per gli uni (pensionati di vecchiaia) una facoltà e per gli altri (pensionati d'invalidità) un obbligo giuridico circa il trasferimento dei contributi dell'assicurazione generale al fondo, con tutte le conseguenze che da tale diversa disposizione derivano a carico degli iscritti al fondo stesso: siffatte conseguenze non potranno essere eliminate se non con una norma di legge che, modificando l'articolo 3 della legge n. 1079 del 1971, ponga i pensionati di vecchiaia ed i pensionati d'invalidità in condizioni di parità ai fini del trasferimento dei periodi di contribuzione dell'assicurazione generale al fondo.

Si assicura che è in corso di predisposizione apposito schema di disegno di legge governativo diretto ad eliminare la predetta disparità di trattamento.

Il Ministro: COPPO.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui non si è ancora provveduto ad emettere il decreto, riguardante la messa sotto cassa integrazione - con il trattamento speciale previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115 - del personale interessato, il quale alla data dell'accordo del 29 marzo 1972, che poneva fine alla vertenza della « Paragon » di Genova, non risultava occupato.

Tale provvedimento è tanto più urgente in quanto l'accordo veniva accettato dai lavoratori, accogliendo le proposte fatte in tale senso il 2 marzo dall'autorevole rappresentante del ministro del lavoro. (4-00340)

RISPOSTA. — Il decreto che dichiara la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paragon di Genova, per effetto della legge n. 1115, è stato perfezionato e trasmesso il 28 settembre 1972 al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il Ministro: COPPO.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e in che modo vengano accolte le richieste di assistenza e contributi — previsti fra l'altro dalla legge — avanzate dalle categorie di operatori economici, specie locali, che intendono predisporre corsi di istruzione per preparare i loro associati in vista dell'entrata in vigore, prevista per l'oramai vicino 1° gennaio 1973, delle imposte indirette in genere e dell'IVA in particolare.

L'interrogante, infatti, ritiene indispensabile la collaborazione diretta delle varie categorie per la preparazione degli operatori, e specialmente dei piccoli e medi — artigiani, commercianti, ecc. — che sono ancora totalmente disinformati, in particolare per quanto si riferisce alla tenuta della contabilità.

Qualora il ministro — come l'interrogante non ha motivo di dubitare — impartisse pronte direttive al riguardo, queste costituirebbero la forma migliore di propaganda e divulgazione delle nuove norme, facendo così iniziare la riforma nel migliore dei modi, contenendo nel contempo una prevedibile, ulteriore lievitazione dei prezzi, che, specie nel primo periodo, potrebbe avere anche ripercussioni assai gravi sull'aumento del costo della vita.

(4-01531)

RISPOSTA. — È certamente nota all'interrogante, anche in virtù della sua recente partecipazione al Governo in qualità di sottosegretario alle finanze, l'attività già intrapresa da tempo dall'amministrazione per la divulgazione dell'imposta sul valore aggiunto.

La partecipazione a seminari, a convegni ed a tavole rotonde; l'organizzazione di corsi; la diffusione di opuscoli informativi ed illustrativi, rappresentano gli aspetti chiaramente indicativi di questa intensa azione che si propone di far conoscere la natura, la metodologia e la finalità della nuova imposta, affinché essa sia compresa e gestita con senso di responsabilità e di collaborazione.

Senza dubbio le apprensioni ed i timori, per altro non sempre adeguati, che spesso si collegano alla prossima entrata in vigore dell'IVA ed agli effetti della sua applicazione sull'andamento del costo della vita, richiedono al Governo un controllo attento della situazione, che deve concretarsi anche nella predisposizione di misure efficaci di contrasto al fenomeno della lievitazione dei prezzi dovuto a fattori psicologici ed a cause patologiche.

Tutti si rendono conto, cioè, della necessità di evitare che la inesatta o incompleta conoscenza del meccanismo applicativo della

nuova imposta possa costituire motivo di ingiustificato aumento dei prezzi.

Di questa esigenza anche l'amministrazione ha piena consapevolezza. Essa infatti, nella convinzione dell'importanza che l'informazione riveste nel quadro del puntuale adempimento degli obblighi recati dal nuovo sistema impositivo, a seguito della pubblicazione del provvedimento istitutivo dell'IVA, ha ulteriormente intensificato la propria azione di divulgazione, di insegnamento e di uso di questa imposta, impiegando a tale scopo anche il mezzo televisivo e quello radiofonico, ed autorizzando inoltre appositi corsi di informazione fiscale da tenersi presso le sedi periferiche in cui operano i dipendenti uffici finanziari.

Merita d'essere annotato con soddisfazione il fatto che anche la stampa collabora efficacemente a questa vasta opera di pubblicizzazione della riforma, la quale registra positivamente l'apporto altrettanto proficuo dato dalle associazioni private di categoria.

A queste organizzazioni, in particolare, il Governo intende esprimere la sua gratitudine per lo sforzo anche finanziario che esse spontaneamente compiono, con il solo intento di illustrare agli associati le caratteristiche tecnico-applicative della nuova imposta.

Le non ancora definite modalità di attuazione della disposizione recata dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non consentono, almeno per ora, di manifestare in forma più concreta, mediante concessione di contributi, l'apprezzamento del Governo per iniziative di questo tipo.

Si ha fiducia, tuttavia che esse continueranno utilmente sulla strada intrapresa e che altre associazioni ancora seguiranno lo stesso esempio in questa azione di appoggio allo sforzo governativo, che intende assicurare una difesa efficiente dei cittadini e dei contribuenti contro i rischi della disinformazione.

Il Ministro: VALSECCHI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) nel 1971 è stato stipulato fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro telefonici iscritti al fondo di pensione, un accordo contenente — fra l'altro — miglioramenti del trattamento pensionistico;

2) tale accordo, con il voto espresso dal comitato di vigilanza sul fondo, è stato, a suo tempo, trasmesso al competente Ministero per gli adempimenti del caso;

3) ad oggi non è stata data alcuna definizione al problema; — quali iniziative si intendano adottare per dare fine all'atteso provvedimento. (4-01623)

RISPOSTA. — Sulla base dei contenuti dell'accordo di che trattasi il Ministero ha predisposto uno schema di provvedimento che è attualmente all'esame dei rappresentanti sindacali di categoria CISL, CGIL e UIL, nonché dei rappresentanti dell'INTERSIND, della SIP e dell'INPS.

Si assicura che, appena possibile, sarà definito il relativo schema di disegno di legge.

Il Ministro: COPPO.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) gli avvocati ed i procuratori del tribunale di Lodi che ha giurisdizione sull'ampia zona di 76 comuni nella bassa milanese, hanno recentemente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura un ordine del giorno richiedendo la definitiva organizzazione e sistemazione di quel tribunale che versa in precarie condizioni per l'organico incompleto specialmente dopo « l'assurdo trasferimento-riciesta di tre dei sette giudici di organico » e le migliaia di pratiche giacenti;

2) lo stesso edificio del tribunale, ricavato in una scuola elementare con locali insufficienti, inadatti, e non affatto consoni alla dignità che spetta al compito della giustizia;

3) il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Lodi ha firmato al sindaco un atto di accusa verso la organizzazione della giustizia di Lodi (pretura, tribunale ed uffici giudiziari sparsi in vari edifici della città) e se non si otterrà — quanto prima — concreta assicurazione di rapida organica soluzione del problema (così come nel progetto redatto da anni dai competenti uffici comunali e messi a disposizione di quelle autorità) l'ordine scenderà in sciopero — quali iniziative si intendano attuare, insieme al comune ed alla regione lombarda. (4-01847)

RISPOSTA. — Premesso che spetta, tra l'altro, al Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, deliberare sulle assegnazioni di sedi ai magistrati, si informa, circa le vacanze degli organici dei magistrati del tribunale di Lodi, che il Consiglio superiore della magi-

stratura, nella seduta del 26 ottobre 1972, ha deliberato la copertura di due dei tre posti di giudice vacanti nel tribunale predetto, destinandovi i dottori Mario Gentile e Giuseppe Stabile.

Per quanto riguarda il terzo posto di giudice, si è in attesa della relativa deliberazione da parte del Consiglio. Tale posto è per altro ancora occupato dal dottor Giuseppe Tibis — trasferito a domanda alla pretura di Carpi con funzioni di pretore — avendo il Ministero, proprio per venire incontro alle esigenze di servizio del tribunale di Lodi, disposto la proroga di tre mesi (sino al 17 marzo 1973) per la presa di possesso del detto magistrato nella nuova sede.

Per quanto poi riguarda il personale di cancelleria, è vacante un solo posto sui sei previsti dalla pianta organica; alla copertura di esso potrà provvedersi soltanto in sede di destinazione dei vincitori del prossimo concorso, essendo in atto una situazione di particolare carenza di tale personale, dato che non è stato possibile bandire i concorsi in relazione ai provvedimenti delegati sulla carriera dei dipendenti statali.

Alla copertura del terzo posto di dattilografo, vacante perché di nuova istituzione (decreto ministeriale 11 agosto 1972), potrà farsi luogo nei primi mesi del prossimo anno quando, presumibilmente, saranno portati a termine i concorsi in via di espletamento.

In conclusione la situazione del tribunale di Lodi non pare così grave come segnalato nella interrogazione, ove si tenga conto del fatto che il personale è quasi al completo e che, a quanto risulta dai dati in possesso di questo Ministero, esistono altri tribunali i quali, pur avendo una dotazione organica inferiore a quella di Lodi, fanno fronte ad un maggior carico di lavoro senza eccessivi inconvenienti (ad esempio Pordenone, Chiavari, Enna, Biella, Vigevano, Aosta).

Circa la situazione dei locali destinati a sede degli uffici giudiziari di Lodi, si informa che il comune interessato, in data 3 gennaio 1965, chiese a questo Ministero la concessione di un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un vecchio edificio situato nel centro della città, già adibito a sede di ospedale, al fine di poter sistemarvi convenientemente tutti gli uffici giudiziari.

Questo Ministero, in riscontro a tale richiesta, comunicò con apposita lettera all'amministrazione comunale che, secondo la vigente normativa, il contributo avrebbe potuto esser concesso per la costruzione di nuovi edifici giudiziari, ovvero per la ristrutturazione di

vecchi fabbricati di proprietà del comune, ma non per l'acquisto di edifici di altrui proprietà da adibire, poi, ad usi giudiziari. Si precisò, quindi, nella stessa lettera che l'esame della domanda di concessione del contributo era subordinata all'effettivo acquisto, da parte del comune dell'edificio sopra indicato. Non è sinora pervenuta alcuna comunicazione al riguardo da parte del comune di che trattasi.

Il Ministro: GONELLA.

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali esatti motivi ostacolano la concessione della dodicesima mensilità a dipendenti civili e militari dello Stato arricchita della indennità integrativa speciale, tenuto conto del fatto che tale indennità integrativa speciale costituisce parte integrante dello stipendio tanto da seguirne le sorti di riduzione o sospensione. Infatti essa concorre a determinare l'ammontare di ciascuno dei singoli ratei che le amministrazioni erogano mensilmente. A norma della vigente legislazione, la dodicesima mensilità è costituita da un ulteriore rateo di stipendio che agli altri dodici viene ad aggiungersi; la sua misura pecuniaria è quindi data da quella di ciascuno di tali ratei, includendo essi come parte costitutiva ed inscindibile la indennità integrativa speciale, ne deriva inequivocabilmente che questa deve essere compresa nella tredicesima mensilità. Si chiede, altresì che il Ministro del tesoro dia disposizione agli organi periferici di pagare la tredicesima mensilità con la predetta integrazione, anche per gli anni decorsi, agli impiegati civili e militari dello Stato che ne hanno fatto formale richiesta in carta da bollo di lire 500, e ne sono centinaia di migliaia che hanno consentito allo Stato un introito che si aggirerebbe sul miliardo di lire, relativo all'importo della carta da bollo di lire 500 utilizzata per la presentazione della domanda. (4-02739)

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto presidenziale del 17 agosto 1955, n. 767, — secondo comma dell'articolo 7 — la tredicesima mensilità dei dipendenti statali è commisurata ad un dodicesimo dell'importo annuo lordo dello stipendio, paga o retribuzione in godimento al 16 dicembre di ogni anno, « con esclusione di qualsiasi altro assegno ».

Il chiaro dettato di questa norma non ha mai dato adito a dubbi circa l'esclusione del diritto del personale statale al computo in

detta mensilità di altri emolumenti fissi percepiti mensilmente, diversi dallo stipendio.

Tra questi emolumenti va certamente compresa l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, come del resto si evince anche dalla decisione del 30 ottobre 1963, n. 660, con la quale la IV sezione del Consiglio di Stato, considerate le peculiari caratteristiche della indennità medesima e la precisa dizione del citato articolo 7, ne ha espressamente escluso il computo ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.

Ciò esposto, questo Ministero ritiene che al riguardo non sia da adottare alcuno dei provvedimenti proposti.

Il Ministro del tesoro: MALAGODI.

MAINA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) a quali principi siano ispirate le recenti disposizioni che vietano agli ufficiali e sottufficiali dei bersaglieri di portare il berretto a visiera con fiamma, anche con la uniforme ordinaria;

2) se sia a conoscenza della profonda amarezza insorta fra i predetti ufficiali e sottufficiali che accettano disciplinarmente questa incomprensibile disposizione come una mortificazione delle tradizioni bersaglieristiche di cui sono gelosi custodi e degni continuatori; tradizioni esaltate recentemente anche dal Ministro della difesa in occasione del raduno nazionale e che si identificano, oltre il valore e il sacrificio abbondantemente dimostrati dai bersaglieri nella loro storia ultracentenaria, anche in quei simboli che sono il lievito dello spirito di corpo;

3) se ritenga di intervenire perché venga restituita agli ufficiali e sottufficiali dei bersaglieri la « fiamma » sul berretto a visiera almeno con l'uniforme ordinaria, correggendo in tal modo la pericolosa tendenza al livellamento che distrugge gli entusiasmi e mortifica le tradizioni. (4-02069)

RISPOSTA. — Il basco nero è stato adottato come copricapo speciale del personale delle grandi unità corazzate dell'esercito, di cui i bersaglieri sono l'arma base.

Sul basco dei bersaglieri è stato mantenuto, in modello unico di metallo, il fregio dell'arma.

Nel pieno rispetto delle glorie che costituiscono patrimonio perenne della loro storia

ultracentenaria, per i bersaglieri sono stati conservati: cappello piumato, fez, cordoni verdi, sciabola speciale, guanti neri.

Il Ministro: TANASSI.

MAMMI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'esecuzione della legge dell'11 giugno 1971, n. 441, concernente la interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace per il rimborso dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio indebitamente percepita dall'erario a danno dei cittadini italiani d'origine ebraica.

L'interrogante chiede, altresì, se si ritenga di modificare radicalmente l'orientamento, palesamente contrario alla lettera e allo spirito della citata legge, che emerge dalla circolare del 26 maggio 1972, n. 27 del Ministero delle finanze, direzione generale per le entrate speciali. Con tale circolare, infatti, viene richiesta una documentazione di provvedimenti razziali subiti dai cittadini di origine ebraica, completamente superflua giacché basta rifarsi alle norme vigenti di quel periodo a danno di quei cittadini; viene, inoltre, fatta riserva in merito ai concordati e alle decisioni delle commissioni tributarie, evidentemente superati dalla legge interpretativa del 1971.

(4-01797)

RISPOSTA. — L'attuazione della normativa recata dalla legge dell'11 giugno 1971, n. 441, ha dato luogo a talune perplessità e dubbi interpretativi, la cui risoluzione ha richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, recentemente acquisito.

Problemi di natura tecnica sono inoltre sorti in ordine alle disposizioni contenute negli articoli 74, 75 e 76 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, per il consentito assorbimento della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto e con riguardo all'articolo 8, paragrafo 2, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, per quanto attiene alla detrazione prevista ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo.

Sono ora in corso di diramazione apposite istruzioni che consentono di dare applicazione alla citata legge n. 441, nel cui ambito viene risolta positivamente anche la questione accennata nell'ultima parte della interrogazione, relativa alla estensione dei benefici fiscali alle situazioni già definite.

Si ritiene invece di dover dissentire a proposito della sostenuta inutilità della documen-

tazione di cui alla circolare del 26 maggio 1972, richiamata dall'interrogante.

Occorre aver presente che la legge n. 441 concede ai cittadini italiani di origine ebraica l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 78 del trattato di pace, a condizione però che essi siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della RSI.

La sfera soggettiva dei destinatari della disposizione agevolativa è quindi delimitata espressamente dalla legge: la quale non ha affatto inteso accordare genericamente il beneficio tributario a tutti gli israeliti per il solo fatto della loro origine religiosa, bensì unicamente a quelli che siano stati oggetto di specifici provvedimenti razziali.

È perciò fuor di dubbio che la prova della sussistenza della condizione richiesta dalla legge debba essere fornita da chi vi abbia interesse, con mezzi idonei ed in maniera adeguata.

Il Ministro: VALSECCHI.

MAROCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per evitare la grave situazione di disagio determinata dai recenti provvedimenti dell'ATI con i quali è decretata la soppressione di 4 linee giornaliere, oltreché la cessazione del collegamento stagionale con Belgrado e Firenze, facenti scalo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e precisamente: volo *BM 302/303* Ronchi-Roma e viceversa; volo *BM 370/371* Ronchi-Milano e viceversa; volo *BM 372/373* Ronchi-Venezia-Ancona-Foggia-Bari e viceversa; la tratta del volo *BM 362/363* Milano-Torino e viceversa.

Tali provvedimenti sono stati giustificati dall'ATI in base all'esigenza di ristrutturare la propria rete nazionale, anche con riferimento alle carenze infrastrutturali di alcuni scali aeroportuali.

Tuttavia, la predetta ristrutturazione che, secondo la ATI, riguarda tutte le regioni, risulta, in definitiva, particolarmente pregiudizievole per il traffico aeroportuale del Friuli-Venezia Giulia, il cui scalo di Ronchi vede ridotti a 4 i 9 voli regolari esistenti prima dei provvedimenti in questione.

In tal modo, la regione Friuli-Venezia Giulia viene privata di ben il 50 per cento dei voli già acquisiti, senza l'assegnazione di nuovi collegamenti.

Una tale situazione contrasta gravemente non soltanto con le esigenze di sostegno dell'attività aeroportuale della regione, in fase di lusinghiero incremento sia quanto a movimento

passaggeri quanto a quello merci, ma soprattutto con il ruolo internazionale del Friuli-Venezia Giulia specie nei confronti dei paesi dell'est.

E, infatti, evidente, che la diminuzione dei collegamenti aerei del Friuli-Venezia Giulia con le varie città italiane accentua la situazione di marginalità della regione e la priva delle condizioni obiettivamente necessarie per la esplicazione del ruolo internazionale che le è proprio.

Per tutte le suesposte ragioni appare indispensabile un sollecito riesame dei provvedimenti adottati, al fine di non vanificare i traguardi faticosamente conseguiti dal Friuli-Venezia Giulia in questi anni recenti nel settore aeronautico. (4-01574)

RISPOSTA. — All'interesse della società ATI per l'incremento delle frequenze ed il miglioramento delle comunicazioni riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia non ha corrisposto un concreto incremento nella occupazione dei posti messi a disposizione degli utenti aerei di quella regione.

Allo scarso incremento, cui si è accennato, vanno aggiunte le limitazioni al movimento degli aerei imposte dal controllo del traffico aereo sugli scali di Fiumicino e Linate allo scopo di ridurre, entro limiti di tollerabilità, il ritardo negli arrivi e nelle partenze degli aerei in conseguenza della congestione che vi si verificava.

L'ATI si è trovata quindi nella necessità di dover attuare un ridimensionamento dei propri servizi eliminando quelli che, con la scarsa occupazione dei posti offerti, avevano mostrato di non interessare eccessivamente gli utenti giuliani.

Tuttavia, a seguito dell'interessamento di questa amministrazione, la società ha in parte ridimensionato il programma di riduzione dei voli, al quale si riferisce l'interrogante.

Pertanto, dal 1° novembre 1972, i collegamenti da e per Trieste sono i seguenti:

1) la direttrice Roma-Trieste e viceversa avrà due frequenze giornaliere operate con DC.9S;

2) i collegamenti Trieste-Milano e viceversa saranno assicurati, per il periodo invernale, da due frequenze giornaliere operate con DC.9S e da una frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operate con F.27;

3) la direttrice Trieste-Genova e viceversa resterà invariata;

4) la linea dorsale adriatica (Trieste-Venezia-Ancona-Bari) che non sarà più soppressa, avrà frequenza settimanale.

Comunque, la questione dei collegamenti aerei facenti capo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari è seguita con il massimo interesse da questo Ministero e sarà senz'altro riesaminata con l'entrata in vigore dei prossimi orari estivi.

Il Ministro: BOZZI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Per sapere se ritengono di disporre a che sia una volta per tutte sbloccata l'incresciosa situazione venutasi a creare con il rifiuto della sovrintendenza ai monumenti di dare il parere favorevole alla costruzione del monumento ai caduti nella piazza del Popolo di Cittaducale (Rieti) ed in ogni caso a concertare una soluzione che concili gli interessi estetici e culturali tutelati dalla sovrintendenza e quelli patriottici e civili della solidarietà di tutta la cittadinanza di quel popoloso comune. (4-00888)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare quanto già comunicato in risposta alla precedente analoga interrogazione numero 4-18076 presentata dall'interrogante nella V legislatura, e cioè che il monumento ai caduti già realizzato dal comune di Cittaducale e dalla locale sezione combattenti e reduci non può essere localizzato nella piazza del Popolo della suddetta località che è vincolata ai sensi delle leggi 26 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089.

Infatti, la piazza che dovrebbe accogliere la stele commemorativa è costituita da edifici religiosi e civili del XIII, XV e XVI secolo di notevole interesse storico artistico; di conseguenza il sovrintendente ai monumenti del Lazio non ha ritenuto di concedere il proprio nulla osta ed ha respinto il progetto ritenendolo non adeguato per stile, forma e colore all'ambiente prescelto.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di sistemare il monumento in parola o nel Parco delle Rimembranze o fuori Porta Napoli, luoghi altrettanto degni di accogliere la stele commemorativa dei caduti in guerra.

Il Ministro della pubblica istruzione: SCALFARO.

MENICACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere allo scopo di ovviare alla grave carenza di personale presso le varie sedi provinciali INPS d'Italia evidenziata anche dall'indagine conoscitiva di-

sposta recentemente dagli organi centrali dell'Istituto medesimo a carattere nazionale e in particolare presso la sede INPS di Perugia per la quale recentemente il comitato provinciale ha denunciato le disfunzioni che ne derivano per un celere ed organico servizio nell'interesse degli assicurati in genere. (4-01474)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attesa che possa determinarsi, a seguito dell'automazione delle procedure di lavoro e degli studi in corso per la ristrutturazione degli uffici centrali e periferici, l'assetto definitivo delle dotazioni organiche ed al fine di assicurare l'assolvimento delle più urgenti necessità di lavoro, ha recentemente bandito un concorso per l'assunzione di 3.500 unità, in posizione non di ruolo, da adibire a mansioni amministrative, di dattilografia ed ausiliarie.

A seguito della immissione in servizio di detto personale che, presumibilmente, sarà ultimata per la fine del primo trimestre del 1973, la dotazione organica della sede di Perugia conseguirà un congruo potenziamento che dovrebbe consentire alla sede medesima di ottenere sensibili miglioramenti in quei settori di attività che attualmente presentano situazioni di carenza funzionale.

Il Ministro: COPPO.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che un iscritto al PSI attualmente consigliere comunale del comune di Otricoli (Terni), retto a maggioranza di centro-sinistra abbia eretto - pare di notte - una costruzione ad uso magazzino e deposito di legname della propria ditta occupando la sede della vecchia strada comunale che parte dalla strada della Cannella per il centro di San Vito, frazione di Narni, e quindi impedendo il libero transito lungo la stessa, lavorando la parte residua per circa 70 metri di lunghezza, senza per di più aver richiesto ed ottenuto alcuna licenza edilizia dal sindaco di Otricoli.

Per conoscere, in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere per porre fine ai denunciati atti arbitrari e alle relative persistenti illegalità. (4-01476)

RISPOSTA. — Il deposito di legname in argomento, costituito da un vano rustico, coperto con lamiera ondulata, è situato in uno spiazzo recintato, di metri quadrati 100 circa, in loca-

lità Cannella davanti al campo sportivo, alla periferia di Otricoli.

Esso appartiene a certo Ubaldo Di Basilio, commerciante di legname all'ingrosso, consigliere comunale del comune di Otricoli, aderente al PSI.

Laddove sorge la cennata costruzione iniziava un tempo una strada vicinale di uso pubblico denominata di San Vito di proprietà di Gualtiero Birelli, che, con forte pendenza, raggiungeva la strada statale Flaminia per proseguire, al di là della medesima, fino a San Vito, frazione del comune di Narni.

Circa venti anni or sono, in occasione della costruzione del campo sportivo, il tratto iniziale della cennata strada venne ostruito da materiale terroso di scarico.

Poiché adiacente al detto tratto di strada vicinale esisteva altra strada privata, denominata San Severino, anch'essa con sbocco sulla Flaminia, senza servitù di uso pubblico, di proprietà del medesimo Birelli, questi cedette tale ultima strada al comune, ottenendo la libera disponibilità del tratto della strada di San Vito reso ormai intransitabile.

In tal modo il Birelli realizzò la segnalata costruzione rustica.

Tra l'altro, la strada San Severino, regolarmente iscritta nell'elenco delle strade comunali di Otricoli, soddisfa maggiormente le esigenze del transito locale rispetto alla vecchia strada di San Vito.

Circa cinque anni or sono, il Birelli vendette il terreno, con la sovrastante costruzione in parola al Di Basilio, il quale l'ha utilizzata quale magazzino.

Lo stesso Di Basilio, recentemente, ha solo apportato alla costruzione alcune migliorie, per le quali non si è resa necessaria l'autorizzazione del comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere cosa ci sia di vero circa le notizie di reiterati abusi edilizi attuati dal sindaco comunista di Narni (Terni), Giacomo Di Fino, il quale avrebbe distrutto parte delle antiche mura castellane della città ed eretto costruzioni illegali, al punto che è stato iniziato contro di lui procedimento penale dal pretore di Narni.

Per conoscere se, come sembra, tali abusi risalissero in parte anche alla precedente amministrazione a maggioranza frontista.

Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per ovviare ai predetti abusi, de-

nunciati anche dalla sovrintendenza alle antichità, al fine di restituire al pristino stato quelle opere monumentali che costituiscono una caratteristica peculiare dell'antico centro urbano di Narni. (4-01960)

RISPOSTA. — La procura generale presso la corte d'appello di Perugia, interessata in merito al contenuto della interrogazione, ha riferito, anzitutto, che allo stato degli atti è possibile rispondere ai quesiti posti nella interrogazione solo in modo generico, per la esigenza di tutela del segreto istruttorio, aggiungendo che vari procedimenti penali sono pendenti presso la pretura di Narni nei confronti del sindaco attualmente in carica, di alcuni assessori e del capo dell'ufficio tecnico e che non tutti i procedimenti, allo stato attuale, riguardano reati che potrebbero esser stati commessi in occasione di rilascio di licenze per costruzioni edilizie. Ha riferito ancora la procura generale che un procedimento nei riguardi del sindaco in carica iniziato su denuncia del competente sovrintendente all'antichità e monumenti, concerne effettivamente l'esecuzione di opere pubbliche che hanno comportato deterioramento delle mura castellane di Narni concretando la violazione degli articoli 2, 6, 11 e 59 della legge 12 giugno 1939, n. 1089 e degli articoli 733 e 734 del codice penale.

Per tali reati è stato emesso il 3 febbraio 1972 un decreto penale di condanna alle complessive pene di lire 100 mila di multa e lire 1.200.000 di ammenda. Avverso tale decreto l'imputato ha proposto tempestiva rituale opposizione. È stata fissata l'udienza per la celebrazione del pubblico dibattimento, ma il 27 aprile 1972 è stato concesso il rinvio a tempo indeterminato poiché l'imputato ed il suo difensore erano impegnati per le elezioni politiche; il 26 ottobre 1972 è stato disposto il rinvio perché il giudicante ha rilevato un motivo di astensione avendo in corso una controversia giudiziaria contro l'amministrazione comunale proprio in materia di rilascio di licenza di costruzione. Il presidente del tribunale di Terni con decreto del 30 ottobre 1972 ha accolto la richiesta di astensione incaricando della cognizione dei vari procedimenti penali che trattasi il pretore di Terni.

La procura generale di Perugia ha infine comunicato che non si ha notizia di illeciti commessi dalla precedente amministrazione comunale che per un periodo di due anni circa è stata retta da un commissario prefettizio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

MENICHIINO, LIZZERO, SKERK E BORTOT. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo infortunio, che ha causato — nello stabilimento SIMO del gruppo Danieli di Monfalcone (Gorizia) — la morte dell'operaio ventiduenne Valentino Zia e quali tempestive iniziative intenda prendere al fine di accertare le cause reali della sciagura.

La cosa diviene tanto più urgente e necessaria se si considerano i sistemi di lavorazione in atto nel predetto stabilimento, costituenti un pericolo permanente per i lavoratori, tanto vero che nei giorni precedenti si era verificato un analogo incidente fortunatamente senza provocare danno alle persone.

La dinamica dell'incidente di cui è rimasto vittima lo Zia, a quanto risulta, è stata tale da poter far definire l'infortunio un vero e proprio « omicidio bianco ».

Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sul fatto che, negli ultimi 5 anni, si sono avuti all'Italcantieri (azienda a partecipazione statale) e in altre imprese di Monfalcone ben 17 infortuni mortali sul lavoro e che nelle fabbriche della stessa città si ha una media di oltre mille infortuni l'anno.

Tutto ciò dovrebbe indurre il ministro — attraverso gli strumenti di cui lo Stato dispone ed interventi diretti degli enti e delle autorità preposti alla prevenzione degli infortuni e delle sempre crescenti malattie professionali — a condurre una approfondita e severa indagine sulle condizioni ambientali e di lavoro nelle fabbriche monfalconesi, che stanno all'origine di questa tragica catena di morti, di mutilati, di invalidi e di infortunati.

(4-01096)

RISPOSTA. — Lo stabilimento SIMO di Monfalcone è stato sottoposto, dall'inizio dell'attività produttiva, a periodiche e frequenti ispezioni da parte dell'ispettorato del lavoro competente con riguardo, in particolare, all'osservanza delle vigenti norme antinfortunistiche e dell'igiene del lavoro.

A seguito delle visite ispettive, sono state rilasciate varie prescrizioni per l'adozione di più idonee misure di sicurezza che, di volta in volta, sono state portate a conoscenza anche della commissione interna con la quale gli ispettori del lavoro hanno avuto frequenti contatti.

L'organo di vigilanza, che ha successivamente verificato l'attuazione delle prescrizioni rilasciate, ha inoltre condotto tempestivamente

una accurata inchiesta sull'infortunio che, in data 25 luglio 1972, ha causato la morte del lavoratore Valdino Zia, trasmettendo, a conclusione dell'indagine, un dettagliato rapporto giudiziario alla competente procura della Repubblica di Gorizia.

Nello stesso tempo sono state sospese le operazioni di trasferimento delle siviere mediante carrello scorrevole su binario che avevano provocato l'infortunio in parola mentre è stato adottato un sistema di trasporto, mediante spinta a mano e su carrello munito di ripiano continuo di lamiera, che non dovrebbe comportare ulteriori rischi per gli operai addetti.

Per quanto concerne, poi, le condizioni ambientali e di lavoro della generalità delle fabbriche monfalconesi, l'ispettorato del lavoro di Gorizia ha svolto, pur nell'attuale carenza di personale ispettivo, una intensa azione di vigilanza controllando, nell'ultimo quinquennio, una percentuale di aziende superiore alla media registrata in campo nazionale.

Per colmare la carenza di personale tecnico questo Ministero ha provveduto a bandire concorsi a carattere regionale che, per il Friuli-Venezia Giulia, sono in avanzata fase di espletamento. Con la prossima immissione in servizio di nuove unità ispettive e attraverso uno strumento legislativo più adeguato alle esigenze di prevenzione infortuni potrà conseguirsi una più efficace tutela della salute e per la incolumità fisica dei lavoratori.

Il Ministro: COPPO.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di rendere più celeri e qualificati i controlli tecnici sanitari, necessari all'espletamento delle domande di pensione per invalidità e per infortunio lavorativo inoltrate dai lavoratori, nonché relativi all'igiene ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, considerato che tali prestazioni — già lente e faticose per la eccessiva burocratizzazione degli atti medici che comportano e per la scarsità di medici ad essi preposti — sono state paralizzate da un lungo sciopero del personale medico degli istituti di prevenzione e previdenza, protrattosi per 46 giorni e solo temporaneamente sospeso.

(4-00809)

RISPOSTA. — Una maggiore speditezza e qualificazione degli accertamenti sanitari re-

lativi alle domande di pensione per invalidità e di rendite infortunistiche nonché all'igiene e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro sono essenzialmente condizionate dalla carenza numerica e dalle difficoltà di reclutamento di personale tecnico.

Al fine di fronteggiare, per quanto possibile, tale situazione questo Ministero e gli istituti previdenziali hanno adottato, di recente, provvedimenti intesi ad incentivare la partecipazione ai concorsi di laureati in discipline tecniche con la emanazione di bandi anche per regione nonché procedure più rapide nell'espletamento delle operazioni istruttorie in specie delle domande di pensione di invalidità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

MICHELI PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se abbia preso conoscenza della grave situazione, denunciata anche dall'autorità ministeriale periferica, in cui sono venuti a trovarsi molti enti gestori di cantieri di lavoro e rimboschimento, concessi nell'esercizio 1971-1972 nei comuni montani della provincia di Parma, i quali sono stati finora impossibilitati a dar corso ai cantieri medesimi a causa della carenza di iscritti alle liste di collocamento, particolarmente esigue per il progressivo spostamento delle zone montane e la conseguente emigrazione innanzitutto della manodopera disoccupata, mentre è in larga misura disponibile quella manodopera sottoccupata di piccoli coltivatori diretti, i quali, specialmente nel periodo autunno-inverno, cercano l'avviamento ai cantieri di lavoro per integrare, anche se modestamente, le scarse entrate della loro ridotta attività contadina;

b) se ritenga opportuno intervenire, con adeguati provvedimenti, per evitare la ventinata revoca di quei cantieri di lavoro e rimboschimento ottenuti dopo tante attese per opere indispensabili e diversamente non realizzabili per la carenza di sufficienti provvidenze a favore delle zone montane, e per autorizzare di conseguenza sulla base di opportuni criteri e limitatamente al periodo invernale 1972-1973, l'avviamento al lavoro nei cantieri istituiti in territori economicamente depressi, e particolarmente montani, di quei coltivatori diretti sottoccupati, il cui reddito accertato non supera il minimo previsto per l'iscrizione alla prima o seconda classe delle liste di collocamento.

(4-01890)

RISPOSTA. — I piccoli coltivatori diretti, con un reddito accertato di lire 400 giornaliere (più l'importo relativo agli assegni familiari per i figli a carico), non superiore, quindi, al minimo previsto per la iscrizione alla prima e seconda classe delle liste di collocamento, sono normalmente avviati ai cantieri di lavoro e di rimboscamento, poiché sono considerati, a tutti gli effetti, lavoratori disoccupati.

Il Ministro: COPPO.

MORO DINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere l'atteggiamento che intendono assumere nei confronti della grave vertenza sindacale in atto fra i lavoratori dell'industria saccarifera e gli industriali.

L'interrogante richiama l'attenzione dei ministri sulla particolare gravità dell'atteggiamento assunto dagli industriali dello zucchero, i quali hanno interrotto le trattative sindacali quando queste stavano giungendo a soluzione soddisfacente ed hanno ordinato una sostanziale serrata delle loro aziende mascherandola con la impossibilità di ricevere le barbabietole da zucchero, quando nei magazzini degli stabilimenti sono sostanzialmente esaurite.

L'azione degli industriali, e su ciò l'interrogante richiama l'attenzione particolare dei ministri, provoca un gravissimo stato di disagio fra i produttori di barbabietole da zucchero soprattutto i piccoli ed i medi nonché fra i trasportatori, con tutto danno dell'economia nazionale che non attraversa certo oggi un periodo di benessere. (4-01486)

RISPOSTA. — La vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti all'industria saccarifera ha richiesto una lunga e laboriosa trattativa per la sua conclusione.

Il nuovo accordo prevede un aumento salariale di lire 15 mila mensili per tutte indistintamente le categorie di lavoratori nonché altri miglioramenti economici e normativi con particolare riferimento all'integrazione del salario nei casi di infortunio sul lavoro e di cure balneo-termali, agli scatti di anzianità, alle ferie annuali, alla Cassa di previdenza, ai diritti sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

NICCOLAI CESARINO, TANI, MARMUGI, RAICICH, GIOVANNINI E TESI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia di loro conoscenza il fatto che a seguito di una normale vertenza sindacale avvenuta presso lo stabilimento Quentin di Sesto Fiorentino, due sindacalisti, Piero Tognarelli e Michele Zappulla, sono stati tratti in arresto e tuttora detenuti in forza dell'applicazione degli articoli 337 e 339 del codice penale, mentre davanti ai cancelli dello stabilimento anzidetto esplicavano, mediante picchettaggio, la loro funzione sindacale.

Che nei giorni scorsi è stato aperto un procedimento penale nei confronti del sindaco e di alcuni assessori del comune di Pontedera perché ritenuti colpevoli di avere compiuto un atto di solidarietà, condiviso da tutto il consiglio, stanziando una modesta somma di danaro a favore di un gruppo di operai della fonderia Ceccanti.

Per sapere, altresì, se ritengano che la concomitanza dei fatti succitati, lo sproporzionato intervento delle forze di polizia in occasione della vertenza alla Quentin e l'arresto dei sindacalisti facendo ricorso ai noti articoli 337 e all'aggravante prevista dall'articolo 339, siano espressioni di volontà repressiva delle forme di lotta e di solidarietà democratica di alcuni dirigenti di organi di polizia e del procuratore generale dottor Calamari e che, avendo determinato uno stato di tensione e di agitazione come lo testimoniano le proteste, gli scioperi, i pronunciamenti di deplorazione fortemente unitari avvenuti nei vari consigli comunali, provinciali e in quello regionale, si rendano necessarie ed urgenti iniziative idonee a placare la tensione in atto e a ristabilire un clima di fiducia fra i lavoratori, di potere esercitare, come hanno fatto i sindacalisti di Sesto Fiorentino e gli amministratori comunali di Pontedera, i loro diritti sanciti dalla Costituzione. (4-01786)

RISPOSTA. — Il 13 settembre 1972, in occasione di uno sciopero delle maestranze della vetreria Felice Quentin di Sesto Fiorentino, una cinquantina di scioperanti si riunivano nei pressi del cancello di ingresso dello stabilimento, impedendo ad operai ed impiegati di portarsi al loro posto di lavoro.

Un operaio, dopo aver tentato invano di entrare nel recinto dell'azienda, chiese l'intervento della polizia ed il funzionario di pubblica sicurezza, addetto al servizio, disponeva che due sottufficiali l'accompagnassero verso l'ingresso dello stabilimento.

Nonostante ogni opportuna opera di persuasione, la macchina dell'operaio veniva bloccata dai manifestanti, i quali cercavano in ogni modo di impedirne l'ingresso nella fabbrica.

Il funzionario di pubblica sicurezza e l'ufficiale dei carabinieri continuarono ad adoperarsi nel cercare di convincere gli scioperanti ad allontanarsi, facendo loro presente le gravi responsabilità penali cui andavano incontro. Ma la loro opera di persuasione rimaneva senza effetto, per cui furono costretti a far intervenire le forze, che sino a quel momento erano state tenute lontano dal recinto dello stabilimento.

Su conforme avviso dell'autorità giudiziaria, immediatamente informata, fu necessario procedere all'arresto del sindacalista Piero Tognarelli e dell'operaio Michele Zappula, che si erano resi responsabili dei reati di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto in flagranza, come riferito dalla autorità giudiziaria, era quindi obbligatorio, a norma dell'articolo 235 del codice di procedura penale e nessun addebito può essere mosso agli organi di polizia che hanno adempiuto ad un preciso obbligo di legge.

Circa il procedimento contro il sindaco di Pontedera Giacomo Mascheroni e gli assessori Mario Marianelli, Orio Sampieri e Marco Pistoi, risulta che l'autorità giudiziaria di Pisa procede contro i predetti in via formale per concorso nel reato di peculato, per avere i prevenuti, nelle rispettive qualità di sindaco e di assessore del comune di Pontedera, dirottato la somma di lire 300 mila appartenente allo stesso comune a profitto di organizzazioni sindacali per la costituzione di un fondo di solidarietà a favore delle maestranze della fonderia Ceccanti che avevano una vertenza di lavoro con l'impresa datrice di lavoro (articoli 314 e 110 del codice penale).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere il nome del maresciallo incaricato dalla guardia di finanza di Firenze di svolgere, per conto dell'autorità giudiziaria, indagini nei confronti del clinico professore Scaglietti e a seguito della pubblicazione del *Libro bianco* sull'università fiorentina.

(4-01519)

RISPOSTA. — Le indagini sul conto del professor Oscar Scaglietti sono state svolte dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Firenze per delega del magistrato inquirente.

Tali indagini sono state eseguite principalmente dal maresciallo Boccardo, appartenente al predetto nucleo, l'operato del quale è stato considerato pienamente soddisfacente dall'autorità delegante.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia esatto quanto pubblica il quotidiano *Roma*, per cui l'avvocato generale dello Stato, dottor Nicola d'Arienzo, nell'aula della corte di assise di Genova, si è recato a « confortare » gli imputati che debbono rispondere di rapina, estorsione, assassinio, attentati vari.

Per sapere, se ciò è esatto, quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi dell'avvocato generale di Genova. (4-01969)

RISPOSTA. — In base agli accertamenti svolti sul contenuto della interrogazione, non è risultata esatta la riferita notizia riguardante il dottor Nicola d'Arienzo, avvocato generale della procura generale presso la corte d'appello di Genova.

Invero nel periodo in cui si svolse l'episodio segnalato, il dottor d'Arienzo reggeva la procura generale in assenza del titolare in ferie ed, in tale veste, il 2 ottobre 1972, in occasione della celebrazione del processo a carico di Rossi Mario ed altri 21 imputati egli ritenne opportuno entrare nell'aula prima dell'apertura dell'udienza, accompagnato dal colonnello comandante il locale gruppo dei carabinieri al fine di rendersi conto personalmente della buona attuazione dei mezzi predisposti per la vigilanza degli imputati e la tutela dell'ordine pubblico.

Nel passare dinanzi al banco degli imputati già presenti in aula — che lo conoscevano, essendosi egli recato più volte durante il decorso periodo feriale nelle carceri giudiziarie di Genova, anche su sollecitazione del direttore, nella sua qualità di reggente la procura generale, in occasione di agitazioni o di preventati disordini — il dottor d'Arienzo fu interpellato da uno degli imputati il quale gli domandò la ragione per la quale insieme a due coimputati era tenuto separato dagli altri, ricevendo i chiarimenti richiesti e, cioè, che non vi era capienza nello spazio destinato all'altro gruppo. Altri imputati rivolsero la pa-

rola all'avvocato generale per motivi vari, tutti attinenti allo stato di detenzione ed all'imminente processo, ed egli non poté esimersi dal rispondere.

Pertanto nella specie, come del resto ha fatto presente il procuratore generale, non sussistono estremi per l'adozione di provvedimenti nei confronti del dottor d'Arienzo.

Il Ministro: GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero il fatto che nel collegio di Castellaneta (Taranto) gestito dall'Enaoli, sono stati sospesi i corsi scolastici.

L'interrogante desidera, in particolare, sapere quale destinazione avrà il terreno sul quale opera l'azienda agricola annessa al collegio e se sia vero che esso abbia destato l'interesse di un autorevole esponente politico locale, membro del Governo. (4-02286)

RISPOSTA. — L'attività del collegio Enaoli di Castellaneta è stata sospesa solo per un anno e a titolo sperimentale.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ha deciso, infatti, di avviare un esperimento che, tenendo conto delle più recenti acquisizioni sul piano psico-pedagogico nonché delle indicazioni degli operatori sociali di zona, assicuri agli orfani un ambiente di dimensioni familiari e tali da consentire sufficienti relazioni sociali esterne al collegio.

In merito alla destinazione del terreno sul quale opera l'azienda agricola annessa al collegio, si precisa che l'ente continua a gestire tuttora l'azienda stessa atteso il carattere temporaneo e sperimentale della sospensione dell'attività del collegio medesimo.

Inoltre di tale terreno l'ENAOLI non può disporre diversamente, in quanto lo ha acquisito in virtù dell'articolo 21, terzo comma della legge 21 ottobre 1950, n. 841 - Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini -, in forza del quale il trasferimento delle terre di cui all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 si è potuto effettuare anche a favore di istituzioni legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda estendere ai proprietari di stabilimenti balneari i benefici goduti dagli albergatori che sono esenti dal pagamento dell'imposta di consumo. (4-02583)

RISPOSTA. — È da premettere che qualsiasi iniziativa in materia d'imposta di consumo sarebbe attualmente inopportuna, data la imminente entrata in vigore delle norme delegate sulla riforma del sistema tributario, che prevede anche l'abolizione della citata imposta comunale, dal primo gennaio 1973.

A parte la cennata considerazione, occorrerebbe d'altra parte definire con maggior chiarezza l'oggetto del beneficio fiscale, che la formulazione generica della interrogazione non consente di stabilire.

Il riferimento sembra riguardare l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di alberghi.

Ebbene, se l'intuizione non è errata, la risposta al quesito dell'interrogante è nel senso della assoluta impossibilità di estendere agli stabilimenti balneari un beneficio fiscale, che l'amministrazione, ai sensi di legge, considera tuttora non applicabile neppure nei confronti delle industrie alberghiere, e ciò nonostante il difforme avviso espresso in materia da qualche recente sentenza della Suprema corte di cassazione, per altro non condivisa e quindi non seguita da diverse corti di merito.

Il Ministro: VALSECCHI.

PANDOLFO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se ritenga urgente rivedere il decreto 2 marzo 1972, con il quale sono state definite le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedra, per riconoscere validità alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione alla classe di abilitazione 53-A (Scienze umane e storia) ed alla corrispondente classe di concorso 77 (Storia e filosofia);

b) se ritenga altresì urgente, in via straordinaria ed a titolo di sanatoria, per soli due anni, ammettere i laureati in scienze politiche agli esami di abilitazione delle classi 34 e 35 ed alle corrispondenti classi di concorso 43 e 46, tenuto conto del fatto che per due anni non sono stati banditi esami di abilitazione all'insegnamento e che, pertanto, il decreto 2 marzo 1972 ha efficacia retroattiva

nei confronti dei neo-laureati e degli altri laureati che non hanno potuto sostenere gli esami di abilitazione all'insegnamento.

(4-01840)

RISPOSTA. — La Commissione incaricata della elaborazione del decreto ministeriale 2 marzo 1972 non ha ritenuto di includere la laurea in scienze politiche fra i titoli di ammissione alle abilitazioni per l'insegnamento della filosofia, pedagogia, psicologia e storia, in ottemperanza al criterio fissato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074 della stretta attinenza del titolo di studio con l'insegnamento da svolgere. Con recente disegno di legge è stato previsto che ai primi corsi abilitanti normali, che saranno effettuati dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo, potranno essere ammessi anche coloro che sono forniti dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni e integrazioni, purché tale titolo sia stato conseguito prima del 24 marzo 1972, data di entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto ministeriale 2 marzo 1972.

Il Ministro: SCALFARO.

PAZZAGLIA E GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali il Consiglio dei ministri dovrebbe in una prossima riunione provvedere alla nomina di consiglieri di Stato, procedendo, oltretutto, alla scelta di essi fra personalità del mondo politico non più investite di mandato parlamentare.

Per conoscere, inoltre, se ritenga necessario soprassedere a qualunque decisione in ordine a nuove nomine alla carica di consigliere di Stato prima di aver riferito al Parlamento, in modo dettagliato, sugli incarichi estranei ai compiti di istituto attualmente affidati a consiglieri di Stato distolti così dalla loro naturale funzione.

(4-01366)

RISPOSTA. — Per le nomine a consigliere di Stato e della Corte dei conti nella quota riservata agli estranei a ruoli di queste magistrature amministrative, vengono disposte accurate istruttorie per vagliare comparativamente i titoli di qualificazione tenendo anche presente una linea di equilibrio interministeriale.

Se un candidato, in possesso dei titoli stessi, abbia anche una esperienza in organismi elettivi, nazionali o regionali, non sembra davvero che debba essere motivo per escluderlo dalla nomina.

In quanto alla richiesta di conoscere quali incarichi extra magistratura abbiano i consiglieri di Stato e della Corte, è in corso la elaborazione di un apposito elenco.

Si richiama, pertanto, l'esistenza delle norme che limitano e regolano le posizioni di fuori ruolo.

Il Sottosegretario di Stato: EVANGELISTI.

PAZZAGLIA, TREMAGLIA, DE VIDOVICH E CASSANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga che sia incompatibile la carica di sindaco con le funzioni di collocatore comunale e in particolare se ritenga di dover disporre una inchiesta in ordine all'opera del collocatore di Cuglieri (Nuoro) divenuto, in virtù delle due cariche, il *ras* di quel centro i cui cittadini e specie i lavoratori sono permanentemente minacciati di non poter realizzare i propri diritti in caso di mancato sostegno del collocatore nelle sue campagne elettorali, o di opposizione alle sue azioni amministrative.

(4-02097)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni di legge (legge 10 settembre 1962, n. 962, e decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), non sussiste incompatibilità fra la qualifica di collocatore comunale e l'incarico di sindaco.

Per quanto concerne, in particolare, l'operato dei collocatori comunali eletti a cariche che comportano lo svolgimento di attività politico-amministrative, questo Ministero ebbe a suo tempo ad impartire precise disposizioni per consentire agli eletti l'esercizio delle relative funzioni, e per essere messo in grado tempestivamente, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti, di conoscere i casi che adombrino in concreto motivi di incompatibilità.

Per quanto riguarda gli addebiti mossi a carico del collocatore comunale di Cuglieri, signor Manca Giovanni, si informano gli interroganti che l'ufficio provinciale del lavoro di Nuoro ha escluso l'esistenza di abusi confermando che presso la sezione di che trattasi funziona regolarmente la commissione locale, la quale, come risulta da ispezione effettuata

e dai verbali in atti, ha sempre agito in conformità alle disposizioni di legge sul collocamento della manodopera agricola.

Il Ministro: COPPO.

PERANTUONO E BRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, con l'entrata in vigore delle leggi di riforma tributaria, i dipendenti degli uffici di imposte di consumo, che hanno svolto servizio effettivo per 19 anni e 11 mesi, abbiano diritto all'abbuono di 10 anni preveduto dal decreto di riforma tributaria a fini previdenziali e di anzianità di carriera.

Gli interroganti chiedono di sapere se, in caso di risposta negativa, il ministro intenda proporre una sanatoria che permetta ai predetti dipendenti di usufruire dell'indicato abbuono. (4-02202)

RISPOSTA. — L'amministrazione ritiene che il limite minimo di venti anni di servizio, previsto dall'articolo 23 del decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alla sistemazione del personale delle imposte di consumo, possa considerarsi raggiunto anche per coloro che abbiano prestato servizio effettivo, con iscrizione al fondo di previdenza, per 19 anni ed una frazione di tempo superiore a sei mesi.

Ciò nella considerazione che, vertendosi in materia di pensionamento, debba trovare applicazione il principio recato dall'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, secondo cui per raggiungere il diritto a pensione la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero.

In questo stesso senso si è recentemente espresso il Ministero nella circolare n. 17 emanata il 6 dicembre 1972 dalla Direzione generale dei servizi per la finanza locale, manifestando l'avviso che per il calcolo dell'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni sull'esodo, trattandosi pur sempre del raggiungimento del diritto a pensione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero.

Il Ministro: VALSECCHI.

PEZZATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga assolutamente necessario ed indispensabile istituire a Prato (Firenze) un ufficio distaccato dell'IVA.

Pare infatti all'interrogante profondamente assurdo che non si debba tener conto delle

caratteristiche della struttura economica pratese, del peso e del ruolo determinante che essa ha nell'economia locale e, di conseguenza, in quella nazionale.

A Prato operano migliaia di piccoli e medi imprenditori; le sole imprese artigiane sono oltre 13 mila e di fronte al problema dell'imminente entrata in vigore dell'IVA, oltre alle preoccupazioni ed alle obiettive difficoltà connesse all'osservanza delle norme generali relative all'applicazione di detta imposta, gli operatori economici pratesi debbono anche aggiungere i gravi disagi dovuti alla ubicazione dell'ufficio IVA a Firenze, che li costringerà a continui spostamenti e quindi ad assentarsi dal luogo di lavoro e che provocherà dannosi ritardi nei periodici conguagli da effettuarsi, secondo le norme di legge.

Per questi motivi l'interrogante chiede se il ministro ravvisi l'opportunità e l'urgenza di intervenire e di autorizzare, nello spirito del decentramento dei servizi, presente nella stessa legge di riforma tributaria, la costituzione di un ufficio IVA a Prato. (4-02754)

RISPOSTA. — In attuazione del provvedimento delegato relativo alla disciplina della nuova imposta sul valore aggiunto ed ai fini dell'applicazione di questo tributo, è stata prevista la istituzione di uffici periferici con competenza territoriale a base provinciale e con sede nei capoluoghi di provincia.

Si tratta di una soluzione che ha accolto l'orientamento di concentrare l'attività impositiva di settore nell'ambito di circoscrizioni definite dal territorio di ciascuna provincia, con l'intento di realizzare il perfezionamento dei servizi di rilevazione della materia imponibile e di migliorare l'efficienza ed il rendimento degli uffici.

Tenuto conto della natura e delle caratteristiche precipue del nuovo tributo, si è certi che l'assetto territoriale configurato dal provvedimento istitutivo degli uffici imposta sul valore aggiunto, consentirà di conseguire una maggiore uniformità nei criteri di accertamento ed una più razionale organizzazione dei servizi.

I nuovi uffici sono stati strutturati ed organizzati dall'amministrazione secondo le moderne tecniche di meccanizzazione, ed è perciò da prevedere che essi saranno in grado di poter far fronte adeguatamente alle esigenze dei servizi e dei contribuenti.

Muovendo da tali considerazioni, non è stato ritenuto necessario, né si ritiene di dover provvedere anche all'istituzione di uffici

IVA, nei centri non capoluogo di provincia, com'è il caso della località segnalata nella interrogazione.

Il Ministro: VALSECCHI.

POLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che molte abitazioni delle zone di Serrazzano, Larderello, Castelnuovo di Val Cecina e Sasso Pisano (Pisa), di proprietà dell'ENEL, sono attualmente occupate da pensionati o estranei all'azienda, alcuni dei quali, secondo quanto si afferma nella zona, utilizzerebbero gli alloggi in questione solo in alcuni periodi dell'anno — in quale modo si intenda risolvere il grave problema che è sorto nel momento in cui l'ENEL, preoccupato di fornire un alloggio sul posto ai suoi dipendenti chiamati a prestare servizio negli stabilimenti ubicati nelle menzionate località, ha minacciato di sfratto tutti coloro che, con una eccessiva, inaccettabile, libertà di giudizio, vengono considerati occupanti abusivi dei citati alloggi patrimoniali.

Si osserva che la materia è di una delicatezza estrema, in quanto una decisione indiscriminata a questo riguardo, colpirebbe in modo ingiusto e insostenibile, molti pensionati e lavoratori a basso reddito che non sono assolutamente in grado di ricorrere al mercato libero dei fitti, tanto più che questo, stante la grave carenza di alloggi che si registra in tutta la Val di Cecina, è particolarmente sostenuto nella zona.

Tutto ciò considerato, si ritiene, pertanto, che la questione possa trovare una equa soluzione solo dopo che si sarà provveduto a costruire un quantitativo di alloggi popolari sufficiente a dare una idonea sistemazione a tutti quegli sfrattandi che risultino privi di altro alloggio e che abbiano un reddito di lavoro o una pensione inferiore alla retribuzione media di un lavoratore del posto. (4-00360)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non risulta che l'ENEL starebbe per intraprendere provvedimenti di sfratto a carico di persone che occuperebbero, senza averne titolo, fabbricati di proprietà dell'ente stesso siti nelle zone di Serrazzano, Larderello, Castelnuovo, Val di Cecina e Sasso Pisano. Risulta invece che l'ente ha nominato una commissione — formata da tre rappresentanti dell'ente e da tre rappresentanti sindacali — con lo scopo di acquisire elementi in ordine alle caratteristi-

che degli alloggi ed alle relative condizioni di concessione nonché al censimento dei concessionari.

Nessuna conseguenza diretta può scaturire dalle conclusioni di detta commissione — avente unicamente finalità di rilevazione — anche se l'ente intende addivenire ad una migliore regolamentazione della materia conforme alla vigente normativa contrattuale, tenendo nel dovuto conto le esigenze dell'ente nonché quelle degli interessati.

Il Ministro: FERRI.

POLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato il notevole successo che ha ottenuto l'iniziativa di aprire a Pietrasanta (Lucca) le classi di quarta e quinta ginnasiale che hanno registrato nel decorso anno scolastico una frequenza di 46 alunni — se vi sono particolari motivi che impediscano di istituire nella menzionata località un liceo-ginnasio.

Come è noto, Pietrasanta è il centro della Versilia storica e su questa importante città di circa 26 mila abitanti convergono, per facilità di comunicazioni, per precedenti storici, per ragioni culturali e commerciali, gli interessi di importanti comuni limitrofi, come Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi che contano oltre 25 mila abitanti.

È da rilevare che nel passato secolo Pietrasanta è già stata sede di un importante liceo classico diretto dagli Scolopi, e che ha avuto fra i suoi allievi, Eugenio Barsanti inventore del motore a scoppio e Michele Carducci padre del poeta.

Si ritiene opportuno inoltre sottolineare che il comune di Pietrasanta ha già reperito la sede per l'istituendo liceo-ginnasio e l'ha posta a disposizione del competente provveditorato agli studi di Lucca. (4-00917)

RISPOSTA. — In Pietrasanta questo Ministero ha autorizzato il funzionamento della prima classe liceale a decorrere dal 1° ottobre 1972, presso la sezione staccata, già funzionante con le sole quarta e quinta classi di ginnasio.

Circa l'istituzione del liceo-ginnasio autonomo, l'esame della richiesta potrà essere effettuato, come per i casi analoghi, quando la sezione funzionerà ad intero corso (anche con le classi seconda e terza liceale).

Il Ministro: SCALFARO.

POLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali decisioni intendano prendere il Governo in ordine ai problemi che angustiano da tempo i lavoratori dipendenti della società Solvay di Rosignano (Livorno).

Com'è noto, i lavoratori di che trattasi sono in agitazione ormai da oltre tre mesi per rinnovare il contratto di lavoro. Purtroppo, non essendo stato raggiunto alcun accordo nelle trattative fin qui svolte fra l'associazione degli industriali e i sindacati di categoria, la direzione dello stabilimento in questione, ha già effettuato la chiusura di vari reparti il che ha significato il passaggio a cassa integrazione di alcune centinaia di operai.

Tenuto conto del fatto che l'agitazione per la rigida posizione assunta dalla direzione dello stabilimento, tende ad aggravarsi, l'interrogante chiede, allo scopo di evitare pesanti, inutili sacrifici alla classe lavoratrice e una preoccupante perdita di produzione — dannosa per i suoi riflessi a larghi settori dell'economia nazionale — un urgente intervento del Governo volto a togliere la trattativa dalla sede attuale — dove i precedenti incontri hanno dimostrato che sono difficili le possibilità d'intesa — e a trasferirla nell'ambito del Ministero del lavoro, il quale può certamente svolgere, in questa circostanza, una proficua, utile e auspicata opera di mediazione.

(4-01373)

RISPOSTA. — L'agitazione sindacale dei lavoratori dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo, nel quadro delle iniziative connesse al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore chimico, ha presentato aspetti particolari in ordine alla modalità degli scioperi.

La direzione aziendale ha sempre sostenuto che gli impianti a ciclo continuo (sodiera ed elettrolisi) non possono subire interruzioni durante gli scioperi, per il pericolo di guasto alle delicate apparecchiature. Di contro, i sindacati hanno sempre insistito perché il ritmo produttivo di detti impianti venisse congruamente ridotto, ad evitare la vanificazione degli scioperi stessi.

Per le astensioni dal lavoro verificatesi nel mese di agosto, le parti si erano accordate, anche a seguito degli interventi della prefettura e dell'ufficio del lavoro di Livorno, per una riduzione di circa il 10 per cento della produzione della sodiera (da 200 a 1800 tonnellate al giorno) e per una pari riduzione del

numero dei dipendenti esonerati dallo sciopero ed addetti alla conduzione ed alla salvaguardia di tale impianto.

Invece, per lo sciopero indetto il 7 settembre 1972, mentre la direzione aziendale si dichiarava disposta a continuare ad attuare l'accordo suddetto, le organizzazioni sindacali comunicavano di non poter rispettare le intese precedentemente raggiunte, in relazione alla rottura delle trattative avutesi in sede nazionale, e chiedevano, pertanto, una riduzione dell'attività della sodiera nella misura del 40 per cento.

La direzione dello stabilimento respingeva tale richiesta e, dopo aver fatto presente di non poter diversamente garantire la sicurezza degli impianti, provvedeva alla totale fermata degli stessi ed alla sospensione dal lavoro di circa 800 dipendenti, successivamente posti in cassa integrazione guadagni. Tale personale è stato, poi, gradualmente riassorbito, man mano che gli impianti riprendevano a funzionare.

In riferimento a tale situazione che aveva determinato un forte stato di tensione, in sede politica e sindacale, ed in previsione di un ulteriore sciopero programmato per il 28 settembre, il prefetto di Livorno è ancora una volta intervenuto nella vertenza tra le parti, le quali si sono accordate, dopo lunghe discussioni per una riduzione della produzione della sodiera su una misura aggirantesi tra il 12 per cento ed il 13 per cento (da 2000 a 1700-1750 tonnellate al giorno).

Gli scioperi del 28 settembre e del 10 ottobre si sono svolti ordinatamente. Comunque, come è certamente noto all'interrogante, la questione deve oggi ritenersi superata, essendo intervenuto nella stessa giornata del 10 ottobre 1972 l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori chimici, che pone fine ad una lunga e complessa trattativa che ha interessato 300 mila lavoratori.

Il Ministro: COPPO.

POLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali decisioni intende prendere il Governo in ordine ai problemi che angustiano da tempo i lavoratori dipendenti della società Solvay di Rosignano (Livorno). Com'è noto i lavoratori di che trattasi sono in agitazione ormai da oltre tre mesi per ottenere il rinnovo del contratto di lavoro. Purtroppo, non essendo stato raggiunto alcun ac-

cordo nelle trattative fin qui svolte fra l'associazione degli industriali e i sindacati di categoria, la direzione dello stabilimento in questione, dopo alcuni scioperi, ha effettuato la chiusura di vari reparti, il che ha significato la temporanea sospensione dal lavoro di alcune centinaia di operai.

Tenuto conto che l'agitazione per la rigida posizione assunta dalla direzione dello stabilimento, tende ad aggravarsi, l'interrogante chiede, allo scopo di evitare inutili sacrifici alla classe lavoratrice e una preoccupante perdita di produzione — dannosa per i suoi riflessi a larghi settori dell'economia nazionale — un urgente intervento del Governo volto a togliere la trattativa dalla sede attuale — dove i precedenti incontri hanno dimostrato che sono difficili le possibilità d'intesa — e a trasferirla nell'ambito del Ministero del lavoro, il quale può certamente svolgere in questa circostanza una proficua, utile e auspicata opera di mediazione. (4-01572)

RISPOSTA. — L'agitazione sindacale dei lavoratori dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo, nel quadro delle iniziative connesse al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore chimico, ha presentato aspetti particolari in ordine alla modalità degli scioperi.

La direzione aziendale ha sempre sostenuto che gli impianti a ciclo continuo (sodiera ed elettrolisi) non possono subire interruzioni durante gli scioperi, per il pericolo di guasto alle delicate apparecchiature. Di contro, i sindacati hanno sempre insistito perché il ritmo produttivo di detti impianti venisse congruamente ridotto, ad evitare la vanificazione degli scioperi stessi.

Per le astensioni dal lavoro verificatesi nel mese di agosto, le parti si erano accordate, anche a seguito degli interventi della prefettura e dell'ufficio del lavoro di Livorno, per una riduzione di circa il 10 per cento della produzione della sodiera (da 2000 a 1800 tonnellate al giorno e per una pari riduzione del numero dei dipendenti esonerati dallo sciopero ed addetti alla conduzione ed alla salvaguardia di tale impianto).

Invece, per lo sciopero indetto il 7 settembre 1972, mentre la direzione aziendale si dichiarava disposta a continuare ad attuare l'accordo suddetto, le organizzazioni sindacali comunicavano di non poter rispettare le intese precedentemente raggiunte, in relazione alla rottura delle trattative avutesi in sede nazionale, e chiedevano, pertanto, una riduzione

dell'attività della sodiera nella misura del 40 per cento.

La direzione dello stabilimento respingeva tale richiesta e, dopo aver fatto presente di non poter diversamente garantire la sicurezza degli impianti, provvedeva alla totale fermata degli stessi ed alla sospensione dal lavoro di circa 800 dipendenti, successivamente posti in cassa integrazione guadagni. Tale personale è stato, poi, gradualmente riassorbito, man mano che gli impianti riprendevano a funzionare.

In riferimento a tale situazione che aveva determinato un forte stato di tensione, in sede politica e sindacale, ed in previsione di un ulteriore sciopero programmato per il 20 settembre, il prefetto di Livorno è ancora una volta intervenuto nella vertenza tra le parti, le quali si sono accordate, dopo lunghe discussioni per una riduzione della produzione della sodiera su una misura aggirantesi tra il 12 per cento ed il 13 per cento (da 2000 a 1700-1750 tonnellate al giorno).

Gli scioperi del 28 settembre e del 10 ottobre si sono svolti ordinatamente. Comunque, come è certamente noto all'interrogante, la questione deve oggi ritenersi superata, essendo intervenuto nella stessa giornata del 10 ottobre 1972 l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori chimici, che pone fine ad una lunga e complessa trattativa che ha interessato 300 mila lavoratori.

Il Ministro: COPPO.

POLI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per alleviare lo stato di disagio degli esportatori del marmo della Versilia e della zona Apuana, i quali, malgrado le premure e i solleciti, non riescono ad ottenere il rimborso dell'IGE all'esportazione prima che siano trascorsi molti mesi dal momento in cui vengono presentate le relative domande di rimborso.

In questo momento il disagio è quanto mai grave in conseguenza del fatto che non sono ancora state soddisfatte, dai competenti uffici finanziari, le richieste di rimborso IGE avanzate sin dal 1971. (4-02718)

RISPOSTA. — Il congegno dei ristorni fiscali all'esportazione e la connessa necessità di un concreto e sollecito snellimento delle relative procedure, sono tra gli argomenti che con maggior frequenza le varie parti politiche presenti in Parlamento sottopongono da

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

qualche tempo all'attenta considerazione del Ministero delle finanze.

Durante la V legislatura e specialmente nella fase iniziale di quella attuale, l'amministrazione ha avuto modo di occuparsi diffusamente degli aspetti sostanziali e procedurali del problema, i cui termini sono stati ultimamente riproposti ed illustrati nel corso della discussione sulle interpellanze n. 2-0011 e n. 2-0022 dei senatori Basadonna ed altri, svoltesi al Senato il 20 ottobre 1972.

Nel rinviare quindi ai citati documenti, riportati nell'apposito *Resoconto sommario*, per un adeguato approfondimento dell'azione concretamente svolta dall'amministrazione nel settore dei rimborsi all'esportazione, e nel ribadire, inoltre, i propositi già espressi in detta sede di sensibilizzare, cioè, i dipendenti uffici per una ancor più proficua attività in questo campo, desidero ricordare che io stesso, intervenendo alla seduta svoltasi il 18 ottobre presso la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, il ministro delle finanze accolto l'impegno racchiuso in un ordine del giorno della Camera di fornire al più presto possibile un rendiconto completo sulla situazione del servizio ristorni, ormai in via di liquidazione.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

PRETI. *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi il Ministero, dopo tanti anni di crisi, non è ancora riuscito ad organizzare la Zecca in maniera da coniare un numero sufficiente di monete divisionali e particolarmente di monetine da 20 e da 10 lire, creando gravissimi intralci al commercio minuto, nonché frequenti liti fra i cittadini, che non vogliono giustamente accettare caramelle in cambio di monete. La insufficienza della Zecca è tanto più inesplicabile, quando si pensa che anche i paesi meno progrediti riescono a coniare un numero di monete sufficiente per le esigenze del mercato. (4-01631)

RISPOSTA. — Al fine di far fronte al crescente aumento della richiesta di moneta divisionale, questo Ministero ha provveduto ad incrementare, sia pure nei limiti di spazio di cui la Zecca attualmente dispone, il potenziale produttivo dello stabilimento mediante all'estero di nuove presse monetarie.

I risultati di tale maggiore impegno produttivo possono considerarsi decisamente positivi in quanto nei primi undici mesi del-

l'anno in corso la fabbricazione delle monete metalliche è stata la seguente:

da lire 5	=	14.400.000	pezzi
da lire 10	=	53.550.000	»
da lire 20	=	33.975.000	»
da lire 50	=	36.300.000	»
da lire 100	=	30.100.000	»

Tali quantitativi, che superano già di circa il 68 per cento l'intera produzione dell'anno 1971, risulteranno ulteriormente incrementati con la produzione del mese di dicembre 1972 e potranno essere raddoppiati nel 1973 con l'arrivo di nuove presse.

Ciò esposto, si ritiene che le esigenze primarie della circolazione e delle altre attività collaterali della Zecca potranno trovare il loro assetto definitivo con la costruzione del nuovo stabilimento per il quale la legge 28 luglio 1971, n. 577, ha predisposto gli strumenti relativi e le cui fasi di realizzazione vengono costantemente seguite da questa amministrazione allo scopo di affrettarne al massimo i tempi.

Il Ministro: MALAGODI.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero del lavoro a disporre recentemente il divieto della erogazione dei compensi o premi di cui alla legge 30 ottobre 1971, n. 909, al personale trasferito o comandato presso le regioni e ciò in contrasto con quanto precedentemente stabilito.

Inoltre se si sia tenuto conto che detti compensi vengono erogati anche al personale dell'arma dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro nonché a funzionari ministeriali che nessuna attività diretta o indiretta svolgono per conto degli enti previdenziali.

Infine se sia stato tenuto presente che al personale distaccato presso le regioni generalmente i compensi extra stipendio sono stati per intero conservati. Tra gli altri si può citare il caso degli ex dipendenti degli ispettorati della motorizzazione che godono di compensi enormemente superiori a quelli assegnati ai dipendenti del Ministero del lavoro. Se nell'ambito della burocrazia statale sia possibile, una volta tanto, evitare il perpetuarsi di condizioni di disuguaglianza e di privilegio. (4-01463)

RISPOSTA. — La legge 30 ottobre 1971, n. 909, prevede l'attribuzione di un « compen-

so » in favore del personale centrale e periferico del Ministero del lavoro che svolge compiti connessi con l'attività previdenziale e assistenziale. Con i decreti ministeriali 18 dicembre 1971, 26 aprile 1972 e 21 giugno 1972 sono state fissate le misure di detto compenso, rispettivamente, per l'anno 1971, per il primo trimestre del 1972 e per i restanti mesi dello stesso 1972.

A norma della legge e in base ai relativi decreti, il compenso viene corrisposto al personale comunque in servizio presso il Ministero che, direttamente o indirettamente, svolge opera connessa alla attività previdenziale e assistenziale. Il compenso è stato perciò riconosciuto anche al nucleo dei carabinieri in servizio presso gli ispettorati del lavoro, in quanto essi svolgono attività di vigilanza sulle aziende anche per il rispetto delle leggi in materia previdenziale e assistenziale.

Poiché presupposto per poter fruire di tale trattamento accessorio è lo svolgimento, presso questa amministrazione, di attività connessa con la previdenza e assistenza, sono stati esclusi dal compenso stesso gli impiegati comandati o trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

In merito a tale esclusione, il Ministero, nel giugno 1972, ha richiesto anche un parere al ministro per l'attuazione delle Regioni il quale ha manifestato concorde avviso, richiamandosi al proprio telegramma circolare n. 9654/9-0-2 del 17 maggio 1972 con il quale veniva precisato che la continuazione da parte dello Stato della corresponsione del trattamento economico al personale passato alle Regioni, fino a quando le stesse non saranno in grado di provvedervi direttamente, ai sensi dell'articolo 14 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, doveva limitarsi ai soli assegni fissi, con esclusione, quindi, di eventuali compensi a carattere variabile ed aleatorio, quale, appunto, è quello istituito con la legge 909/1971.

Il Ministro: COPPO.

RAUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi in base ai quali non è stata data alcuna risposta all'esposto presentato dai professori Ernesto Paolo e Armando Ruffo al Ministero della pubblica istruzione nell'ottobre 1971 relativamente a problemi vari del liceo scientifico di Lametia Terme (Catanzaro), tanto più che gli esposti facevano riferimento e seguito ad ana-

loghe « denunce » presentate al presidente del suddetto liceo, al Provveditorato agli studi e al preside della scuola in periodi antecedenti.

(4-01991)

RISPOSTA. — Si precisa in via preliminare che gli esposti dei signori Ruffo e Paola non avevano per oggetto « problemi vari » del liceo scientifico di Lamezia Terme, bensì soltanto l'esito parzialmente negativo dello scrutinio finale dei propri figli, rimandati in latino. Si fa presente comunque che il preside dell'istituto ritenne opportuno assegnare i due alunni ad altra sezione accogliendo così le richieste degli interessati e quelle dello stesso professore di latino.

Conseguentemente questo Ministero, venuto a conoscenza che le richieste dei signori Ruffo e Paola erano state accolte, si è limitato a prendere atto delle decisioni adottate dalle autorità scolastiche locali.

Il Ministro: SCALFARO.

RENDE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le intenzioni del Governo circa la definizione della materia concernente le modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, per cui a suo tempo fu presentato dal ministro del tesoro di concerto coi ministri dell'interno, del lavoro, della sanità, un apposito progetto.

(4-01114)

RISPOSTA. — In materia di modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza, nel corso della quinta legislatura questo Ministero aveva predisposto uno schema di disegno di legge che non ebbe poi ulteriore seguito in conseguenza dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

Si è reso, pertanto, necessario predisporre un altro, opportunamente modificato in relazione a sopravvenute esigenze, e richiedere nuovamente i prescritti pareri.

Acquisiti tali elementi, il suddetto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per essere poi presentato al Parlamento.

Il Ministro del tesoro: MALAGODI.

RIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se ritenga, nella ricorrenza del quarantesimo anniversario del-

la scomparsa di Filippo Turati, di istituire un certo numero di borse di studio al nome dell'illustre parlamentare, per studenti universitari del corso di laurea in scienze politiche, meritevoli e di comprovate disagiate condizioni sociali, allo scopo di celebrare degnamente detto anniversario rinnovando nella memoria degli italiani gli ideali di vita di Filippo Turati che pose alla base della sua azione politica la difesa dei valori della democrazia e della giustizia sociale. (4-01220)

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero conviene con l'interrogante sul fatto che sarebbe meritevole istituire borse di studio alla memoria di Filippo Turati nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Si fa tuttavia presente che questo stesso Ministero non ha possibilità di adottare provvedimenti in merito, dal momento che non dispone di capitoli di bilancio che consentano il finanziamento di borse di studio, che non siano previste da leggi o regolamenti.

Né è possibile, d'altra parte, interessare i rettori delle università per l'istituzione di borse di studio da parte della facoltà di scienze politiche, proprio perché tale istituzione deve essere prevista da apposita norma legislativa.

Il Ministro: SCALFARO.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Castelvetro — importante centro turistico e commerciale del trapanese — esistono ancora dei quartieri senza impianti di illuminazione elettrica.

Per conoscere — considerato che l'ENEL non ha provveduto a realizzare l'impianto di illuminazione dei quartieri popolari, in particolare del rione Amari che rappresenta una intera comunità frazionale con altri tremila abitanti e che risulta completamente al buio — se il ministro ritenga urgente sollecitare l'ENEL ad iniziare i lavori per l'illuminazione di detto quartiere, lavori già appaltati sin dal marzo 1972. (4-02217)

RISPOSTA. — Sin dal 1970 gli uffici territoriali dell'ENEL si sono accordati con il comune di Castelvetro per dotare del servizio di pubblica illuminazione il rione Amari e gli altri quartieri che ne risultavano sprovvisti, ma il progetto appositamente elaborato non ha potuto essere realizzato in quanto non piena-

mente rispondente ai dettami della legge antisismica nel frattempo emanata.

Tale circostanza ha reso necessario, da parte dell'ENEL, la rielaborazione dell'intero progetto e, da parte dell'amministrazione comunale l'adozione di una nuova delibera di accettazione del progetto stesso, delibera che è divenuta esecutiva nel luglio 1971. Pertanto, poiché in relazione all'entità dei lavori la convenzione stipulata fra il comune e l'ENEL prevede che gli impianti siano ultimati in 24 mesi a decorrere dal momento della definizione degli accordi, le opere dovranno essere condotte a termine entro il mese di luglio 1973.

Si informa, però, l'interrogante che allo stato attuale gli uffici tecnici dell'ENEL hanno già dato inizio ai lavori in argomento e, avendo predisposto quanto necessario per una loro sollecita esecuzione, contano di ultimarli entro il mese di aprile 1973 e cioè con un certo anticipo rispetto alla scadenza convenuta.

Il Ministro: FERRI.

RUSSO FERDINANDO E CAPRA. — *Al Ministro delle finanze* — Per sapere — considerato che per la migliore applicazione della riforma tributaria è condizione indispensabile la sua conoscenza da parte dei cittadini contribuenti, in specie degli operatori economici per i tributi di maggiore complessità contabile, tenuta presente la speculazione che da questa carenza di informazione ne è derivata per alcuni istituti privati o singole persone che organizzazione dei corpi di formazione sulla riforma tributaria ed in particolare sull'IVA, facendo pagare, per l'ammissione, somme rilevanti e non corrispondenti ai servizi di informazione forniti — se ritenga opportuno ed urgente istituire dei corsi gratuiti in tutti i maggiori centri, al fine di dare la possibilità a tutti i cittadini di informarsi in tempo, ed adeguatamente, a quelli che saranno, con la imminente entrata in vigore della riforma tributaria, i loro obblighi di contribuenti e di cittadini. (4-02781)

RISPOSTA. — È in atto da tempo l'impegno governativo di portare avanti la riforma del sistema tributario con metodi che consentano una adeguata conoscenza del fenomeno impositivo.

L'attività intrapresa dall'amministrazione finanziaria in questo campo, si basa su un' incisiva azione di divulgazione e di propaganda dei contenuti e delle modalità applicative dei nuovi tributi ed interessa precipuamente l'im-

posta sul valore aggiunto, le cui caratteristiche tecniche richiedono maggiore approfondimento ed una più dettagliata spiegazione.

Partecipazioni a seminari, a convegni ed a tavole rotonde; organizzazione di corsi e diffusione di opuscoli illustrativi ed informativi, sono già aspetti abbastanza significativi della cennata azione, che mira innanzitutto a far conoscere la natura, la metodologia e la finalità della nuova imposta affinché essa sia compresa e gestita con senso di responsabilità e di collaborazione.

Ovviamente l'attività finora svolta ha potuto riguardare solo le linee generali del provvedimento, in mancanza del testo definitivo del decreto delegato istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Con l'avvenuta pubblicazione di quest'ultimo provvedimento, l'amministrazione ha ulteriormente intensificato la propria azione attraverso una vasta e capillare opera di divulgazione e di insegnamento, di comprensione e di uso del nuovo tributo, con lo scopo di facilitare ai contribuenti la conoscenza dei criteri tecnici che sono alla base degli adempimenti previsti dalla normativa delegata.

A tal fine si è fatto ricorso anche al mezzo televisivo e a quello radiofonico, e sono stati inoltre autorizzati appositi corsi di informazione fiscale da tenersi presso le sedi periferiche, di maggiore interesse, in cui operano i dipendenti uffici finanziari.

Merita d'essere annotato con soddisfazione che anche la stampa collabora efficacemente a questa vasta opera di pubblicizzazione della riforma, la quale registra positivamente l'apporto altrettanto proficuo delle associazioni di categoria le quali, attraverso le intraprese iniziative, si propongono di illustrare ai propri associati le caratteristiche tecnico applicative della nuova imposta.

Esempi di questo tipo non possono non essere considerati con attenzione dal Governo, che vede in tale azione di appoggio delle categorie economiche interessate un contributo sostanziale alla costruzione di una solida barriera, da opporre ai rischi talvolta assai pericolosi della disinformazione.

Il Ministro: VALSECCHI.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se sia vero il fatto che i produttori vinicoli sono esentati dal pagamento del dazio, che viene invece imputato ai compratori;

2) se sia a conoscenza del fatto che i fioricoltori per analoga operazione commerciale, pagano il dazio;

3) quali disposti di legge prevedono una discriminazione nel pagamento del dazio per le attività commerciali;

4) se e quali provvedimenti intenda adottare perché l'eventuale discriminazione tra produttori abbia a cessare di esistere. (4-02163)

RISPOSTA. — Tra produttori di vino e fioricoltori vige un diverso regime tributario agli effetti dell'imposta comunale di consumo.

Con legge del 18 dicembre 1959, n. 1959, con decorrenza 1° gennaio 1962, è stata abolita l'anzidetta imposta sul vino, che è rimasta, pertanto, soggetto alla sola imposta generale sull'entrata.

Non così i fiori, che scontano cumulativamente sia questo ultimo tributo erariale sia quello comunale di consumo.

La riscontrata differenza di trattamento fiscale tra i due prodotti sarà per altro eliminata totalmente con l'imminente entrata in vigore della nuova imposta sul valore aggiunto, la quale sostituirà, com'è noto, sia l'IGE che il tributo comunale di consumo.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere: quali commesse industriali sono state effettuate, dalla data del 23 marzo 1971 ad oggi, dal Ministero della difesa alla società Aerostatica responsabilità limitata, via della Vasca Navale, 84, Roma; se vi siano commesse in via di perfezionamento e quali i tempi previsti dalle adempimenti contrattuali. (4-02474)

RISPOSTA. — La società Aerostatica, dato il suo stato fallimentare, non ha potuto essere invitata alle gare indette dall'amministrazione militare per forniture di materiali destinati alla sicurezza ed al salvataggio degli equipaggi di volo.

Il Ministro: TANASSI.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) i motivi, per i quali furono divulgate dal Ministero notizie errate, riprese dalla stampa di informazione, che hanno ingenerato confusione ed agitazione fra gli operatori eco-

nomici, molti dei quali si sono precipitati a presentare entro il 25 agosto 1972, considerato termine ultimo, gli inventari per la vidimazione, facendo decorrere dalla data del 25 maggio 1972 (decreto-legge n. 202 di proroga sull'IVA) il trimestre, previsto dall'articolo 82, comma secondo, lettera a) dello schema di decreto-delegato, che entrerà in vigore soltanto il 1° novembre 1972 dopo l'esame della Commissione interparlamentare sulla riforma tributaria e che pertanto consente agli interessati di richiedere la vidimazione degli inventari entro il 1° febbraio 1973;

2) se — dopo questo clamoroso infortunio, che rende sempre più incomprensibile ai cittadini il complicato congegno di una riforma, che ancor prima di nascere, ha subito tre proroghe e innumerevoli modifiche — ritenga di impartire precise disposizioni perché si faccia un uso più serio ed oculato della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che all'articolo 17, ottavo comma, mette a disposizione del Ministero delle finanze la cospicua cifra di 32 miliardi per informazioni fiscali ai contribuenti e per divulgazioni del nuovo sistema tributario.

(4-01370)

RISPOSTA. — L'iniziativa cui è rivolto il riferimento contenuto nella prima parte della interrogazione si collega al precetto inserito nell'articolo 3 — penultimo comma — del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, secondo il quale l'inventario redatto dal contribuente doveva essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi decorrenti dal 25 maggio 1972.

La situazione di incertezza creata dall'anzidetta norma di delega è stata, per altro, tempestivamente chiarita dal Ministero con apposito comunicato stampa nel quale, dopo essersi stabilito che la disposizione citata non era da ritenersi direttamente operante nei confronti dei contribuenti, è stato anche precisato che la vidimazione dell'inventario prescritto per la detassazione delle scorte deve avvenire entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Non sembra, quindi, sia il caso di circondare di tanta attenzione un evento sul quale la stessa amministrazione è prontamente intervenuta nel senso sopra riferito, e tanto meno si ritiene che nel caso siano presenti le condizioni per potersi fondatamente parlare d'infortunio.

Ad ogni modo, potendosi intuire che il caso ricordato ha voluto rappresentare l'occasione per segnalare al Governo la necessità di una

seria divulgazione delle linee e dei congegni del nuovo sistema tributario, preme di sottolineare che su tale direttrice l'azione dell'amministrazione si è già mossa e si va sviluppando da tempo, nella convinzione di operare su una linea assai proficua per gli interessi dei contribuenti e per il successo stesso della riforma fiscale.

L'impegno assunto dal Governo consiste appunto nel portare avanti e rendere attuabile la riforma del sistema tributario, con metodi che consentano un'adeguata conoscenza del nuovo fenomeno impositivo anche attraverso un'incisiva azione di propaganda sui contenuti e sulle modalità di applicazione dei nuovi tributi.

È a tutti nota l'attività già intrapresa da tempo dalla amministrazione per divulgare la imposta sul valore aggiunto: partecipazione a seminari, a convegni ed a tavole rotonde; organizzazione di corsi; diffusione di opuscoli illustrativi, rappresentano aspetti chiaramente indicativi di un'intensa azione che non nasconde il proposito di divulgare la conoscenza della natura, della metodologia e delle finalità della nuova imposta, affinché essa sia compresa, accettata e gestita con senso di responsabilità e di collaborazione.

Ora che è stata anche pubblicata la normativa riguardante i diversi tributi la cui entrata in vigore avrà inizio dal 1° gennaio 1973, il Governo ha ulteriormente intensificato la propria azione di divulgazione e di insegnamento, di conoscenza e di uso delle nuove imposte, impiegando a tale scopo anche lo strumento televisivo e quello radiofonico.

È convinzione comune condivisa dall'amministrazione, che questi potenti mezzi di diffusione, affiancandosi alla meritoria opera di informazione già intrapresa con successo dai vari organi di stampa e dalle stesse organizzazioni di categoria, consentiranno di sostenere adeguatamente lo sforzo governativo, diretto verso il traguardo di un'efficace pubblicizzazione delle nuove imposte tra gli operatori economici e, più in generale, tra larghissimi strati della popolazione.

Con questo spirito di persuasione l'amministrazione si appresta a realizzare la parte più concreta ed impegnativa del suo programma di informazione e di divulgazione che riguarderà precipuamente l'IVA, confidando nel resto sul senso di responsabilità di ciascun contribuente e nutrendo fiducia e fondata speranza in una rinnovata coscienza dei doveri tributari da parte di tutti.

Il Ministro: VALSECCHI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

SIGNORILE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi nel comune di Trepuzzi in provincia di Lecce a seguito della serrata posta in essere dalla ditta NOMEF (costruzioni e riparazioni di carri ferroviari), provocando la sospensione del lavoro per i 250 dipendenti.

L'interrogante chiede se i ministri ritengano necessario intervenire tempestivamente per indurre l'azienda a riprendere il lavoro in modo da porre fine al grave disagio in cui sono venuti a trovarsi gli operai ivi occupati. Tenendo conto anche del fatto che appaiono assolutamente ingiustificati i motivi addotti dalla direzione aziendale della NOMEF (assenteismo degli operai, non collaborazione, conseguente diminuzione della produzione) in quanto questa azienda ha una continuità di lavoro dovuta alle commesse delle ferrovie dello Stato. (4-01866)

RISPOSTA. — La ditta NOMEF, operante in Trepuzzi nella costruzione e riparazione di carri ferroviari, occupa stabilmente circa 275 operai.

Il 2 ottobre 1972 la ditta procedeva alla chiusura dello stabilimento, adducendo il motivo della grave situazione economico-finanziaria nonché delle esigenze di ristrutturazione aziendale.

A richiesta delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL), l'ufficio provinciale del lavoro di Lecce convocava le parti interessate alla vertenza per una possibile ripresa dell'attività lavorativa.

Dopo lunghe e laboriose trattative, la ditta ha aderito alla riapertura delle officine richiedendo, però, l'impegno da parte delle segreterie delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti sindacali aziendali di offrire la loro collaborazione perché si pervenga, al più presto, alla normalizzazione della produttività lavorativa, riportando la stessa ai valori medi raggiunti nel passato.

A seguito delle assicurazioni fornite in tal senso, la vertenza deve considerarsi superata con la riapertura dell'azienda avvenuta il 9 ottobre 1972.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, con cortese sollecitudine, quale fondamento contengono le no-

tizie — da qualche tempo circolanti nell'opinione pubblica e nella stampa locale — secondo le quali sarebbe prossimo lo scioglimento del glorioso 11° Reggimento fanteria CAR di stanza a Casale Monferrato (Alessandria) al quale sottentrerebbero un battaglione per l'addestramento reclute (BAR) e il 22° Reggimento corazzato (un battaglione di carristi ed uno di bersaglieri).

È appena il caso di rilevare che negli ambienti economici della città e di tutta la zona casalese va diffondendosi una crescente preoccupazione per una siffatta consistente riduzione numerica delle truppe di quel presidio, cui corrisponderebbero gravi danni economici, soprattutto nel settore terziario. (4-01977)

RISPOSTA. — Un piano graduale di contrazione dell'organizzazione addestrativa dell'esercito ha comportato il ridimensionamento dei CAR esistenti, tra cui quello di Casale Monferrato (11° Reggimento fanteria).

Si può tuttavia assicurare che le caserme che si renderanno eventualmente disponibili saranno possibilmente riutilizzate per altri reparti.

Il Ministro: TANASSI.

SKERK E MENICHINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del non accoglimento della domanda per l'istituzione della quarta classe (prima classe del corso sperimentale di post-qualifica del settore commerciale di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754) presentata da parte dell'istituto professionale di Stato per il commercio con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia.

Per l'istituzione della quarta classe in questione, si sono pronunciati pure il consiglio dei genitori ed i consigli comunali di Doberdò del Lago (Doberdob), di Savogna d'Isonzo (Sovodnje ob Soci) e di San Floriano (Ste-verjan), comuni del circondario della provincia di Gorizia dove vive più numerosa la popolazione slovena.

La mancata approvazione di tale domanda oltre che essere discriminatoria, rappresenta un torto grave alla comunità slovena.

Gli interroganti pertanto chiedono se si ritenga opportuno prendere immediatamente dei provvedimenti, anche tenendo conto che mancano soltanto due settimane all'inizio dell'anno scolastico, per rivedere le decisioni già prese. (4-01582)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

RISPOSTA. — Con recente provvedimento è stato assegnato all'istituto professionale per il commercio di Gorizia, con lingua di insegnamento slovena su conforme parere dell'apposita commissione di esperti prevista dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, un corso sperimentale *post-qualifica*.

Il Ministro: SCALFARO.

SKERK. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi nell'ordinanza ministeriale del 24 luglio 1972, n. 222 - parotocollo n. 2369/24 dd non sono state disposte norme speciali per il bando di concorso magistrale anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia. È noto infatti che nelle disposizioni speciali in questione sono incluse le scuole tedesche della provincia di Bolzano e le scuole francesi della Valle d'Aosta mentre non si fa cenno di quelle slovene del Friuli-Venezia Giulia. Questa omissione, oltre a generale giustificati risentimenti tra gli interessati al concorso, ha provocato confusione tra gli organi preposti all'epletamento dello stesso bando di concorso.

L'interrogante pertanto chiede se si ritenga giusto prendere opportuni provvedimenti per porre rimedio agli inconvenienti citati.

(4-01742)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale del 24 luglio 1972, n. 222, con la quale i provveditori agli studi sono stati autorizzati a bandire il concorso magistrale per l'anno 1972 si è limitata a richiamare brevemente le norme vigenti per alcuni gruppi linguistici, e cioè il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365 (ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle d'Aosta stessa di una sovrintendenza), lo statuto speciale della Valle adottato con legge comunale 26 febbraio 1948, n. 4, il decreto legge 16 maggio 1947, n. 555 (insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige) e lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige adottato con legge comunale 26 febbraio 1948, n. 5.

Non sono state, invece, richiamate le norme vigenti per le minoranze in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e cioè la legge 19 luglio 1961, n. 1012 (disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste).

Tale richiamo è sembrato superfluo giacché, per prassi invalsa da parecchi anni, i provveditori agli studi delle province interessate hanno sempre pubblicato i bandi di concorso senza sollevare alcuna obiezione e senza far sorgere motivi di ricorso.

Anche quest'anno il provveditore agli studi di Trieste e quello di Gorizia hanno bandito il concorso magistrale per le scuole elementari con l'insegnamento di lingua slovena. I posti messi a concorso sono: per Trieste complessivamente 9; per Gorizia complessivamente 7.

Per altro, il fatto che in un atto amministrativo, quale è la ordinanza ministeriale, non vengano richiamate le norme in vigore, non comporta, come è di tutta evidenza, la loro disapplicazione.

Comunque, questo Ministero inserirà, per l'avvenire, nella ordinanza concernente i concorsi magistrali anche la citazione delle norme relative alle minoranze slave.

Il Ministro: SCALFARO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di smobilitazione o, quanto meno, di notevole riduzione di produzione, della Industria federamenti di Galatina (Lecce), che ha già inviato avviso di licenziamento a 39 operai.

Quali provvedimenti urgenti intendano adottare perché l'industria in oggetto possa continuare a lavorare e produrre annullando i licenziamenti già adottati che si tramutano in altrettante tragedie in famiglie di lavoratori.

(4-01760)

RISPOSTA. — L'industria Federamenti, operante in Galatina nella produzione di cemento, occupava circa 160 operai.

Recentemente, la ditta, a seguito della soppressione del servizio autotrasporti prima gestito in proprio, ha inviato preavviso di licenziamento a 39 operai.

A richiesta della CISNAL, l'ufficio del lavoro di Lecce ha convocato le parti per il tentativo di riassunzione delle maestranze licenziate.

Nel corso delle trattative, sono state evidenziate le circostanze che hanno determinato la improduttività del servizio medesimo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1973

per cui sono stati venduti i camion e le altre macchine prima utilizzate.

Il rappresentante della Federcementi ha inoltre prospettato una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria in cui versa la ditta che ha risentito di una notevole carenza della domanda rispetto all'offerta di mercato.

Ciò premesso, la questione è stata definita nei seguenti termini:

la Federconsorzi ha riassunto 4 unità; il presidente della società ne ha assunto uno per proprio conto;

la società autotrasporti acquirente degli automezzi si è impegnata ad assumere 20 unità;

la Federcementi si è impegnata, nel caso di assunzioni nell'arco di due anni, a rioccupare lavoratori fra quelli licenziati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali la direzione generale degli istituti di previdenza non ha a tutt'oggi evaso la richiesta fatta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sede di Pescara in data 20 luglio 1971 e sollecitata in data 11 gennaio 1972, circa lo stato di servizio per contributi versati al Ministero del tesoro per il già dipendente, con mansioni di netturbino, del comune di Bolognano (Pescara), Cimini Domenico, al quale l'INPS per poter corrispondere la pensione di vecchiaia deve poter conglobare tutte le contribuzioni effettuate. (4-01777)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto considerare che il signor Domenico Cimini, già in servizio presso il comune di Bolognano dal 21 febbraio 1957, è stato considerato dimissionario dal 23 febbraio 1966 per non essersi ripresentato al lavoro dopo un periodo di aspettativa per motivi di famiglia dal 23 agosto 1965 al 22 febbraio 1966.

A seguito di domanda presentata il 12 ottobre 1971, la direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero, con nota del 26 ottobre 1971, convalidata il 9 novembre successivo dalla sede INPS di Pescara, ha tempestivamente provveduto a « costituire » la posizione assicurativa del signor Cimini, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, per il periodo dal 21 febbraio 1957 al 22 agosto 1965.

Tuttavia, non si è potuto procedere al conferimento della corrispondente indennità *una tantum*, dalla quale detrarre l'importo da trasferire all'INPS, in quanto il comune di Bolognano, nonostante la richiesta del 30 novembre 1971, recentemente sollecitata, non ha ancora fornito a questo Ministero chiarimenti relativi all'ammontare della retribuzione che sarebbe stata attribuita all'ex dipendente alla data del 22 febbraio 1966, epoca di risoluzione del rapporto di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se dinanzi alla lamentata insufficienza di monete da lire 10 e 5 che si verifica da oltre due anni si ravvisi la necessità di un immediato intervento.

In effetti si gravano i prezzi inferiori alle 100 lire di un aumento del 5 e 10 per cento e si crea una mentalità sempre più sfiduciata circa il valore della lira.

Gli uomini della strada lamentano tale situazione sulla stampa, specie nelle rubriche della posta dei lettori e nei quotidiani e nei settimanali, più e più volte si torna sull'argomento. (4-01901)

RISPOSTA. — Al fine di far fronte al crescente aumento della richiesta di moneta divisionale, questo Ministero ha provveduto ad incrementare, sia pure nei limiti di spazio di cui la Zecca attualmente dispone, il potenziale produttivo dello stabilimento mediante l'acquisto all'estero di nuove presse monetarie.

I risultati di tale maggiore impegno produttivo possono considerarsi decisamente positivi in quanto nei primi undici mesi dell'anno in corso la fabbricazione delle monete metalliche è stata la seguente:

da lire 5	14.400.000 pezzi
da lire 10	53.550.000 pezzi
da lire 20	33.975.000 pezzi
da lire 50	36.300.000 pezzi
da lire 100	30.100.000 pezzi
Totale	<u>168.325.000 pezzi</u>

Tali quantitativi, che superano già di circa il 68 per cento l'intera produzione dell'anno 1971, risulteranno ulteriormente incrementati con la produzione del mese di dicembre 1972 e potranno essere raddoppiati nel 1973 con l'arrivo di nuove presse.

Ciò esposto, si ritiene che le esigenze primarie della circolazione e delle altre attività collaterali della Zecca potranno trovare il loro assetto definitivo con la costruzione del nuovo stabilimento per il quale la legge 28 luglio 1971, n. 577, ha predisposto gli strumenti relativi e le cui fasi di realizzazione vengono costantemente seguite da questa Amministrazione allo scopo di affrettarne al massimo i tempi.

Il Ministro del tesoro: MALAGODI.

TRANTINO, BUTTAFUOCO E CALABRÒ.
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della scandalosa situazione esistente presso la commissione di collocamento dell'ufficio provinciale del lavoro di Catania.

Se gli risulti dell'assunzione, quasi sempre in dispregio delle corrette regole del giusto pane, di parenti e amici di esponenti sindacali della triplice con particolare riferimento della azienda ATEs.

Infine per conoscere i criteri di avviamento al lavoro e quale giustificazione giuridica e morale consenta la esclusione dalle commissioni di collocamento dei rappresentanti della CISNAL. (4-01543)

RISPOSTA. — Ai fini dell'avviamento al lavoro presso la ditta ATEs di Catania, che aveva richiesto 40 lavoratrici, la commissione comunale di collocamento nella seduta del 5 settembre 1972, ha proceduto, in base alle vigenti disposizioni regionali, alla formazione della graduatoria, comprendente 73 aspiranti.

Escluse, benché avessero, per punteggio, titolo all'avviamento al lavoro, tre lavoratrici, in quanto altra congiunta dello stesso nucleo familiare risultava contestualmente prescelta, la commissione ha adottato nella formulazione finale della graduatoria, un criterio conforme a quanto prescrive l'articolo 2 della legge regionale del 1969, n. 52.

È stata data innanzitutto la precedenza alle lavoratrici in possesso della qualifica principale di montatrici di transistor, le quali essendo in numero di cinque, sono state tutte avviate e la relativa graduatoria è stata esaurita.

Successivamente, sono state prese in considerazione le concorrenti che possedevano la predetta qualifica come secondaria; essendo queste in numero di 24, sono state tutte avviate, ad esaurimento della rispettiva graduatoria.

Infine, poiché restavano ancora 11 posti di lavoro da coprire, è stata effettuata la gradua-

toria di tutte le altre aspiranti non qualificate; pertanto, le lavoratrici che risultavano ai primi 11 posti di questa terza graduatoria hanno potuto conseguire l'avviamento al lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di formazione delle graduatorie, la commissione ha adottato il criterio di attribuire un punto di penalità per ogni giorno di occupazione o radiazione dalle liste di collocamento nell'anno antecedente la formazione della graduatoria stessa, escludendo da tale computo i giorni festivi.

Tale procedura risulta conforme a quanto prescritto dalla circolare assessoriale del 22 febbraio 1972, n. 1131 ed, in pratica, da un riscontro effettuato dall'ufficio del lavoro il punteggio attribuito è risultato matematicamente esatto.

Pertanto, anche se la necessaria esclusione dall'avviamento di 33 aspiranti è stata fonte di inevitabili malumori e malcontento, non sembra si possano ravvisare motivi di violazione di legge o di discriminazione o di sperequazione di trattamento nell'operato della commissione comunale di collocamento.

Per quanto riguarda l'esclusione dalle commissioni comunali di collocamento dei rappresentanti della CISNAL, si fa presente che tali commissioni sono costituite con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione con la procedura e le modalità di cui all'articolo 6 della citata legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, per cui la questione esula dalla competenza dello scrivente.

Il Ministro: COPPO.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI.
— *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di malcontento e di indignazione esistente tra i lavoratori di Gerace (Reggio Calabria) a causa dell'atteggiamento autoritario, dispotico e discriminatorio del collocatore comunale, il quale, violando la legge sul collocamento, avvia al lavoro coloro che sul piano politico appartengono al partito della democrazia cristiana del quale lo stesso collocatore è un esponente. Basti ricordare che durante la campagna elettorale per le elezioni del 7 e 8 maggio 1972 sono stati avviati presso i cantieri del corpo forestale dello Stato, del bacino San Paolo, soltanto quei lavoratori che avevano consegnato al locale segretario della democrazia cristiana la tessera di iscrizione nelle liste dei disoccupati e che si erano impegnati a dare il voto allo scudo crociato.

Inoltre, l'autoritario collocatore, si distingue minacciando i lavoratori di non farli mai lavorare o di cancellare dagli elementi nominativi dei lavoratori agricoli se non si sottomettono alle sue imposizioni politiche.

In relazione alla grave situazione di abuso, di autoritarismo e di aperta violazione della vigente legislazione sull'avviamento al lavoro, soprattutto per i lavoratori agricoli, gli interroganti chiedono di conoscere se intenda predisporre con urgenza sia la sospensione del collocatore sia una indagine rigorosa per accertare le irregolarità e le violazioni connesse dallo stesso collocatore. (4-01181)

RISPOSTA. — Dall'inchiesta condotta dall'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria in ordine alle irregolarità denunciate dagli interroganti è emerso che gli addebiti mossi al collocatore di Gerace non hanno effettivo fondamento.

Il comandante della locale stazione dei carabinieri, il vice sindaco ed il rappresentante della CGIL in seno alla commissione locale per il collocamento della manodopera agricola, con i quali l'incaricato dell'inchiesta ha avuto diretti incontri, hanno espresso giudizi positivi nei confronti del signor Mesiti, definito persona obiettiva, corretta, garbata e comprensiva nei confronti dei lavoratori.

È stato, tuttavia, rilevato che, sul piano della osservanza di alcune disposizioni in materia di collocamento in agricoltura, il collocatore non si è attenuto, talvolta, al rispetto rigoroso della graduatoria di precedenza risultante dall'anzianità di iscrizione nelle liste dei disoccupati: tale procedura è stata giustificata con il criterio, condiviso ed approvato dalla commissione locale di collocamento — in seno alla quale non si sono mai avute osservazioni negative e sfavorevoli circa l'operato del collocatore — di dare la preferenza per l'avviamento nei cantieri del corpo forestale dello Stato, ai lavoratori che abitano nelle zone montane del comune, e per l'avviamento nei cantieri consortili e presso l'azienda barone Raffaele Macri, ai lavoratori che abitano in centro e nelle borgate vicine.

Non risulta che siano stati effettuati avviamenti al lavoro, tranne che per pochissime unità, nel periodo dal 4 febbraio all'11 maggio 1972, per cui è da ritenere infondata anche la doglianza concernente il collocamento di favore durante la campagna elettorale per le elezioni del 7 e 8 maggio 1972, in quanto gli avviamenti di una certa consistenza effettuati presso i cantieri del corpo forestale dello Stato

risalgono al 15 gennaio 1972 e, dopo le elezioni, al 12 giugno 1972.

Infine, secondo notizie comunicate dal Ministero di grazia e giustizia, le indagini esperite dalla compagnia carabinieri di Locri non hanno evidenziato alcuna responsabilità penale a carico del collocatore in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

TROMBADORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure abbiano adottato o intendano adottare le questure d'Italia e in particolare quelle delle grandi città per accertare che:

1) dato l'incremento, che continua malauguratamente a rimanere impunito, delle colossali truffe che avvengono nello svolgimento del mercato d'arte e, ovviamente, a prescindere dalla presumibile onestà delle singole ditte commerciali abilitate, vengano rigorosamente rispettate le chiare prescrizioni della legge 20 novembre 1971, n. 1062, in materia di garanzie da dare ai compratori circa l'autenticità e la provenienza delle opere e degli oggetti d'arte antichi e moderni posti in commercio nelle gallerie, case di vendita o aste, e vengano punite con la contravvenzione o con la chiusura dell'esercizio quelle gallerie o case di vendita che non abbiano in particolare regolarizzato la propria posizione a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale la legge n. 1062 espressamente si richiama;

2) il comma prima dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, sia pienamente rispettato dalle gallerie, case di vendita o aste d'arte antica e moderna. (4-02079)

RISPOSTA. — L'attività delle case di vendita all'asta e dei mercati d'arte è attualmente disciplinata, ai fini di pubblica sicurezza, dagli articoli 115 e 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dagli articoli 205 e 242 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Dette disposizioni mirano specificamente a garantire la pubblica fede, attesi la natura e il modo di effettuazione delle prestazioni delle imprese operanti nel settore, ed appaiono, in virtù anche delle disposizioni impartite con circolare n. 1016487/12020 A. (6) in data 7 settembre 1962 idonee al raggiungimento delle finalità anzidette.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971 n. 1062, concernente l'eser-

cizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opera di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, è stata altresì richiamata, con circolare 3 in data 26 aprile 1972, n. 10.10773/12900.A (1) la particolare attenzione degli organi di pubblica sicurezza sull'esigenza che gli interessati, oltre a munirsi dei prescritti titoli di polizia, devono ottenere anche l'autorizzazione del sindaco competente, per l'esercizio del tipo di attività per cui sono stati iscritti nell'apposita speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Analogamente, per quanto riguarda il rispetto del comma primo dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 — che prevede l'obbligo per tutti coloro che mettono in commercio opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità e di interesse storico ed archeologico, di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere — agli organi provinciali di pubblica sicurezza sono state, da tempo, impartite precise istituzioni affinché si provveda alla più rigorosa osservanza della citata norma.

Si è, altresì, provveduto a richiamare la particolare attenzione dei suddetti organi sulla necessità di intensificare, con tutti i mezzi a disposizione, la vigilanza, nell'intento di prevenire nei limiti del possibile, il verificarsi di fatti delittuosi che mettano a repentaglio il preziosissimo patrimonio artistico nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

VERGA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione che si creerebbe applicando le disposizioni emanate in data 12 giugno 1972 dalla GESCAL, in ordine all'articolo 48, quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Come è noto, dette norme prevedono la riapertura e la proroga dei termini dei bandi d'assegnazione, rispettivamente di quattro mesi, per i connazionali residenti in paesi europei, e di cinque mesi per quelli residenti in paesi extraeuropei.

Da tale rinvio potrebbero scaturire gravissime conseguenze, ritardando in modo cospicuo l'assegnazione di alloggi, specie per quanto riguarda i comuni di Milano e Magenta.

Nel comune di Milano — viale Fulvio Tosti — sono in costruzione 876 alloggi per i quali

sono state presentate oltre 23 mila domande; detti alloggi sono in avanzata fase di costruzione ed il primo lotto sarà ultimato ed abitabile a partire dalla fine di agosto 1972, mentre l'intero complesso sarà pronto per la fine di ottobre. Si ha fondato motivo di ritenere, secondo informazioni assunte presso la GESCAL di Milano, che le graduatorie degli assegnatari, al punto in cui è la classificazione delle domande, potrebbero essere approntate entro il prossimo mese di ottobre.

A seguito però dell'applicazione delle norme di proroga sopra citate, l'approntamento della graduatoria degli assegnatari e la conseguente consegna agli stessi degli alloggi, non potrà aver luogo prima del mese di giugno 1973.

Nel comune di Magenta sono in costruzione 27 alloggi per i quali sono state presentate 350 domande. I lavori, secondo notizie fornite dall'IACP di Milano, saranno ultimati entro il prossimo mese di luglio ed è entro tale periodo che la commissione provinciale GESCAL sarebbe in grado di approntare la graduatoria degli assegnatari.

A seguito però della predetta proroga, lo approntamento della graduatoria degli assegnatari e la conseguente consegna agli stessi degli alloggi non potrà aver luogo prima del mese di marzo 1973.

Dagli elementi sopra indicati, appare evidentissima la grave sfasatura tra la data nella quale si presume che gli alloggi saranno ultimati ed abitabili e la data entro cui, a seguito della proroga citata, sarà possibile effettuare la consegna.

Si tratta per entrambi i comuni di otto mesi durante i quali gli appartamenti già pronti per essere occupati dagli assegnatari dovranno essere tenuti vuoti.

È opportuno ricordare, a questo punto, che giacciono oltre 40 mila domande di alloggi presso l'Istituto autonomo delle case popolari di Milano, che le occupazioni sempre più frequenti di alloggi di edilizia popolare testimoniano un grave stato di necessità, e che la decisione assunta dalla sede romana della GESCAL appare assurda, impopolare, con conseguenze incontrollabili.

Va tenuto anche presente che Milano ed il suo *hinterland* non sono notoriamente zone che abbiano dato un grosso contributo alla emigrazione all'estero ed è pertanto ipotizzabile che il numero delle domande dei connazionali non residenti in Italia sia estremamente ridotto o addirittura nullo.

Potrebbe essere per altro possibile la soluzione di riservare un numero di alloggi — da

determinare in funzione delle domande degli emigrati — da assegnare alle stesse condizioni previste dalla GESCAL a quegli emigrati che risulteranno assegnatari.

In sostanza, la riapertura del bando di assegnazione non dovrebbe riguardare gli alloggi GESCAL in corso di costruzione a Milano e Magenta, ma, come si è detto, altri appartamenti aventi caratteristiche similari.

Inoltre, occorre valutare il fatto che l'IACP di Milano, come stazione appaltante della GESCAL, ha già declinato ogni responsabilità relativa ai maggiori oneri per la costruzione, per la guardiania, per la messa in *pristinum* degli alloggi in seguito a danneggiamenti ed a ogni altro evento connesso con i possibili disordini che potrebbero verificarsi, qualora la decisione di riaprire i bandi dovesse comportare lo stato di vacanza degli immobili, già ultimati, in attesa della definizione delle assegnazioni.

Pertanto l'interrogante chiede quali provvedimenti i ministri interessati intendano adottare con carattere d'urgenza, per evitare il verificarsi di una situazione anacronistica, insorgente nel momento stesso in cui i bandi dovessero essere riaperti. (4-00803)

RISPOSTA. — In ordine alla questione sollevata dall'interrogante questo Ministero ha assunto dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano i relativi elementi di informazione, dai quali emerge che la data di approntamento della graduatoria provvisoria del bando per l'assegnazione degli alloggi GESCAL è prevista per la fine del mese di ottobre del 1973.

La sfasatura paventata nella consegna degli alloggi non appare in termini di gravità in quanto entro breve tempo (fine novembre) verranno a scadere i termini per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori all'estero.

Inoltre, la circostanza che tali domande dovranno essere corredate dalla documenta-

zione definitiva ai fini di una loro immediata istruttoria, consentirà di procedere rapidamente alla pubblicazione della graduatoria finale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.

ZURLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere per quali motivi l'assistenza farmaceutica in forma diretta prevista dall'articolo 1 lettera C della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, non sia stata ancora estesa dall'ENPAS e dall'ENPDEDP agli assistiti dei comuni della provincia di Bari.

L'interrogante fa presente che tale forma di assistenza farmaceutica è stata concessa solo al capoluogo di Bari, mentre in tutte le altre province pugliesi essa viene erogata non solo nel comune capoluogo ma anche nei comuni delle province stesse. (4-01144)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante è strettamente connesso alla trattativa, tra ENPAS-ENPDEDP e classe medica, per la stipula delle convenzioni previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, per la erogazione dell'assistenza sanitaria diretta.

Infatti, in attesa di un accordo, parte dei sanitari, anche della provincia di Bari, si è rifiutata di utilizzare i ricettari predisposti dai suddetti enti per il prelievo gratuito dei medicinali nelle farmacie.

La trattativa, che il Ministero del lavoro ha attentamente seguito adoperandosi per il superamento dei divergenti punti di vista delle parti, si è conclusa in data 18 ottobre 1972 con un accordo che fissa i criteri ispiratori delle convenzioni da stipulare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: COPPO.